

340.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RESTIVO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	16342	GREPPI	16352, 16363, 16369
Disegni di legge:		LUCIFREDI	16358, 16360, 16361
(Approvazione in Commissione)	16414	MIOTTI CARLI AMALIA	16378
(Trasmissione dal Senato)	16342	MITTERDORFER	16364, 16409
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		PAOLICCHI	16347, 16352, 16356, 16359, 16387, 16392, 16394, 16407, 16412
Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia (1920);		SERVADEI	16368
CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (1449);		TOZZI CONDIVI	16379
ALICATA ed altri: Disposizioni sulla cinematografia (1484)	16342	ZACCAGNINI	16411
PRESIDENTE	16342, 16409	ZINCONE, <i>Relatore di minoranza</i>	16347, 1351, 16353, 16357, 16372, 16374, 16377, 16380, 16383, 16384, 16405, 16413
BERTÈ	16378, 16389, 16399	Proposte di legge:	
BOTTA, <i>Relatore di minoranza</i>	16345, 16388, 16390, 16394, 16395	(Annunzio)	16342
CALABRÒ, <i>Relatore di minoranza</i>	16365, 16368, 16370, 16372, 16377, 16380, 16388, 16390	(Approvazione in Commissione)	16414
CORONA, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	16343, 16344, 16345, 16346, 16348, 16352, 16355, 16356, 16359, 16360, 16363, 16364, 16365, 16366, 16367, 16368, 16369, 16370, 16371, 16373, 16375, 16379, 16384, 16389, 16392, 16394, 16396, 16399, 16401, 16402, 16405, 16406, 16407, 16408	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
CUTTITA	16381, 16385, 16390	PRESIDENTE	16414
D'ALESSIO	16342	COCCIA	16414
DOSSETTI	16352, 16371, 16383, 16404, 16408	MASCHIELLA	16414
GAGLIARDI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	16343, 16344, 16345, 16346, 16348, 16352, 16355, 11356, 16359, 16360, 16363, 16364, 16366, 16368, 16369, 16370, 16371, 16373, 16375, 16378, 16380, 16383, 16389, 16392, 16394, 16396, 16398, 16399, 16401, 16402, 16405, 16406, 16407, 16408	MICELI	16414
GREGGI	16355, 16358, 16361, 16363, 16364, 16365, 16367, 16376, 16380, 16383, 16386, 16390, 16391, 16398, 16399, 16400, 16404, 16405, 16406, 16407	Sul processo verbale:	
		PRESIDENTE	16341
		JACOMETTI	16341, 16342
		Ordine del giorno della seduta di domani	16414

La seduta comincia alle 17.

BIGNARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

JACOMETTI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Voglia indicare in che consista.

JACOMETTI. Intendo rettificare una affermazione fatta ieri nei miei confronti dall'onorevole Ceravolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

JACOMETTI. Ieri l'onorevole Ceravolo, in un suo intervento, mi ha chiamato in causa nella mia qualità di presidente dell'Associazione ricreativa e culturale italiana, attribuendomi un giudizio negativo sull'accordo intervenuto in sede di Governo sull'articolo 5. Dichiaro che l'Associazione da me presieduta, pur mantenendo il proprio pensiero e la propria posizione sulla questione della censura, né nella conferenza stampa alla quale evidentemente alludeva l'onorevole Ceravolo, né nel comunicato successivo, ha mai preso posizione nei confronti dell'accordo intervenuto in sede di Governo.

Per ciò che mi concerne, dichiaro che ritengo del tutto accettabile tale accordo e mi auguro (come spero anche l'onorevole Ceravolo) che la legge sia approvata al più presto possibile.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Barba, Leone Giovanni, Lombardi Ruggero, Pedini e Salizzoni.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

SPINELLI: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed alla legge 21 ottobre 1957, n. 1027, contenenti disposizioni sugli ordini e collegi delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse » (2469);

VALIANTE: « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 » (2470);

ARMATO ed altri: « Provvidenze concernenti il personale non di ruolo comunque dipendente dall'amministrazione delle poste e telegrafi » (2471);

BASILE GIUSEPPE: « Provvidenze a favore di funzionari civili dello Stato collocati a ri-

posso perché mutilati o invalidi di guerra » (2472).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella VI Commissione:

« Ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti » (2468).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia (1920); e delle concorrenti proposte di legge Calabrò ed altri (1449); Alicata ed altri (1484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia; e delle concorrenti proposte di legge Calabrò ed altri; Alicata ed altri.

Come la Camera ricorda, al termine della seduta di ieri, a richiesta dei deputati Pigni ed altri, si è proceduto alla votazione per appello nominale del primo emendamento Paolicchi, parzialmente sostitutivo del secondo comma dell'articolo 19: in occasione di tale votazione si è dovuta constatare la mancanza del numero legale.

L'onorevole Pigni e gli altri firmatari insistono sulla richiesta di votazione per appello nominale di questo emendamento?

D'ALESSIO. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi al secondo comma, inteso a sostituire la parola « partecipazione » con le parole « partecipazione artistica, tecnica e finanziaria », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il successivo emendamento Paolicchi, accettato dalla Commissione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

e del Governo, inteso ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario ».

(È approvato).

Poiché gli onorevoli Borsari, Alatri, Ceravolo e Righetti non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i rispettivi emendamenti all'articolo 19.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione modificato dall'emendamento Paolicchi ora approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« La dichiarazione di nazionalità italiana del film è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione.

Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero può essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalità italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice.

Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni, girate nello stesso paese.

Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma è consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 4.

Ai soli effetti previsti nell'articolo 30, il Ministero del turismo e dello spettacolo può rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalità italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 4, lettere a), b) e c) ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolicchi, Dossetti, Montanti e Orlandi hanno proposto,

al primo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « alle quali sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del cinema ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « sentito il parere », con le parole: « su conforme parere ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione fa proprio l'emendamento Paolicchi ed è contraria all'emendamento Ceravolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. L'emendamento Paolicchi è stato proposto per permettere alla rappresentanza sindacale di partecipare alle ispezioni sui luoghi di lavoro. Pertanto il Governo è ad esso favorevole, mentre è contrario all'emendamento Ceravolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi, fatto proprio dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Ceravolo non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione modificato dall'emendamento Paolicchi ora approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammisione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali.

Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 48 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.

La lunghezza minima del film, indicato nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia.

Possono essere consentite deroghe dal ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali.

Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampati all'estero, quando provengono da paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolicchi, Amalia Miotti Carli, Orlandi e Montanti hanno proposto al primo comma di aggiungere, in fine, le parole: « quando non siano girati su scena ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto, al quinto comma, di premettere le parole: « Su conforme parere della commissione di cui all'articolo 3 della presente legge ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21?

GAGLIARDI, Relatore per la maggioranza. La Commissione fa proprio l'emendamento Paolicchi ed è contraria all'emendamento Ceravolo, perché le facoltà che esso vorrebbe deferire alla commissione è opportuno rimangano al Ministero.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi al primo comma, fatto proprio dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Ceravolo non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione, modificato dall'emendamento Paolicchi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, che vogliano ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14 e 19, e che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sono tenute, all'atto della denuncia di inizio di lavorazione del film, di cui all'articolo seguente, a presentare:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dell'estratto del libro soci, se trattasi di società;

b) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed agricoltura;

c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori italiani;

d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della società;

e) un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.

Le eventuali modificazioni della titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo, e comunque non oltre la data di presentazione delle pellicole per l'ammissione alle provvidenze di legge.

In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione di film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera b) solo a fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d) ed e) al momento della denuncia di lavorazione ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolicchi, Dossetti, Orlandi e Montanti hanno proposto di sostituire la lettera *a*) al primo comma con la seguente:

« *a*) copia autentica dell'atto costitutivo, dell'estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di società »;

nonché di aggiungere al secondo comma, dopo la parola: « soci », le parole: « e degli amministratori ».

Poiché non sono presenti, si intenda che abbiano rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Zincone, Botta e Pucci Emilio hanno proposto, al primo comma, lettera *a*), di sostituire le parole: « estratto del libro soci », con le parole: « estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori »;

di aggiungere, al primo comma, la seguente lettera *f*): « un certificato di iscrizione nell'albo dei produttori cinematografici ».

di sostituire al secondo comma, le parole: « delle persone dei soci o delle quote di partecipazione alla società », con le parole: « delle persone degli amministratori »;

infine, di sostituire al terzo comma, le parole: « il certificato di cui alla lettera *b*) », con le parole: « i certificati di cui alle lettere *b*) ed *f*) ».

BOTTA, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTA, Relatore di minoranza. Abbiamo proposto la sostituzione delle parole « estratto del libro soci » con le parole « estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori », perché il riconoscimento della nazionalità ad una società in base all'articolo 4 è subordinato a due condizioni: che la società abbia sede in Italia e che gli amministratori siano cittadini italiani. A termini dell'articolo 4 di questa legge non è richiesta la nazionalità italiana dei soci; di conseguenza sembrerebbe inutile richiedere qui una copia dell'estratto del libro soci quando non si deve controllare la nazionalità dei soci, o perlomeno essa non è influente.

Resta poi anche da considerare un punto non rilevato nell'emendamento, che cioè lo estratto del libro verbale non dà la situazione degli amministratori, per la quale occorrerebbe un certificato della cancelleria del tribunale. Inoltre, quando si parla di libro verbale, a quale libro verbale ci si riferisce? A quello del consiglio o a quello dell'assemblea? Quello

del consiglio potrebbe non essere aggiornato, quello dell'assemblea potrebbe non riportare i verbali delle assemblee straordinarie che vengono rogati per atto pubblico. Quindi sarebbe più giusto che venisse richiesto il certificato della cancelleria del tribunale.

L'emendamento sostitutivo al secondo comma è conseguente a quello che ho dianzi illustrato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 22?

GAGLIARDI, Relatore per la maggioranza. La Commissione fa propri entrambi gli emendamenti Paolicchi al primo e al secondo comma, perché consentono al Ministero di conoscere i nomi degli amministratori delle società di produzione: con ciò si ovvia anche alla lacuna dell'articolo 4 circa la nazionalità dei medesimi amministratori.

Gli emendamenti Zincone alla lettera *a*) del primo comma ed al secondo comma si possono considerare di contenuto sostanzialmente analogo a quello dei due emendamenti Paolicchi; gli altri due emendamenti dell'onorevole Zincone, invece, e precisamente quello aggiuntivo di una lettera *f*) al primo comma, riguardanti il certificato di iscrizione nell'albo dei produttori cinematografici, e quello al terzo comma, collegato al precedente, debbono ritenersi decaduti, avendo il proponente ritirato il suo precedente emendamento all'articolo 7, tendente ad istituire l'albo nazionale dei produttori.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi al primo comma, fatto proprio dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi al secondo comma, fatto proprio dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Botta, mantenere l'emendamento Zincone, al primo comma, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOTTA, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zincone al primo comma.

(Non è approvato).

Il secondo emendamento Zincone, aggiuntivo al primo comma, è decaduto a seguito del ritiro da parte dello stesso deputato del suo emendamento aggiuntivo all'articolo 7. È del pari decaduto il quarto emendamento Zincone, sostitutivo al terzo comma, perché collegato al precedente.

Il terzo emendamento Zincone, sostitutivo al secondo comma, è precluso a seguito della precedente votazione.

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione modificato con i due emendamenti Paolicchi ora approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono denunciare preventivamente al ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film.

Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.

Per i film di attualità la denuncia di inizio di lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese.

Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale ed il direttore della fotografia, è trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

Le imprese produttrici estere, per potere girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero.

I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente dispo-

sizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto di aggiungere, al quarto comma, dopo le parole: « della fotografia », le parole: « lo scenografo e il montatore ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Ceravolo?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione fa proprio l'emendamento, avendo la Camera già approvato una modifica all'articolo 9 con la quale il montatore e lo scenografo partecipano alla ripartizione del premio di qualità previsto da tale articolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono anch'io favorevole all'emendamento Ceravolo, però prego di modificare la dizione negli stessi termini adottati all'articolo 9: « autore della scenografia e autore del montaggio ».

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta la formulazione testé proposta dal Governo e la fa propria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceravolo nel nuovo testo proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della Commissione modificato dall'emendamento Ceravolo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare:

a) il certificato rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, della legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'ente relativamente al personale occupato per la produzione del film.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'E.N.P.A.L.S. rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

L'amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fintanto che l'E.N.P.A.L.S. non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'E.N.P.A.L.S., l'amministrazione rimetterà direttamente all'E.N.P.A.L.S. le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione stessa e per il produttore interessato;

b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo — attestante che il produttore per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.

In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ritenga che le inosservanze siano connesse a motivi di forza maggiore.

Il produttore o gli altri aventi diritto deve inoltre presentare:

c) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico;

d) per i cortometraggi:

1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12;

2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche.

Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo come contributi e premi previsti dalla presente legge la ritenuta d'acconto di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica con l'aliquota del 5 per cento.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965.

Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le

norme stabilite dal regio decreto-legge 20 ottobre 1939, n. 2237 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto di sostituire, al primo comma, la prima alinea con la seguente:

« Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge il produttore deve dimostrare l'avvenuto pagamento di tutti i compensi dovuti al personale impiegato nella realizzazione del film e deve presentare: ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Paolicchi, Dossentti, Orlandi e Montanti hanno proposto, al primo comma, dopo la lettera b), di aggiungere la seguente lettera: « una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione accantonerà una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film ».

L'onorevole Paolicchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PAOLICCHI. Trattasi di un emendamento inteso a tutelare i lavoratori ed è stato proposto anche su richiesta dei sindacati e quindi credo che si raccomandi anche per questo motivo al voto della Camera.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zincone, Botta e Emilio Pucci hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « motivi di forza maggiore », con le parole: « esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per la inosservanza della legge sul collocamento ».

L'onorevole Zincone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZINCONI, *Relatore di minoranza*. Il nostro emendamento è inteso ad evitare che si dia una interpretazione restrittiva e puramente civilistica dei motivi di forza maggiore che potrebbero in tal modo essere identificati anche nelle calamità naturali.

Vogliamo dare, attraverso questo emendamento, una interpretazione di carattere economico-industriale ai motivi di forza maggiore, cioè deve trattarsi di motivi veramen-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

te eccezionali alla produzione tali da aver causato questi ritardi.

PRESIDENTE. L'onorevole Righetti ha proposto di sopprimere il quinto e il sesto comma. Poiché non è presente, si intende abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 24?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole all'emendamento Paolicchi ed anche all'emendamento Zincone al secondo comma perché corregge e perfeziona tecnicamente il testo governativo. È, invece, contraria agli emendamenti Righetti.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con la Commissione, in particolare per quanto riguarda l'emendamento Paolicchi, inteso a garantire ai lavoratori la liquidazione delle loro competenze in via pregiudiziale alla concessione del contributo statale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Ceravolo non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento al primo comma.

Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi al primo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zincone al secondo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Righetti non è presente, si intende che abbia ritirato i suoi emendamenti.

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 24, che, a seguito delle votazioni fatte, risulta del seguente tenore:

« Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare:

a) il certificato rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per la produzione del film.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'E.N.P.A.L.S. rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fin tanto che l'E.N.P.A.L.S. non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'E.N.P.A.L.S., l'Amministrazione rimetterà direttamente all'E.N.P.A.L.S. le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione stessa e per il produttore interessato;

b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo — attestante che il produttore per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.

In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per la inosservanza della legge sul collocamento;

c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione accantonerà una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'imposto del contributo o del premio di qualità assegnato al film.

Il produttore o gli altri aventi diritto deve inoltre presentare:

d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico;

e) per i cortometraggi:

1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12;

2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipo-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

tesi prevista dal sesto comma dell'articolo 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche.

Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo come contributi e premi previsti dalla presente legge la ritenuta d'acconto di cui alla legge 24 aprile 1962, n. 226, si applica con l'aliquota del 5 per cento.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965.

Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal regio decreto-legge 20 ottobre 1939, n. 2237 ».

(*E approvato*).

L'onorevole Guido Basile ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 24-bis:

« Le disposizioni per la concessione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, si applicano anche ai film di lungo e di cortometraggio, prodotti in versione originale italiana che siano stati girati in tutto o in parte all'estero per riprendere dal vero paesaggi, usi, costumi, cronache d'attualità e folklore musicale e culturale, degni d'interesse per la bellezza naturale o artistica, specie per la gioventù, purché — ad eccezione degli elementi stranieri che siano stati indispensabili per la produzione del film — il maggior numero possibile del personale necessario, sia italiano ».

Poiché non è presente, s'intende che lo abbia ritirato.

Si dia lettura degli articoli 25 e 26, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

ART. 25.

I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che

abbiano, anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonché i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

(*E approvato*).

ART. 26.

Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 7, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Società italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti.

Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'articolo 7, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

(*E approvato*).

Gli onorevoli Borsari, Alatri, Luciana Viviani, Lajolo, Pagliarani, Vestri e Maulini hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 26-bis:

« Il Ministro del turismo e dello spettacolo, a partire dal 1° settembre 1965, cura presso le sale cinematografiche la riscossione delle aliquote di incasso spettanti rispettivamente ai distributori e ai titolari dei diritti di sfruttamento economico dei film programmati.

Tali aliquote risultano dai contratti liberamente intervenuti tra titolari dei diritti di sfruttamento dei film e distributori, tra distributori ed esercenti le sale cinematografiche, nonché tra quanti altri intervenissero nei contratti stessi. Un originale di ciascun contratto dovrà essere depositato e conservato presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con la Società italiana autori ed editori una convenzione per l'affidamento alla stessa del servizio di riscossione di cui al presente articolo; nella convenzione saranno stabilite le modalità per il funzionamento del servizio e il termine massimo entro cui l'esercente è tenuto a versare le aliquote spettanti ai distributori e ai titolari dei diritti di sfruttamento del film.

Le somme riscosse ai termini del presente articolo vengono depositate presso la Banca nazionale del lavoro non oltre il decimo giorno della giornata di spettacolo alla quale si riferiscono e saranno a disposizione degli aventi diritto a partire dal 60° giorno dalla data del deposito.

Una somma pari all'ammontare dei predetti depositi è posta dalla Banca nazionale del lavoro a disposizione della Sezione autonoma per il credito cinematografico, che la utilizza per l'esercizio della propria attività secondo quanto disposto al punto 2 dell'articolo 4 del proprio statuto.

Nei mandati di riscossione, da emettersi a favore degli aventi diritto a norma del quarto comma del presente articolo, sono indicati l'ammontare complessivo degli incassi lordi delle giornate di spettacolo alle quali ciascun mandato si riferisce, i relativi importi dei diritti erariali ed altre trattenute di legge, nonché le quote e somme di spettanza rispettivamente dell'esercente, del distributore, del titolare dei diritti di sfruttamento e di quanti altri eventualmente intervenissero nel contratto di noleggio ».

Poiché non sono presenti, s'intende che lo abbiano ritirato.

Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 26-bis:

« L'articolo 9 dello statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico, è sostituito dal seguente:

« La sezione è amministrata da un Consiglio di 19 membri così composto:

a) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) il presidente, il direttore generale e un rappresentante della Banca nazionale del lavoro, membro del Consiglio di amministrazione della Banca stessa, designato da detto Consiglio;

d) quattro rappresentanti dei lavoratori della cinematografia e quattro rappresentanti degli industriali della cinematografia designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, che li sceglie, sentita la Commissione superiore per la cinematografia, in elenchi formati dalle massime organizzazioni sindacali nazionali rispettivamente del lavoro e dell'industria con nominativi eventualmente scelti da tali organizzazioni anche al di fuori dei singoli settori di attività;

e) due rappresentanti dei partecipanti di cui ai commi c), d) e f) dell'articolo 6 dello statuto della sezione autonoma di cui al primo comma;

f) due rappresentanti degli autori cinematografici, designati dall'associazione di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi sarà sostituito dal direttore della sezione ».

L'articolo 15 dello statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico è sostituito dal seguente:

« Per la validità dell'adunanza del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno undici membri. Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voto prevale il voto del presidente ».

Poiché non sono presenti, s'intende che lo abbiano ritirato.

Si dia lettura dell'articolo 27.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti, società finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore ai 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, e per la costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

Ciascun contributo, di cui al precedente comma, non può essere superiore ai 10 milioni complessivi.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il ministro per il turismo e lo spettacolo, di intesa con il ministro del tesoro, provvederà all'emanazione d'un regolamento che stabilisca le modalità di accertamento del costo dei film e di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e la erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico composto da:

- a) il direttore generale dello spettacolo in funzione di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un funzionario della direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;
- d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- e) un rappresentante dei produttori di film;
- f) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- h) un rappresentante dei giornalisti cinematografici;
- i) un rappresentante degli autori cinematografici;
- l) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;
- m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico;
- n) un esperto nominato dal ministro per il turismo e lo spettacolo.

I membri di cui alla lettera h) sono designati dal ministro per il turismo e lo spettacolo su indicazione della Federazione nazionale della stampa italiana. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e), f), g), i) e l) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zincone, Botta ed Emilio Pucci hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « dove non esistano esercizi cinematografici », con le parole: « dove non esistano o siano manifestamente insufficienti gli esercizi cinematografici ».

L'onorevole Zincone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZINCONE, Relatore di minoranza. Abbiamo proposto questo emendamento in riferimento ai comuni oggetto in questi ultimi tempi di una rapida espansione urbanistica, dove effettivamente l'esistenza di un esercizio cinematografico — specialmente se antiquato, piccolo e insufficiente — non può essere motivo valido per vietare l'apertura di altre sale.

Aggiungo che l'esistenza in un comune di un solo esercizio cinematografico che lavori in condizione di monopolio non sollecita certo quel miglioramento di impianti, attrezzature e ricettività dei locali che solo la concorrenza di altri esercizi può validamente stimolare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolicchi, Usvardi, Montanti, Orlandi, Dossetti, Di Primio, Amalia Miotti Carli, Nicolazzi, Greppi e Bertè hanno proposto di aggiungere, all'ottavo comma, dopo le parole: « comitato per il credito cinematografico » le parole: « presieduto dal ministro per il turismo e lo spettacolo e ».

Gli onorevoli Paolicchi, Bertè e Orlandi hanno proposto di sostituire, all'ottavo comma, la lettera h) con la seguente:

« h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici »;

al nono comma, di sopprimere le parole: « i membri di cui alla lettera h) sono designati dal ministro per il turismo e lo

spettacolo su indicazione della Federazione nazionale della stampa italiana »;

di sostituire, al decimo comma, le parole da: « i membri di cui alle lettere » fino a: « organizzazioni nazionali di categoria », con le parole: « i membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria ».

L'onorevole Paolicchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

PAOLICCHI. Vi rinuncio, limitandomi a ricordare che gli ultimi tre emendamenti riguardano la diretta rappresentanza dei giornalisti cinematografici nel comitato, e richiamano una questione sulla quale la Camera si è già pronunciata in senso ad essi conforme in sede di dibattito sui precedenti articoli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Greppi, Montanti, Orlandi e Dossetti, hanno proposto:

all'ottavo comma, di sopprimere le parole: « in funzione di presidente », nonché la lettera e);

di aggiungere, dopo l'ottavo comma, il seguente:

« Il Comitato di cui al comma precedente è presieduto dal ministro per il turismo e lo spettacolo che può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente al direttore generale dello spettacolo ».

GREPPI. Ritiro questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto:

di sostituire all'ottavo comma, lettera d), la parola: « due », con la parola « uno »;

di sostituire nella lettera i) « un » con « due »;

di sopprimere la lettera n);

ed infine, dopo il decimo comma, di aggiungere il seguente:

« Alla scadenza del loro mandato i membri di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), non possono essere rieletti per almeno quattro anni ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questi emendamenti.

L'onorevole Righetti ha proposto di sostituire, all'ottavo comma, la lettera i) con la seguente:

« i) due rappresentanti degli autori »;

di sostituire la lettera l) con la seguente:

« l) tre rappresentanti dei lavoratori di cui uno appartenente alle categorie tecniche ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Calabrò, Grilli, Nicosia, Manco e Caradonna hanno proposto di aggiungere, all'ottavo comma dopo la lettera m), la seguente: « (...) un rappresentante dei tecnici ».

Poiché non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Dossetti, Orlandi, Montanti, Greppi, Amalia Miotti Carli, Servadei, Usvardi, Quaranta, Paolicchi e Di Primio hanno proposto di aggiungere, dopo l'ottavo comma, il seguente:

« Il ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente al direttore generale dello spettacolo ».

DOSSETTI. Rinuncio a svolgere l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 27 ?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere favorevole agli emendamenti Paolicchi e all'emendamento Dossetti-Orlandi; ed è contraria a tutti gli altri emendamenti.

Per quanto riguarda in particolare la proposta degli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni di non consentire la rielezione dei membri del comitato per il credito cinematografico, desidero far presente che appare ingiustificata una simile norma, che priverebbe il comitato suddetto di elementi particolarmente esperti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Condivido il parere del relatore e preciso che l'articolo 27 innova profondamente rispetto alla vecchia legislazione cinematografica. Il comitato per il credito previsto dalla norma in esame sostituisce anche nelle sue funzioni il vecchio comitato tecnico per il credito che doveva esprimere il parere sulla concessione di finanziamenti a carico del fondo speciale. Essendo però questo fondo in via di estinzione, è prevedibile che queste funzioni, di fatto, non verranno più svolte.

Si stabilisce inoltre che per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annuali del fondo, pos-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

sono essere corrisposti anche contributi sugli interessi relativi ai mutui concessi per il finanziamento di lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche.

Non condivido i dubbi espressi dall'onorevole Zincone per quanto riguarda possibili situazioni di monopolio. Ritengo che il testo della Commissione faccia bene a circoscrivere gli interventi previsti dalla legge (non voglio usare il termine « provvidenze » che non piace all'onorevole Zincone né a me) ai comuni in cui non esistano esercizi cinematografici.

Circa gli altri emendamenti condivido il parere del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Zincone, mantiene il suo emendamento sostitutivo al secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZINCONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento Paolicchi all'ottavo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Paolicchi all'ottavo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Poiché gli onorevoli Ceravolo, Righetti e Calabrò non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione dei rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Dossetti, aggiuntivo all'ottavo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Paolicchi al nono comma, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi al decimo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 27 che, a seguito delle votazioni fatte, risulta del seguente tenore:

« È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca na-

zionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre Banche, Enti o Società finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici.

Ciascun contributo, di cui al precedente comma, non può essere superiore ai 10 milioni complessivi.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, di intesa con il Ministro del tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di accertamento del costo dei film e di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e la erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e composto di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;

d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

i) un rappresentante degli autori cinematografici;

l) tre rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori;

m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico.

n) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente al direttore generale dello spettacolo.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« È istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato di lire 300.000.000 per l'eser-

cizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali e realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.

I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati, su conforme parere del Comitato per il credito cinematografico di cui al precedente articolo, dal Comitato esecutivo della Sezione e possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa, fruanti dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 27.

I finanziamenti del fondo particolare non possono superare singolarmente il 30 per cento del costo di produzione accertato dalla Sezione; sono posticipati nel rimborso ai finanziamenti ordinari della Sezione stessa e sono gravati di un interesse del 3 per cento per ogni anno.

I proventi per interessi al pari delle eventuali perdite sono imputati al fondo particolare.

La gestione del fondo di cui al presente articolo deve essere tenuta distinta e separata dalle altre attività della Sezione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto, al primo comma, di sostituire le cifre: « 300.000.000 e 250.000.000 », rispettivamente con le cifre: « 400.000.000 e 300.000.000 »;

aggiungere, dopo la parola: « produttiva », le parole: « di tipo cooperativo »;

di sostituire, al primo comma, le parole: « di autori e lavoratori », con le parole: « del personale artistico e tecnico »;

di sostituire il secondo comma con il seguente:

« I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati dal Comitato esecutivo della sezione, su conforme parere di un apposito Comitato composto da tre autori cinematografici, da tre critici cinematografici ed uno scrittore, rispettivamente designati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Tali finanziamenti possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa, fruanti dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 27 ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Pagliarani, Alatri, Luciana Viviani e Lajolo hanno proposto, al primo comma, di sostituire dalle parole « film ispirati », fino alla fine del comma, con le parole: « film ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva di tipo cooperativistico che preveda la partecipazione ai costi di produzione del personale tecnico e artistico ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Greggi ha proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « su conforme parere », con le altre: « su parere ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GREGGI. Se non si accettasse il mio emendamento, avremmo una confusione fra responsabilità amministrativo-politica e responsabilità bancaria. Rimanendo le parole « su conforme parere » il comitato esecutivo della Sezione della Banca nazionale del lavoro dovrebbe dare attuazione unicamente alle delibere adottate in sede amministrativo-politica dal comitato per il credito cinematografico. Avremmo la scomparsa della responsabilità bancaria; mi sembra che sarebbe più chiaro e corretto usare la dizione: « su parere ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28 ?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario a tutti gli emendamenti.

Per l'emendamento Greggi, preciso che il particolare carattere del credito a cui si riferiscono le deliberazioni del comitato, rende opportuno che rimanga il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Condivido l'opinione del relatore. Per l'emendamento Greggi, faccio notare che se si trattasse soltanto di un parere non vincolante, le funzioni del comitato di cui all'articolo precedente verrebbero completamente svuotate. Dato il carattere del tutto particolare di questo tipo di credito, ritengo che sia meglio mantenere le parole « parere conforme ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché gli onorevoli Ceravolo e Pagliarani non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i loro emendamenti.

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento al secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Il fondo speciale di cui alla legge 20 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sarà liquidato a cura della Sezione stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20 milioni ciascuna al fondo ordinario della Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta.

La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è elevato da lire 372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1965, lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, e lire 1 miliardo nell'esercizio 1967.

Il fondo stesso potrà essere ulteriormente aumentato con conferimenti degli attuali enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri enti appositamente autorizzati.

Nulla è innovato per la gestione dei fondi speciali del credito cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui alla legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni.

Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza, è prescritto ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale di film nazionali, gli atti di cessione totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende ed enti di credito quando siano in relazione agli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi sopra indicati, gli atti di estinzione e delle cessioni e del pegno, gli atti di rinuncia alle cessioni e al pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa fissa di bollo nella misura dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime.

Per le operazioni di credito cinematografico effettuate dalla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704, e successive modificazioni e dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, per le operazioni di credito a lungo e medio termine.

Le norme fiscali di cui al primo comma si applicano a tutte le operazioni di credito cinematografico anche se eseguite da enti o da società finanziarie, purché legalmente costituiti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolicchi, Dossetti, Montanti e Orlandi hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Sono soggetti a imposta fissa di registro, qualunque ne sia la denominazione giuridica ad essi data dalle parti, gli atti di vendita totale o parziale di film nazionali, gli atti di cessione totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento di film, gli atti di cessione di costituzione in pegno o in garanzia dei proventi, dei contributi e dei premi, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende ed enti di credito anche quando siano in relazione agli atti di cessione e di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi sopra indicati, gli atti di estinzione delle cessioni, costituzioni in garanzia o in pegno, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pe-

gno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.

Le norme fiscali di cui al primo comma si applicano anche a tutte le operazioni di credito cinematografico eseguite da enti o da società finanziarie, purché legalmente costituite.

Per le operazioni di credito cinematografico effettuate dalla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

Per le cambiali rilasciate per le operazioni di credito sopra indicate si applica la tassa di bollo nella misura fissa dello 0,10 per mille, indipendentemente dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime ».

L'onorevole Paolicchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PAOLICCHI. Si tratta di una formulazione più dettagliata e chiara per evitare incertezze e contestazioni nell'attuazione delle norme previste da questo articolo. La sostanza è identica.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi, sostitutivo dell'intero articolo, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del ministro per il turismo e lo spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione della autorizzazione prevista dai precedenti comma e dall'articolo 33 sono determinati ogni anno con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori

e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano particolari situazioni di esercizio o peculiari esigenze di interesse turistico.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film per la gioventù, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale, nonché dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44 della presente legge.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a tre sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore a un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra 500 mila ed un milione di abitanti, ad una sala per i comuni che abbiano una popolazione fra 100 mila e 500 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine prefissato di giorni 180 dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del que-

store o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pagliarani, Vestri, Alatri, Viviani Luciana e Lajolo hanno proposto:

di premettere al primo comma il seguente:

« Per la proiezione cinematografica pubblica si intende la proiezione effettuata a scopo di lucro da impresa a carattere commerciale »;

di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « spettacoli cinematografici », le parole: « pubblici »;

di aggiungere in fine, la parola: « pubbliche ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto:

di aggiungere, in fine al primo comma le parole: « e su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 52 »;

di sostituire al quarto comma le parole: « in cui esistano particolari situazioni di esercizio o peculiari esigenze di interesse turistico », con le parole: « esista un solo esercizio cinematografico ovvero abbiano peculiari esigenze di interesse turistico ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Zincone, Botta e Emilio Pucci, hanno proposto:

di aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « che ne fossero sprovvisti », le parole: « o provvisti in maniera insufficiente »;

di sostituire all'ottavo comma, le parole: « giorni 180 », con le parole: « un anno ».

L'onorevole Zincone ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ZINCONI, Relatore di minoranza. Ritiro il primo emendamento. Il secondo riguarda la concessione di un maggiore lasso di tempo ai profughi per beneficiare delle norme stabilite da questo articolo.

La nozione di « profughi », nella nostra legislazione postbellica, era generalmente tesa a favorire i profughi dalla Venezia Giulia e dai territori dell'ex Africa italiana, quindi persone generalmente abbastanza al corrente

della legislazione italiana. Viceversa negli ultimi anni abbiamo un diverso tipo di profughi, cioè persone che vengono magari da lontani territori dell'Africa, non bene inquadrati quindi nella nostra legislazione. Spesso non hanno neppure norme generali di legge atti a favorirle.

Pertanto ritengo che consentire a questi profughi un anno di tempo per ambientarsi e per chiedere di fruire delle agevolazioni, sia più giusto ed equo che accordar loro soltanto 180 giorni.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha proposto:

di sostituire al terzo comma le parole: « ogni anno » con le parole: « ogni tre anni »;

di sopprimere al quarto comma, le parole: « o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 »;

di sopprimere al quarto comma le parole: « particolari situazioni di esercizio »;

di sostituire al sesto comma, le parole: « tre sale, due sale, una sala », rispettivamente con le parole: « cinque sale, tre sale, due sale »;

di aggiungere, dopo il sesto comma, il seguente:

« Potrà comunque essere sempre consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film per la gioventù anche nei comuni inferiori a 100 mila abitanti ».

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GREGGI. Signor Presidente, rinunzio agli emendamenti relativi al quarto comma mentre insisto sugli altri.

Per il terzo comma il disegno dice che i criteri per la concessione delle autorizzazioni previste per le sale sono determinati ogni anno con decreto del ministro; poi aggiunge una serie di deroghe.

Ora, non discuto sulle deroghe; d'altra parte poiché il ministro può cambiare ogni anno criteri, non riuscirebbe ad identificare con certezza quali debbano considerarsi deroghe e quali regole.

E proprio questo metodo della modificabilità anno per anno che mi pare debba essere attenuato almeno spostando un termine tanto breve, ai tre anni. Ciò mi sembra logico, d'altra parte, perché gli stessi richiedenti siano in grado di sapere per un sufficiente periodo di tempo, il criterio cui uniformare le proprie richieste. Altrimenti, ci troveremmo di fronte ad un continuo variare di questi criteri e, per conseguenza, ad un continuo alter-

narsi delle aspettative, dei programmi, delle prospettive dei cittadini interessati a questo settore di attività.

In conclusione, pur riconoscendo opportune le deroghe (e infatti non insisto sui relativi emendamenti), mi sembra non sia opportuno fissare criteri troppo variabili, anno per anno. E ciò soprattutto al fine di conferire maggiore serietà a tutto il settore dell'industria cinematografica, oltretutto una maggiore coerenza legislativa.

Gli ultimi due emendamenti tendono ad aumentare il numero delle sale cinematografiche in cui sia possibile proiettare film per ragazzi. Si pensi che secondo il testo attuale, una città come Roma, con due milioni e mezzo di abitanti, potrebbe avere soltanto tre sale cinematografiche per ragazzi. Questo mi sembra un limite troppo basso. Pertanto, si reputa opportuno introdurre una norma che consenta l'apertura di sale cinematografiche per ragazzi anche in comuni inferiori a centomila abitanti. Per esempio, comuni turistici, di residenza estiva, in cui vi siano molte scuole, centri di studi, eccetera. Non vedo per quali motivi si dovrebbe rifiutare questa possibilità.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha proposto di sopprimere, al quarto comma, le parole: « particolari situazioni di esercizio ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUCIFREDI. L'emendamento è stato in sostanza già illustrato, con una certa ampiezza, nell'intervento da me fatto durante la discussione generale. In realtà il mio intento emendativo era notevolmente più ampio di quanto non risulti dal testo attuale. Ma la verità è che l'ho voluto contenere entro questi termini in ossequio al desiderio del mio gruppo che ha preferito non si estendesse la portata dell'emendamento. Disciplinatamente ho obbedito, anche se avrei preferito che l'onorevole ministro avesse avuto una parola di risposta circa i rilievi di ordine costituzionale e di opportunità da me sollevati nella discussione generale su questo punto.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ella non era presente alla mia replica.

LUCIFREDI. Ho letto il suo intervento e ho visto che non se ne è parlato. (*Interruzione del Ministro Corona*). Niente di male, onorevole ministro. Mi preme, ripeto, che almeno il contenuto dell'emendamento possa essere accolto. Mi auguro che quelli che giudico eccessi di discrezionalità amministrativa attribuiti all'autorità competente, come è possibile rilevare dal testo del quarto comma.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

possano essere corretti dall'onorevole ministro in sede di applicazione, facendo il migliore uso possibile di questa discrezionalità la quale potrebbe prestarsi ad un uso non corretto e non conforme alla regola dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Grazie.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolicchi, Dossetti, Orlandi e Montanti hanno proposto:

di sostituire, al quinto comma, le parole: « nonché dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44 della presente legge », con le parole: « Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a cinquanta per ciascun circolo »;

di sostituire il sesto comma con il seguente:

« La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i quattrocento mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra cinquantamila e quattrocentomila abitanti o siano capoluoghi di provincia ».

L'onorevole Paolicchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

PAOLICCHI. Il primo emendamento concerne un problema di garanzia, e cioè che i circoli cinematografici non facciano proiezioni di carattere commerciale e siano rispettati gli scopi istituzionali.

Il secondo emendamento tende ad ampliare il numero delle sale da tre a quattro nelle città con un milione o più abitanti e da una a due in quelle con 500 mila o più abitanti.

I due emendamenti sono per altro collegati perché mentre da un lato si tende ad aumentare il numero delle sale cinematografiche, dall'altro si cerca di dare una maggiore garanzia affinché le sale rispettino gli scopi voluti dalla legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 31?

GAGLIARDI, Relatore per la maggioranza. Il primo emendamento Pagliarani al primo comma è da respingere perché la nozione di proiezione pubblica è già regolata da altre

norme. Il secondo emendamento Pagliarani è egualmente da respingere per impliciti evidenti motivi; analogamente l'emendamento aggiuntivo Pagliarani al secondo comma e gli emendamenti Ceravolo al quarto comma.

L'emendamento Greggi al terzo comma potrebbe anche essere accettato (può immaginare con quale piacere accoglierei un emendamento dell'onorevole Greggi, la cui fatica così intensa in questo dibattito meriterebbe qualche volta un giusto premio); sennonché, pur non essendovi motivi di principio, sarei contrario, onorevole Greggi, a che venissero modificati, con decreto del ministro, i criteri per la concessione di sale cinematografiche. Data la situazione in continua evoluzione, sarei più favorevole ad un decreto ministeriale almeno annuale. Ad ogni modo, se l'onorevole ministro non ha nulla in contrario, potremmo fissare il termine: « ogni due anni ». È evidente che il Governo tende a dare una estensione alle sue facoltà ed in questo senso l'onorevole Greggi è assolutamente governativo, e ne prendiamo atto con soddisfazione.

Mi dichiaro favorevole all'emendamento Lucifredi soppressivo al quarto comma.

Mi dichiaro favorevole agli emendamenti Paolicchi.

Sono invece contrario all'emendamento Greggi sostitutivo al sesto comma, mentre non ho obiezioni particolari da muovere all'emendamento Greggi aggiuntivo al sesto comma anche perché la disposizione in effetti non avrebbe alcun valore.

Circa l'emendamento sostitutivo Zincone all'ottavo comma, possiamo anche stabilire il termine di un anno, non essendovi difficoltà di principio: accetto quindi l'emendamento.

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. L'emendamento Lucifredi e il secondo emendamento Greggi al quarto comma sono identici.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha ritirato l'emendamento al quarto comma.

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Il relatore si era comunque dichiarato contrario.

GAGLIARDI, Relatore per la maggioranza. Ha ragione, signor ministro. Comunque, essendo stato ritirato, sono favorevole all'emendamento Lucifredi che comprende anche l'emendamento Greggi e questo nella convinzione che le parole: « particolari situazioni di esercizio » profilino un dubbio giuridico costituzionale non indifferente in ordine alla discrezionalità che deriva al ministro nell'approvazione del decreto circa l'apertura delle sale cinematografiche. Diventa evidentemente

una valvola di tale apertura da rendere, ripeto, il passaggio di queste parole estremamente delicato. Ecco perché sarei contrario a mantenere le parole: « particolari situazioni di esercizio » e quindi favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Se l'onorevole Greggi consente, si può effettuare un incontro a mezza strada, cioè a due anni, per quanto concerne la validità dei decreti che fissano i criteri per la concessione di autorizzazioni per nuove sale cinematografiche; anche precedentemente era fissato un periodo di un anno per l'emanazione del decreto del ministro in quanto si riteneva opportuno seguire da vicino la situazione del mercato. Prolungare il periodo a tre anni mi sembra eccessivo. Possiamo fare un esperimento sui due anni. Se l'onorevole Greggi concorda, in questo senso potrebbe essere mutato il suo emendamento.

Per tutti gli altri emendamenti condivido il parere del relatore per la maggioranza. Per l'emendamento Lucifredi devo fare una precisazione, se non un'ammenda a una lacuna della mia risposta in sede di replica, lacuna che fu determinata sia dall'ora tarda sia anche dall'assenza di chi aveva posto il problema. Nel corso di questa legge è avvenuto più volte che, come ho avuto occasione di dire magari in polemica con gli oppositori, si sia fatta un po' la politica della *surenchère*: quando il Governo ha proposto innovazioni, se ne sono volute ancora di maggiori. Così è successo per esempio per tutto il sistema della democratizzazione delle commissioni che decidono, così succede anche in questo campo. L'articolo 31 innova profondamente sulla legislazione precedente. La vecchia legge si limitava a dire che l'autorizzazione per la costruzione e la trasformazione di sale cinematografiche era subordinata al nulla osta del Ministero che fissava poi con proprio decreto e anno per anno, sentita la commissione del nulla osta stesso. La nuova legge precisa i limiti entro i quali il ministro può emanare il suo decreto. Il Ministero, cioè, non potrà fissare questi criteri a sua discrezione, facoltà che invece gli veniva riconosciuta dalla vecchia legge, ma dovrà porre nel decreto semplici norme di attuazione pratica di quanto viene ora stabilito precisamente nell'articolo 31. Naturalmente, nel caso delle sale cinematografiche bisogna tenere conto che si tratta di una situazione di mercato da seguire con attenzione. Il principio di un contenimento dell'apertura di nuove sale cinematografiche trova

il suo presupposto non tanto e non solo in una forma di protezionismo degli esercenti (categoria che d'altra parte non appare meno meritevole di tutela di quante altre costituiscono i diversi settori della cinematografia nazionale), bensì nella necessità di scoraggiare da un lato investimenti finanziari che non trovino rispondenza in effettive esigenze di un aumento dell'offerta di spettacoli e dall'altra di evitare, specialmente nei centri minori, il sorgere di nuove sale quando manchino le condizioni obiettive di frequenza del pubblico. Il che potrebbe tradursi in un dissesto delle sale vecchie e nuove, di cui non potrebbe avvantaggiarsi un normale andamento del mercato cinematografico.

A riprova che comunque l'amministrazione anche in questa materia ha tenuto premiente conto dei motivi di pubblico interesse che possono riscontrarsi nell'aumento della ricettività del numero delle sale cinematografiche, bastino le statistiche sulle autorizzazioni concesse nel decorso del tempo, previo parere di un'apposita commissione, e soprattutto i dati sulla consistenza dell'esercizio italiano, di cui è cenno nella relazione della maggioranza.

Ovviamente, nel fissare questi criteri bisogna anche tenere conto che vi sono talvolta situazioni eccezionali che possono sfuggire ai limiti precisi entro i quali questi criteri sono fissati per la prima volta e certo a titolo sperimentale per la loro efficacia in questo disegno di legge. L'onorevole Lucifredi, forte anche di una certa esperienza diretta in questo campo, fa ora la proposta di sopprimere le « particolari situazioni di esercizio ».

LUCIFREDI. Desidero sottolineare, onorevole ministro, che si tratta di una esperienza di molti anni.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Onorevole Lucifredi, ella mi conosce da molti anni e sa che sono un convinto sostenitore dello Stato di diritto. Ebbene, se l'espressione cui ella si riferisce suscita in lei il sospetto di una discrezionalità eccessiva, non posso che rimettermi al voto dell'Assemblea, non senza però far notare che la soppressione di questa disposizione di legge (che, ripeto, fissa nel complesso limiti precisi, prima inesistenti, alla facoltà del ministro di emanare il proprio decreto), può dare luogo ad inconvenienti che appunto si intendeva eliminare con l'espressione di cui ella chiede la soppressione.

Mi rimetto pertanto alla Camera, ripetendo che si tratta di una disposizione del tutto nuova e fortemente limitativa delle facoltà

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

discrezionali del ministro. Se la Camera intende respingere questa clausola che era stata concepita come una salvaguardia per particolari ed eccezionali situazioni, non ho nulla da obiettare.

Per gli altri emendamenti, concordo con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché gli onorevoli Pagliarani e Ceravolo non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i rispettivi emendamenti.

Onorevole Greggi, accetta la modificazione del suo emendamento proposta dalla Commissione e accettata dal Governo, nel senso di sostituire le parole: « ogni tre anni », con le altre: « ogni due anni »?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi al terzo comma, modificato dalla Commissione, diretto a sostituire le parole: « ogni anno », con le parole: « ogni due anni ».

(È approvato).

L'onorevole Greggi ha ritirato i suoi due emendamenti al quarto comma.

Onorevole Lucifredi, mantiene il suo emendamento al quarto comma, accettato dalla Commissione mentre il Governo si è rimesso alla Camera?

LUCIFREDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi, al quarto comma, diretto a sopprimere le parole: « particolari situazioni di esercizio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi, al quinto comma, diretto a sostituire le parole: « nonché dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44 della presente legge », con le parole: « Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a cinquanta per ciascun circolo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi, diretto a sostituire il sesto comma con il seguente:

« La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una

popolazione tra i quattrocentomila e un milione di abitanti ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra cinquantamila e quattrocentomila abitanti o siano capoluoghi di provincia ».

(È approvato).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento sostitutivo al sesto comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al sesto comma, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi alla Camera?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi, diretto ad aggiungere, dopo il sesto comma, il seguente:

« Potrà comunque essere sempre consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film per la gioventù anche nei comuni inferiori a 100 mila abitanti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zincone, diretto a sostituire, all'ottavo comma, le parole: « giorni 180 », con le parole: « un anno », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

In seguito alle votazioni fatte l'articolo 24 risulta del seguente tenore:

« La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione della autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'articolo 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coor-

dinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film per la gioventù, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a cinquanta per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i quattrocento mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra cinquantamila e quattrocentomila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

Potrà comunque essere sempre consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film per la gioventù anche nei comuni inferiori a 100 mila abitanti.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicita, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del di-

rigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 32.
BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le sale cinematografiche possono essere adibite a spettacoli misti, dandone notizia al Ministero per il turismo e lo spettacolo, previo nulla osta dei vigili del fuoco ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 33.
BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, nei comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate ad una Commissione così composta: dal sindaco del comune ove è ubicata la sala, che la presiede, da un ingegnere del genio civile, dall'ufficiale sanitario del comune. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1947 n. 635 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Greppi, Orlandi, Dossetti e Montanti hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « nei comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti ».

L'onorevole Greppi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GREPPI. Signor Presidente, la soppressione che con questo emendamento si propone, in riferimento ai comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, ha soltanto il ragionevole significato di equiparare tutte le sale agli effetti del sistema di controllo per la loro idoneità e la sicurezza. Ritengo che non si debba aggiungere altro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

GAGLIARDI, Relatore per la maggioranza. È favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Sono del pari favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greppi al primo comma, diretto a sopprimere le parole: « nei comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo della Commissione modificato dall'emendamento Greppi, ora approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale cinematografiche al fine di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero del

turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

In casi di urgenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 52 e previa istruttoria, il Ministro per il turismo e lo spettacolo richiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un solo comune ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali di lungo metraggio e di corto metraggio, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria nazionale della stagione cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto di sostituire, al primo comma, la parola: « variato », con la parola: « aumentato ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento di questo emendamento.

L'onorevole Greggi ha proposto, al primo comma, di sostituire le parole « entro il 30 giugno di ciascun anno », con le parole: « entro il 30 giugno del 1966 e successivamente ogni triennio ».

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GREGGI. Signor Presidente, illustro il mio emendamento nella speranza che si possa raggiungere un compromesso analogo a quello trovato poco fa.

Nell'articolo 35 si afferma che il ministro può variare ogni anno il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali. Tale norma esisteva anche nelle leggi precedenti, ma non è stata mai applicata; d'altra parte mi pare che essa sia applicabile per periodi di una certa lunghezza per dare

una garanzia ed un orientamento all'industria cinematografica. Per conto mio, sarei disposto a portare il numero degli anni da tre a due, ma non posso dichiararmi favorevole al sistema di permettere che si possa variare ogni anno il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali, e ciò perché significherebbe esporre inutilmente le condizioni del mercato a difficoltà. Per questi motivi sarei dell'avviso di elevare a tre anni, o eventualmente a due anni, il periodo entro il quale avere la possibilità di variare il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario all'emendamento Greggi in quanto l'articolo consente al ministro di avere in mano un importantissimo volano nel campo della cinematografia nazionale che è opportuno mantenga a sua disposizione anno dopo anno, e non ogni biennio o addirittura ogni triennio. Sono pure contrario all'emendamento Ceravolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento Greggi?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi dispiace di dover deludere l'onorevole Greggi, che si aspettava un compromesso anche in questa materia. Spero che le considerazioni svolte dal relatore (alle quali mi associo) lo abbiano convinto.

Oggi la cinematografia nazionale occupa fortunatamente sul mercato un numero di programmazioni che supera quello stesso che noi abbiamo fissato come limite di sicurezza. Ovviamente però la situazione di mercato può variare; quindi il ministro non ha bisogno di intervenire ogni anno, ma a lui deve essere lasciata la facoltà di farlo se varierà la situazione di mercato. Di fatto tale facoltà non mi risulta che sia stata esercitata finora; potrebbe essere esercitata qualora disgraziatamente le circostanze lo imponessero. Nel caso in cui si verificasse un periodo di congiuntura particolare o di crisi per la cinematografia italiana, è opportuno che il ministro di anno in anno abbia la facoltà di intervenire.

Sono quindi contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Ceravolo non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Mitterdorfer, Berloff e Ballardini hanno proposto il seguente articolo 35-bis:

« Nelle zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela, ai fini della programmazione obbligatoria, sono da considerare film nazionali quelli proiettati nella madre lingua di dette minoranze ».

L'onorevole Mitterdorfer ha facoltà di illustrarlo.

MITTERDORFER. Signor Presidente, lo spirito di questo nostro emendamento ritengo sia abbastanza chiaro. Nelle zone dove vivono minoranze etniche, con lingua materna diversa da quella italiana e che sono altresì tutelate da particolari accordi o da leggi speciali, non è possibile imporre la programmazione obbligatoria del film nazionale *sic et simpliciter* perché ciò sarebbe una lesione del diritto di queste minoranze ad assistere a proiezioni di film nella lingua materna.

Noi riteniamo che la formulazione del nostro emendamento risponda alla necessità di venire incontro alle particolari esigenze delle minoranze etniche. Aggiungo che la Commissione di studio per l'Alto Adige aveva fatto proposte che non sono le stesse come formulazione ma che comunque si proponevano di raggiungere lo stesso scopo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Mi sembra che l'emendamento sia dettato in effetti da motivazioni obiettive che vanno accolte.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Avrei bisogno di una precisazione: quali sono le zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela? Bisogna delegare al Governo la facoltà di precisare queste zone, perché potrebbe comunque esservi una minoranza, e non soltanto per esempio nelle regioni autonome come la Val d'Aosta o il Trentino-Alto Adige, a rivendicare un diritto di questa natura che estende fortemente i benefici concessi dallo Stato italiano ai film nazionali.

Inoltre chiedo che si faccia una precisazione anche per quanto riguarda l'estensione di questi benefici. Qui si chiede: « ai fini della programmazione obbligatoria ». Però per pro-

grammazione obbligatoria si vuole soltanto indicare la quota parte dei giorni in cui si gode degli abbuoni od anche il contributo di carattere statale? Perché se si riferisce agli abbuoni, allora credo che l'emendamento abbia conseguenze tali da poter essere accettato; se invece vuole riferirsi ai contributi che lo Stato dà ai film nazionali, evidentemente questa estensione non può essere presa in considerazione.

Mi rivolgo quindi all'onorevole Presidente per sapere se tale emendamento possa essere rinviato per una migliore formulazione.

PRESIDENTE. Accantoniamo allora l'articolo aggiuntivo 35-bis.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 36:

BIGNARDI, Segretario, legge:

« I film di cortometraggio e di attualità possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungo metraggio.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del lungo metraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film di attualità o del cortometraggio dopo la proiezione del lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

L'esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge, è nullo qualsiasi patto con il quale si conviene di corrispondere somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali di cortometraggio o di attualità ammessi ai benefici della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto, al primo comma, di sostituire la parola: « variato », con la parola: « aumentato ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

L'onorevole Greggi ha proposto di premettere il seguente comma:

« Gli esercenti sono tenuti ad integrare ogni spettacolo di lungometraggio con la proiezio-

ne di un film cortometraggio oppure di un film di attualità. Per 60 giorni ogni trimestre debbono essere proiettati cortometraggi oppure attualità nazionali ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GREGGI. Il mio emendamento aggiuntivo tende ad introdurre una norma che credo risponda ad esigenze oggettive del pubblico e dell'esercizio. Esso corrisponde anzitutto ad una finalità culturale: mi pare che se riuscissimo a far proiettare accanto a film che non hanno spesso grande valore culturale dei cortometraggi o dei cine-attualità, eleveremmo il tono medio delle proiezioni cinematografiche. D'altra parte soltanto imponendo questa programmazione noi garantiamo il pubblico, nel senso che se la Camera approva questo emendamento il pubblico sa, andando a vedere un cortometraggio, che ha il diritto di vedere o un cortometraggio o un film d'attualità. Si eviterebbe quindi quello che capita normalmente, cioè che l'esercente non proietti il cortometraggio o l'attualità che risultano dai « borderò » e per cui riceve gli abbuoni, mentre il pubblico si trova, senza possibilità di reazione, defraudato di qualcosa che gli spetterebbe. Quindi mi pare che questo articolo si inserisca nella politica generale di sostegno della cinematografia nazionale in tutte le sue forme.

Ripeto: è una integrazione che eleva il tono medio culturale della proiezione e rappresenta anche una garanzia per il pubblico.

In questo modo, infatti, evitiamo una continua evasione a questo dovere da parte degli esercenti, e quindi una continua truffa nei riguardi del pubblico il quale paga un biglietto che dovrebbe comprendere anche la visione di un cortometraggio di attualità, mentre al posto di esso è costretto a subire un'ossessiva pubblicità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calabrò, Grilli, Nicosia, Manco e Caradonna hanno proposto di premettere il seguente comma:

« L'esercente di sale cinematografiche per non decadere dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15 è tenuto a programmare un film a lungometraggio, un film a cortometraggio ed uno di attualità ».

Inoltre hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « di attualità ».

L'onorevole Calabrò ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CALABRÒ, Relatore di minoranza. Non sono tanto ottimista da sperare che i miei emendamenti abbiano la sorte dell'emenda-

mento Mitterdorfer accettato dal relatore e dal Governo. Tuttavia voglio spezzare una lancia a favore della programmazione obbligatoria del cinegiornale.

I cinegiornali sono stati tartassati in questa legge Corona, sono stati eliminati completamente. Ora il relatore ha affermato: vedrete che troveranno sbocco nei cinegiornali le prospettive pubblicitarie italiane. Stiamo infatti facendo questa triste esperienza; che anche i cinegiornali si riducono a pubblicità. Noi riteniamo invece che sia possibile la coesistenza dei cinegiornali con i telegiornali, per quanto più volte ciò sia stato negato in Commissione. Mi consentirà il signor Presidente di leggere qualche dato relativo alla diffusione dei cinegiornali negli altri paesi europei.

Nella Germania est esiste un cinegiornale finanziato dallo Stato che circola in ben 3.500 sale. Nella Germania federale esiste un cinegiornale statale, il quale pure dal 1964 riceve un contributo dello Stato. Nel Belgio (parlo dei paesi del mercato comune europeo che sono quelli che maggiormente ci interessano, se è vero che vogliamo costituire un mercato comune cinematografico europeo a dispetto del muro del centro-sinistra: il che è difficile) esiste un cinegiornale il quale gode di un contributo statale a percentuale: vi sono 400 sale. In Francia esistono ben cinque cinegiornali di cui quattro hanno il contributo statale, mentre il quinto ne è escluso perché straniero. Anche in Inghilterra è previsto il contributo statale.

L'Italia ha deciso di abolire il contributo al cinegiornale, mettendo così sul lastrico operai che lavoravano al cinegiornale e ponendo anche in difficoltà una scuola tecnica in cui si formavano operatori che poi davano un sensibile apporto al cinema italiano. Siamo l'unico paese del mercato comune europeo che abbia abolito il contributo al cinegiornale, mentre era stata formulata la proposta di dare ad esso un aiuto, semmai per rendere possibile la costituzione di un cinegiornale europeo, scambiando i pezzi filmati con gli altri paesi del mercato comune: cinegiornale europeo che poteva assumere una enorme importanza, poteva far conoscere uomini di questa Europa che si vuole costruire, cominciando così a creare la base per la formazione anche di una coscienza europea. Tutto questo non è stato possibile.

Ora noi vi chiediamo quanto meno di stabilire l'obbligatorietà per la proiezione dei cinegiornali. Con il nostro emendamento si vuole fare in modo che la programmazione

giornaliera completa di un cinematografo consili, anche di un cinegiornale; altrimenti nessun interesse ha l'esercente a proiettare il cinegiornale, sicché ne vedremo *sic et simpliciter* la morte.

D'altra parte non mi pare che questo possa essere in contrasto con qualche principio. Quali sono i motivi per cui voi negate la programmazione obbligatoria del cinegiornale? Sarei curioso di conoscerli. Del resto, i cinegiornali se fanno vedere ogni tanto qualcuno che taglia qualche nastro, questo qualcuno che taglia il nastro è di vostra parte, di parte governativa e non sarà mai di opposizione.

Questi sono i motivi che ci inducono ancora a spezzare disperatamente, malgrado questo muro — diciamo così — di incomprendimento, una lancia a favore della programmazione obbligatoria.

Nell'occasione, signor Presidente, mi consenta anche di rilevare che nel primo comma dell'articolo 36 è detto: « I film di cortometraggio e di attualità possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungometraggio ».

Onorevoli colleghi, che cosa significa ciò? Che se in un cinema capita un film che tiene il cartellone per sei mesi, per altrettanto tempo vedremo lo stesso cinegiornale?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Assolutamente no!

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RESTIVO

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 36?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Il relatore è contrario a tutti gli emendamenti perché tendono a reintrodurre la programmazione obbligatoria per le attualità, argomento sul quale già la Camera si è intrattenuta in sede di discussione generale e in sede di precedenti articoli. Si tratta, evidentemente, di un altro indirizzo, di tutt'altro indirizzo rispetto a quello che la legge ha fatto proprio e quindi esce, direi, dallo spirito della legge e contrasta con lo stesso.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il ministro vuol dire all'onorevole Calabrò che ha combattuto una lunga battaglia a favore dei cinegiornali, che non si è trattato affatto da parte del Governo e della

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

maggioranza di una sorta di spirito di persecuzione. La battaglia è stata anche combattuta in maniera molto chiara da parte del Governo per quello che concerne la motivazione. Abbiamo detto che bisognava riqualificare la spesa dello Stato nel settore cinematografico e che ci sembrava eccessivo togliere stanziamenti ad altri settori da noi giudicati più proficui e conservarli, invece, ai cinegiornali, di cui non si vuole certamente la morte, come non si vuole la morte di alcun prodotto che può affidarsi alla libera concorrenza e alla richiesta del mercato. I cinegiornali anzi, direi, hanno profittato di questa battaglia per farsi una popolarità anche polemica, sia pure deformando il volto di qualche ministro.

Ma, arrivati a questo punto, la questione è già decisa, onorevole Calabrò, decisa, come le ha ricordato il relatore per la maggioranza, con l'approvazione dell'articolo 15 e non può in questa sede essere ripresa in esame. Fra l'altro, finiremmo anche col danneggiare quei cortometraggi che invece vogliamo favorire come scuola di preparazione al prodotto cinematografico di lungometraggio. Per queste ragioni la pregherei di ritirare i suoi emendamenti, sui quali comunque esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, insiste per la votazione del suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Calabrò, insiste per la votazione dei suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CALABRÒ, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

GREGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. A questo punto, signor Presidente, pur non essendo completamente d'accordo sull'emendamento Calabrò, considerando la risposta che è stata data, la quale non ha distinto fra il mio emendamento, che tendeva a garantire il pubblico, da un emendamento che tendeva a reintrodurre una certa agevolazione per i cortometraggi, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Calabrò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Calabrò aggiuntivo di un comma all'inizio dell'articolo.

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Ceravolo non è presente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento soppressivo al primo comma.

Pongo in votazione il secondo emendamento Calabrò.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 36 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno presentato il seguente articolo 36-bis:

« Nei comuni e nelle frazioni inferiori ai 10.000 abitanti, per gli spettacoli cinematografici con o senza avanspettacolo nei quali il prezzo massimo lordo dei biglietti non superi lire 250, sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali i biglietti venduti fino alla concorrenza di un importo lordo di lire 20 mila giornaliero per il film parlato in lingua originale e di lire 10 mila per gli altri film, qualunque sia l'incasso totale della giornata. Nulla è innovato riguardo alla compilazione delle distinte di incassi regolata dalle vigenti leggi: in particolare la compilazione va eseguita anche per incassi totali giornalieri inferiori a lire 20 mila ».

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che lo abbiano ritirato.

Si dia lettura dell'articolo 37.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Gli abbuoni previsti dalla presente legge sono corrisposti all'esercente di sale cinematografiche all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per le proiezioni dei film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Nel caso in cui il film nazionale a lungometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria venga proiettato nello stesso spettacolo unitamente ad altro film a lungometraggio, il contributo di cui all'articolo 7 viene ridotto alla metà ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calabrò, Grilli, Nicosia, Manco e Caradonna hanno proposto di aggiungere, al primo comma dopo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

le parole: « altro film lungometraggio », le parole: « prodotto da paesi non membri della Comunità economica europea ».

L'onorevole Calabrò ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CALABRÒ, *Relatore di minoranza*. Il nostro emendamento tende ad introdurre una differenziazione tra i film prodotti nei paesi del mercato comune europeo e quelli prodotti da Stati che non aderiscono al M.E.C. Il nostro emendamento si colloca nell'ambito dello spirito della nostra proposta di legge, tendente a favorire la nascita di un mercato cinematografico europeo.

In vista dell'esigenza di favorire i film prodotti nei paesi del M.E.C. a differenza di altri, chiediamo che il nostro emendamento sia approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è contrario, in quanto non comprende che differenza debba in questo caso passare tra film prodotti entro e fuori dell'ambito del mercato comune europeo.

La norma in questione tende a stabilire quale deve essere il contributo dello Stato nel caso in cui siano proiettati nello stesso spettacolo due film, di cui uno riconosciuto nazionale e uno, invece, straniero. Può accadere che un lungometraggio nazionale non riesca a realizzare incassi consistenti ed allora lo si abbina ad un film straniero che presenta invece buone prospettive dal punto di vista commerciale. È evidente che questo abbinamento avverrebbe soltanto per potere fare usufruire il film nazionale del contributo su incassi di cui promotore è in realtà il film straniero.

Non comprendo pertanto perché in questo caso noi dovremmo dare per intero il contributo al film nazionale, una volta stabilito che il contributo stesso sia proporzionale agli incassi, quando chi procura gli introiti non è il film nazionale bensì quello straniero. Si è stabilita la norma di cui all'articolo 38 per evitare una sorta di sotterfugio che farebbe fatalmente aumentare i contributi dello Stato a tutti i film nazionali, indipendentemente dalle loro qualità anche spettacolari, il che non sarebbe oltretutto corretto nei confronti dell'erario dello Stato.

Ora non si possono evidentemente fare eccezioni, in caso di abbinamento, tra film prodotti nei paesi della Comunità economica

europea o in paesi ad essa estranei. Ella sa, onorevole Calabrò, che in materia il Governo italiano ha accolto le osservazioni formulate dalla commissione cinematografica della C.E.E. sulle quali ho avuto l'onore di riferire nel corso di questa discussione alla Camera, dando notizia della lettera inviata al nostro ministro degli esteri dal presidente della Commissione della C.E.E., Hallstein, nella quale osservazioni di tal genere, invece, non vi erano.

Per queste ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento Calabrò.

PRESIDENTE. Onorevole Calabrò, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CALABRÒ, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Servadei, Montanti, Amalia Miotti Carli e Orlandi hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I materiali impiegati nelle riparazioni, rifacimenti, ampliamenti e trasformazioni delle sale cinematografiche, nonché nella costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici, sono esenti dall'imposta di consumo di cui all'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ».

L'onorevole Servadei ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SERVADEI. L'emendamento ha lo scopo di favorire la trasformazione e il miglioramento delle sale esistenti e la creazione di sale nei comuni che ne sono sprovvisti.

Non vi è da preoccuparsi per l'onere che dall'approvazione dell'emendamento potrebbe derivare alle amministrazioni comunali in quanto, come è noto, il 75 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici va a

vantaggio dei comuni; questi, pertanto, verrebbero ampiamente compensati del minore introito delle imposte di consumo grazie all'aumento della quota di diritti erariali di loro spettanza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Servadei?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, pur rendendosi conto che con questo emendamento aggiuntivo viene di fatto sottratta un'entrata agli enti locali, sia pure in misura ridotta, ritiene di accettarlo nella misura in cui recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato che le sale cinematografiche sono assimilabili agli stabilimenti industriali e, come tali, soggette ad esenzioni fiscali in ordine al materiale per la costruzione delle stesse sale cinematografiche.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. È d'accordo per l'accettazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Servadei, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39 integrato dall'emendamento testé votato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.

Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla Commissione di cui all'articolo 51.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte di incasso (*borderò*), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato dal ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il ministro per le finanze.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila.

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo sanzioni fiscali.

PRESIDENTE. L'onorevole Righetti ha proposto, al quinto comma, di aggiungere, in fine, le parole: « nonché la percentuale di noleggìo ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Greppi, Dossetti, Orlandi e Montanti hanno proposto di aggiungere, dopo il quinto comma, il seguente:

« Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50 ».

L'onorevole Greppi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GREPPI. La nostra proposta è un complemento che si richiama per maggior chiarezza a norme di carattere fiscale già vigenti in materia di spettacolo; ha un carattere quindi di coordinamento e di coerenza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno presentato un emendamento diretto ad aggiungere dopo l'ultimo comma i seguenti:

« Qualora i reati di cui ai precedenti commi siano commessi in circostanze che comportino riduzione di tasse erariali, abbuoni, o contributi dello Stato ai sensi della presente

e delle precedenti leggi, le pene relative sono raddoppiate.

Ai fini del nono comma del presente articolo s'intendono conformi al vero le registrazioni o annotazioni riguardanti film a lungometraggio e a cortometraggio la cui proiezione non venga effettuata in tutti gli spettacoli giornalieri, salvo quanto disposto al settimo comma dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sostituito dall'articolo 18 della legge 31 luglio 1956, n. 897 ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 40?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole all'emendamento Greppi e contraria agli altri.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi associo alle considerazioni del relatore anche per ragioni di ordine formale, in quanto le questioni sollevate sono già state risolte con precedenti votazioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Righetti non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento al quinto comma.

Pongo in votazione l'emendamento Greppi, aggiuntivo di un comma dopo il quinto, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Ceravolo non è presente, si intende che abbia ritirato l'emendamento aggiuntivo dopo l'ultimo comma.

Pongo in votazione l'articolo 40 modificato dall'emendamento Greppi ora approvato.

(È approvato).

Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 40-bis:

« Nelle pubbliche sale cinematografiche è vietata la diffusione di comunicati commerciali, nonché la proiezione di cortometraggi pubblicitari per un periodo globale di tempo superiore a 5 minuti primi per ogni spettacolo giornaliero, fatta eccezione per la presentazione di spettacoli di prossima effettuazione nello stesso locale.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di verificare l'adempimento delle norme di cui sopra e di denunciare le eventuali trasgressioni alla Commissione di cui all'articolo 31, tramite il diretto superiore compe-

tente; i responsabili del servizio d'ordine nei locali di produzione cinematografica dovranno controllare sia il numero e la durata dei comunicati commerciali e dei cortometraggi pubblicitari, sia la proiezione del cortometraggio non pubblicitario eventualmente in programma ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che l'abbiano ritirato.

Si dia lettura dell'articolo 41.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« In difetto di accordi fra le organizzazioni di categoria interessate, con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, annualmente, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, sia nazionali che esteri.

La determinazione di cui al comma precedente prevederà le forme contrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di provincia.

Non è dovuta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata alla Società italiana autori ed editori, o ad altro ente che sia stato riconosciuto idoneo dal Ministero del turismo e dello spettacolo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calabrò, Grilli, Nicosia, Manco e Caradonna hanno proposto, in via principale, di sopprimere questo articolo; in via subordinata, di aggiungere i seguenti commi:

« L'introito sul quale vengono liquidati i premi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

La stessa S.I.A.E. provvederà mensilmente, con i fondi introitati dall'esazione dei diritti erariali, al pagamento al produttore del film degli importi maturati ».

L'onorevole Calabrò ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CALABRÒ, *Relatore di minoranza*. Ritiro l'emendamento soppressivo, da noi in realtà

non presentato e che figura erroneamente nello stampato.

Con l'altro emendamento chiediamo che sia accelerata la corresponsione dei ristorni ai produttori, come si fa per le altre categorie.

Il fine, di per se stesso, è esplicito; il relatore e il ministro conoscono il problema. Gran parte della crisi attuale è determinata dagli interessi passivi, in quanto a volte i produttori affrontano direttamente spese colossali, ma prima di riscuotere i ristorni devono attendere molti mesi, a volte anni. Ciò li costringe a ricorrere a prestiti: si forma così un peso di interessi passivi che schiaccia e spezza le gambe alla produzione nazionale.

Il fine, lo spirito di questo emendamento è quello di accelerare le procedure e di far sì che la produzione venga alleviata. Si tratta, in realtà, dell'unico settore del campo cinematografico che sia il più incerto, perché mentre l'esercizio e l'industria tecnica vera e propria sono oggi più tranquilli, la produzione vive in uno stato di aleatorietà con l'attuale sistema. Bisognerebbe studiare un sistema per far sì che al produttore giungano al più presto possibile i ristorni maturati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « sentita la », con le parole: « su conforme parere della ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Usvardi, Montanti, Orlandi e Dossetti hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « sia nazionali che esteri », con le parole: « a prescindere dalla loro nazionalità ».

DOSSETTI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOSSETTI. Si tratta soltanto di migliorare la dizione dell'articolo. Nel primo comma dell'articolo 41 si fa riferimento alla determinazione delle modalità e delle percentuali per il noleggio dei film. Noi proponiamo che, in difetto di accordi tra le categorie interessate, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, possano essere annualmente determinate le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro nazionalità. Tutto questo al fine di evitare la distinzione tra film nazionali ed esteri, che viceversa è utile per altri aspetti del provvedimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 41?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo innanzitutto all'onorevole Calabrò la mia soddisfazione per avere egli ritirato l'emendamento soppressivo, che non aveva significato.

La buona volontà che emerge dall'emendamento aggiuntivo Calabrò a nostro avviso è male orientata, nel senso che, in un rapporto puramente privatistico, qual è quello che intercorre fra produttore e noleggiatore, si intende introdurre un *tertium* che, a nostro avviso, crea difficoltà anche di ordine giuridico-costituzionale.

Ecco perché, mentre la disposizione di cui al primo comma proposto dall'onorevole Calabrò ritengo sia già prevista in altro articolo del presente provvedimento, devo respingere il secondo comma. La Commissione comunque, è contraria all'emendamento.

La Commissione è favorevole all'emendamento Usvardi, rappresentando esso sicuramente un chiarimento.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Condivido le opinioni espresse dal relatore. Vorrei che l'onorevole Calabrò non si meravigliasse del rifiuto di accettare il suo emendamento. Il problema effettivamente esiste, e nessuno più di me è favorevole a che i contributi disposti in questo come in altri campi, vengano rimessi al più presto agli aventi diritto.

Senonché qui esistono un problema di procedura ed un problema di controllo e di garanzie sul pubblico denaro. Non può una società privata eseguire una gestione *extra* bilancio: mancherebbero tutte le forme di cautela e di garanzia prescritte dalla legge di contabilità generale dello Stato. Se riuscissimo a trovare un sistema, attraverso cui la tutela del pubblico denaro fosse garantita, e nello stesso tempo si potesse provvedere con sollecitudine a consegnare agli aventi diritto i contributi loro spettanti, nessuno sarebbe più favorevole di me, ad una siffatta norma.

Onorevole Calabrò, ella sa che per favorire l'applicazione del disegno di legge sono previsti alcuni meccanismi tesi ad affrettare la procedura della composizione dei contributi statali.

Per questi motivi il Governo, pur apprezzando lo spirito dell'emendamento, si dichiara contrario allo stesso, che si presenta per di più con caratteri di dubbia costituzionalità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Ceravolo non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Usvardi accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Calabrò, insiste sul suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CALABRÒ, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'intero testo dell'articolo 41 con l'emendamento Usvardi testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Per cinque esercizi finanziari successivi, a partire da quello del 1965, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali la somma di lire 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1965, di lire 950.000.000 per l'esercizio finanziario 1966 e di lire 1.000.000.000 per ciascuno dei tre esercizi successivi, da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330.

I piani di utilizzazione di tale somma saranno predisposti dal consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema ed approvati con decreto del ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato dei ministri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2.

Gli atti compiuti dall'Ente autonomo di gestione per il cinema nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecarie e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zincone, Botta e Emilio Pucci hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

L'onorevole Zincone ha facoltà di illustrare questo emendamento:

ZINCONE, *Relatore di minoranza*. Non ho certamente molta speranza di vedere accolto l'emendamento. La sua presentazione ha avuto solo un fine: che rimanga agli atti, pur respinto dalla maggioranza.

In realtà noi non pensiamo che i quasi cinque miliardi che si vogliono spendere in questo modo a favore degli enti di gestione di Stato siano bene spesi. E ciò non perché siamo contrari o perché abbiamo sentimenti di odio — come direbbe l'onorevole ministro — verso Cinecittà o altro. Noi abbiamo insistito, sia in Commissione sia in aula durante la discussione generale, nell'affermare che l'indirizzo che si vuole imprimere a questi enti e, secondo noi, sbagliato. Non si tratta, com'è evidente, di antipatia verso questo o quell'ente: è questo ulteriore allargamento di una statalizzazione del settore, è il fatto che siano stati creati organi amministrativi politicizzati che ci portano a diffidare di queste spese. Anche perché dopo questi cinque anni, la spesa pluriennale a carico del bilancio dello Stato certamente si trasformerà in spesa perpetua.

Noi cerchiamo quindi di evitare una cristallizzazione di spesa. Ne riparleremo fra cinque anni, magari, allorquando, forse l'onorevole La Malfa (che qui non vedo) dirà in piccolo, sugli enti di gestione cinematografici, le stesse cose che ora va dicendo sull'« Enel ».

Ripeto, tutto ciò, sempre senza odio verso l'istituto Luce né verso Cinecittà. E come se votassimo contro la somministrazione di alcole ai bambini: non già contro i bambini ma contro chi vuole dare ad essi l'alcole.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« Tutti i poteri, i compiti e le attribuzioni già esercitati dal Ministro e dal Ministero per le partecipazioni statali nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, sono devoluti al Ministro e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Lo statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo comma, è sostituito da quello contenuto nella tabella 1 allegata alla presente legge.

A partire dal prossimo esercizio finanziario il fondo di dotazione dell'Ente autonomo

di gestione per il cinema, di cui all'articolo 5 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, è aumentato ogni anno, per un periodo di cinque anni, di una somma versata dal Tesoro dello Stato, pari all'1,75 per cento dell'introito lordo conseguito in Italia dagli spettacoli cinematografici nel precedente anno solare, come certificato dalla Società italiana autori ed editori. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, l'Ente provvederà, entro e non oltre il 30 settembre 1965, alla costituzione di due società per azioni, di ciascuna delle quali sottoscriverà almeno l'80 per cento delle partecipazioni azionarie, aventi per oggetto principale l'una, la distribuzione, la propaganda e la diffusione in Italia e all'estero dei film nazionali, l'altra, la gestione di esercizi cinematografici.

Il restante 20 per cento delle partecipazioni azionarie di ciascuna delle suddette società potrà essere sottoscritto esclusivamente dalla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e dalle società al cui capitale l'Ente autonomo di gestione per il cinema o la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro partecipino in misura superiore al 50 per cento.

La cessione delle azioni o quote di proprietà dell'ente, di proprietà di società al capitale delle quali il medesimo partecipi ovvero di proprietà della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è, in ogni caso, limitata al 35 per cento delle rispettive originarie partecipazioni ed è soggetta all'autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con la Commissione superiore per la cinematografia ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 42 ?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Debbo innanzi tutto esprimere il mio parere contrario all'emendamento Zincone ed anzi, come relatore, manifestare nel contempo una certa meraviglia per la sua gravità. Confesso che non mi sarei aspettato tanto dall'onorevole Zincone, che pure ha dato alla discussione del disegno di legge un particolare contributo.

Nell'articolo che l'onorevole Zincone propone di sopprimere sono contenuti due strumenti che si propongono di assolvere a vecchie e a nuove funzioni in modo non lesivo

della libera iniziativa ma sussidiario e integratore rispetto a questa.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento Zincone. Credo che gli argomenti addotti dal presentatore a sostegno di esso meritino da parte del Governo una breve replica. Certo qui non si tratta di odio preconcepito, onorevole Zincone. L'espressione può essere usata soltanto quando polemicamente si sia prima adoperata, come è successo ieri, la parola « amore ». Si tratta di posizioni politiche.

Non mi stupisco che il gruppo liberale non sia favorevole agli enti di Stato, che tuttavia esistono, che questa legge non inventa e che, anzi, precedenti leggi hanno previsto con compiti specifici. Mi meraviglia però che da parte del gruppo liberale, che è tutore dello Stato di diritto e quindi della certezza delle leggi, non si faccia un'osservazione molto semplice: che è del tutto inopportuno, e forse poco serio per uno Stato, avere enti, avere una legge, fissare compiti e non attribuire a questi enti nessuno stanziamento, come è successo sinora, perché essi possano assolvere a funzioni che la legge prescrive.

Oggi questo disegno di legge finalmente attribuisce all'ente di gestione per il cinema gli stanziamenti necessari per iniziare la sua attività, per compiere i doveri previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330.

Ed è perciò anche non giusto richiamarsi alle osservazioni fatte dall'onorevole Righetti in altra sede perché qui non si tratta di colmare deficit precostituiti; si tratta di assolvere a funzioni che non si sono mai potute adempiere perché mancavano da parte dello Stato gli stanziamenti necessari.

Noi crediamo che l'intervento dell'ente di gestione e delle società da esso controllate possa costituire uno stimolo anche nei confronti della produzione privata.

Abbiamo detto nei primi articoli della legge che vogliamo che gli enti di Stato rispondano a criteri di conduzione economica; ci auguriamo che vi sia in tal maniera, attraverso anche il concorso dell'ente pubblico accanto alla produzione privata, la possibilità di un elevamento della produzione nazionale: è l'obiettivo che tentiamo di perseguire attraverso tutto il meccanismo e gli istituti della legge.

Per questi motivi — e ben comprendo le ragioni politiche che determinano la proposta di una misura così drastica come quella che

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

ci ha fatto l'onorevole Zincone, di sopprimere cioè l'intero articolo 42 — prego la Camera di voler respingere questo emendamento al quale mi dichiaro, a nome del Governo, contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Zincone, mantiene il suo emendamento soppressivo dell'articolo 42, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZINCONI, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Ceravolo non è presente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Alatri, Luciana Viviani e Lajolo hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 42-bis:

« Lo Statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, è sostituito da quello contenuto nella tabella 1 allegata alla presente legge ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che lo abbiano ritirato.

Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 42-bis.

« L'Ente autonomo di gestione per il cinema, attraverso una sua organizzazione di noleggio curerà una diffusione capillare, in specie nei comuni minori e a prezzi di concorrenza, di film italiani e stranieri ai quali la Commissione, di cui all'articolo 48 della presente legge, abbia conferito premi o attestati di qualità. Tali film, trascorso un periodo di tre anni, passeranno in distribuzione all'Ente autonomo di gestione per il cinema che si assumerà l'onere della differenza tra il ricavo della distribuzione e il prezzo di mercato da pagare al produttore ».

ART. 42-ter.

« All'Ente autonomo di gestione spetta la distribuzione dei film di carattere scientifico e didattico di cui promuoverà anche la distribuzione o direttamente o mediante finanzia-

menti, di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica e con il Ministro della pubblica istruzione, per quanto è di loro competenza ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che li abbiano ritirati.

Si dia lettura dell'articolo 43.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« La Cineteca nazionale esistente presso il Centro sperimentale di cinematografia continuerà ad operare nell'ambito del Centro stesso.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, sarà modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografia e saranno emanate le norme per il funzionamento della Cineteca.

Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge restano, in caso di ammissione, acquisite da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cineteca nazionale esistente presso il Centro sperimentale di cinematografia.

La prima proiezione in pubblico, nel territorio della Repubblica, dei film stranieri di lungometraggio, è subordinata alla avvenuta consegna, da parte dell'interessato, di una copia nuova, in edizione originale, alla Cineteca nazionale, che rilascia apposita ricevuta liberatoria.

La Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al terzo e quarto comma, o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalità commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna.

Della stessa facoltà può avvalersi in qualsiasi momento, limitatamente ai film di nazionalità italiana, il Ministero del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali, in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

Il patrimonio filmografico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazio-

nale per incrementare il proprio patrimonio filmografico ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro su conforme parere della commissione centrale per la cinematografia, presenterà tre disegni di legge, uno per la modifica dello statuto del Centro sperimentale di cinematografia, uno per la regolamentazione del funzionamento della cineteca e il terzo per la modifica dello statuto della Unitalia film ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiamo rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Biagioni ha proposto di sostituire il terzo e quarto comma con i seguenti:

« Le copie dei film lungometraggio presentati per il rilascio dell'attestato di qualità di cui all'articolo 8, in caso di conferimento dell'attestato, e le copie dei film di cortometraggio ai quali ai sensi dell'articolo 11 viene assegnato il premio di qualità, restano acquisite da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cineteca nazionale esistente presso il Centro sperimentale di cinematografia.

I proprietari dei diritti di sfruttamento dei film nazionali ai quali non è stato riconosciuto l'attestato di qualità e dei film esteri sono tenuti, su richiesta della Cineteca nazionale, a consegnare una copia del film al prezzo di costo della copia stessa ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 43?

GAGLIARDI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria ad ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Anche il Governo è contrario ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Ceravolo e Biagioni non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto il seguente articolo 43-bis:

« Qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla prima proiezione pubblica di un film in Italia, certificata dalla Società italiana autori ed editori, tutta la pubblicità e gli stessi manifesti dei film dovranno contenere, in evidenza, l'indicazione che trattasi di riedizione, accompagnata dal titolo con il quale il film era stato presentato in occasione della prima proiezione, ove tale titolo sia stato modificato ».

Poiché non sono presenti, si intende che lo abbiano ritirato.

Gli onorevoli Ceravolo, Pigni, Alini, Valori, Cacciatore, Naldini, Passoni, Menchinelli, Raia e Sanna hanno proposto il seguente articolo 43-bis:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del turismo e dello spettacolo e delle partecipazioni statali, saranno modificati gli statuti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società da esso dipendenti, in modo da democratizzarne le strutture immettendo nei rispettivi consigli di amministrazione i rappresentanti delle categorie dei lavoratori, degli autori, dei tecnici cinematografici, in misura non inferiore ai due terzi dei componenti effettivi dei consigli stessi ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che lo abbiano ritirato.

Si dia lettura dell'articolo 44.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti.

titi, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni simili non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'associazione stessa ed all'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnate da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonché di quelli, anche se sprovvisti di nulla osta di circolazione, loro forniti dalla Cineteca nazionale, dalla Cineteca italiana, da enti ed istituti culturali italiani ed esteri nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata della addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 40 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha proposto:

di sostituire, al primo comma, le parole: « tre anni », con le altre: « due anni »;

di sostituire, al terzo comma, la lettera c) con la seguente: « c) avere come soci persone esclusivamente di età non inferiore ai 18 anni, oppure persone esclusivamente di età non superiore ai 18 anni »;

di sopprimere, al settimo comma, le parole: « anche se sprovvisti di nulla osta di circolazione ».

L'onorevole Greggi ha sostituito quest'ultimo emendamento con il seguente:

al settimo comma, sostituire le parole: « anche se sprovvisti », con le altre: « anche se non ancora provvisti ».

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GREGGI. Il primo emendamento si riferisce al giuoco dei termini sui quali abbiamo già discusso, e propone di ridurre da tre a due anni il periodo di tempo minimo di funzionamento dei circoli di cultura cinematografica per il riconoscimento delle associazioni nazionali. Con questo riconoscimento creiamo qualche cosa di nuovo e certamente di positivo nella legge. Mi pare che il periodo di tre anni sia troppo lungo e non aiuti un processo di sviluppo di queste associazioni, che invece da questa legge potrebbero essere aiutate a svilupparsi. D'altra parte mi pare che fissando il termine di tre anni noi creeremmo una sorta di situazione di privilegio per le associazioni attualmente esistenti e rinvieremmo di tre anni la possibilità di sorgere di nuove associazioni, che potrebbero avere anche carattere regionale o interregionale. Quindi, ridurre da tre a due anni il suddetto periodo di tempo significa lasciare un congruo margine temporale perché queste associazioni dimostrino la loro vitalità.

Il secondo emendamento è di particolare importanza. Non so se altri colleghi abbiano ricevuto sollecitazioni in proposito. La legge prevede il riconoscimento di associazioni nazionali di cultura soltanto per gli adulti e non prevede la possibilità che sorgano associazioni per la diffusione della cultura cinematografica che comprendano i minori di 18 anni, tenendo distinti, dato il carattere delle associazioni e della loro attività, i minori dai maggiori. Il mio emendamento, che vorrei che fosse considerato con attenzione dagli onorevoli colleghi, prevede unicamente la possibilità che nascano associazioni nazionali di cultura cinematografica anche se i soggetti attivi, praticamente i partecipanti, siano giovani inferiori ai 18 anni. Noi abbiamo sempre sentito parlare dell'opportunità di creare una coscienza cinematografica e di educare il

pubblico al cinema. A me pare che noi dovremmo aiutare ciò favorendo il sorgere di associazioni, evidentemente dirette da adulti, che si propongano di orientare di fronte al fenomeno cinematografico anche i minori. Perciò raccomando il mio emendamento alla particolare attenzione dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro.

L'altro emendamento è di natura completamente diversa: esso tende ad eliminare una sorta di immunità penale che noi garantiremmo a queste associazioni consentendo loro di proiettare anche film che non abbiano avuto il visto della censura, che noi sappiamo essere oggi limitato soltanto a quanto riguarda il buon costume. A me pare che questa sia una immunità penale assolutamente ingiustificata.

Come ha annunciato il Presidente, ho presentato un ulteriore emendamento al settimo comma, che viene pertanto a sostituire il mio precedente emendamento allo stesso comma che considero superato. Con questo nuovo emendamento propongo di sostituire le parole: « anche se sprovvisi », con le altre: « anche se non ancora provvisi ».

In definitiva, sono del parere che queste associazioni culturali possano proiettare qualsiasi film fino a quando non intervenga un divieto da parte degli organi statali competenti. Qualora si dichiari che un determinato film è contrario al buon costume (oggi la censura in Italia si limita, giustamente, soltanto a questo) e il farlo circolare è un reato, non trova alcuna giustificazione la norma introdotta nella legge quasi a costituire una sorta di immunità penale. Inoltre, la disposizione in parola potrebbe aprire la via ad una serie di illegalità, di evasioni e di abusi.

Raccomando quindi vivamente all'attenzione della Commissione e del Governo questi emendamenti, nella speranza che essi siano accolti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zincone, Botta e Emilio Pucci hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « almeno dieci province » le parole: « oppure in almeno tre città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti ».

L'onorevole Zincone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZINCONE, Relatore di minoranza. Questo emendamento non ha un carattere diciamo così metropolitano, ma tende a prospettare la considerazione che città con popolazione superiore ai 500 mila abitanti (come, ad esempio, Milano, Roma e Torino) possono rivestire un'importanza culturale uguale, se non superiore, a quella che è dato riscontrare

in un determinato numero di province. Pertanto, i rispettivi circoli di cultura cinematografica meriterebbero di essere annoverati tra quelli che hanno diritto al riconoscimento di cui parla l'articolo 44.

Credo che l'emendamento non disturbi lo spirito dell'articolo né per il suo significato né per la sua importanza. Mi auguro pertanto che venga approvato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto, al quinto comma, dopo le parole: « in relazione », sostituire le parole: « al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti alla associazione stessa ed all'attività svolta nell'anno precedente », con le parole: « all'attività svolta nell'anno precedente da ciascuna associazione, indipendentemente dal numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'associazione stessa ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Calabrò, Grilli, Nicosia, Manco e Caradonna hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « funzionanti da almeno tre anni ».

L'onorevole Calabrò ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CALABRÒ, Relatore di minoranza. Se lo spirito di questo disegno di legge è rivolto alla diffusione della cultura cinematografica e al miglioramento della qualità dei film prodotti, non comprendo la ragione per cui l'assistenza ai circoli cinematografici debba essere limitata a quelli funzionanti da almeno tre anni. Non vedo, infatti, perché la diffusione della cultura cinematografica debba essere impedita per quanto concerne i circoli in attività da un anno o anche meno.

Credo che sarebbe necessario sopprimere questa disposizione, naturalmente adottando tutti i provvedimenti atti ad evitare ogni abuso. È proprio a questo fine che tende il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maulini, Pagliarani, Vestri e Borsari hanno proposto, al settimo comma, di sopprimere le parole: « in sale debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 31 ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Bertè, Greppi, Orlandi e Montanti hanno proposto, al settimo comma, di sostituire le parole da: « dalla cineteca nazionale » fino alla fine, con le parole: « dalle cineteche o da altri istituti culturali che be-

neficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'articolo 45, nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere ».

L'onorevole Bertè ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERTÈ. Nei precedenti commi di questo articolo sono riconosciuti e sistemati giuridicamente i circoli di cultura. Per la loro caratterizzazione culturale questi circoli possono proiettare, a fini prettamente culturali, anche film che siano sprovvisti di nulla osta di circolazione. È chiaro però che, di fronte a questa realtà che sta per essere giuridicamente riconosciuta, deve essere rigidamente tutelata la dignità culturale della fonte che fornisce le pellicole.

Questa è la motivazione dell'emendamento. In altri termini le fonti provviste di sufficiente dignità culturale sono le cineteche e, in senso restrittivo, quegli istituti culturali che beneficiano di contributi statali, sulla base della definizione contenuta nel successivo articolo 45.

Sembra ai proponenti dell'emendamento che con tale formulazione si sia trovato un sufficiente equilibrio tra un criterio di larghezza, dovuto alle esigenze della cultura, e il necessario rigore selettivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maulini, Luciana Viviani, Pagliarani, D'Ippolito, Seroni, Vianello, Loperfido, Leonilde Iotti, Speciale e Matarrese hanno proposto, al settimo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 31 non è prevista per le sale che proiettano film a passo ridotto ».

Poiché nessuno dei proponenti è presente, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Gli onorevoli Amalia Miotti Carli, Greppi, Orlandi e Montanti hanno proposto:

di aggiungere, dopo l'ottavo comma, il seguente:

« Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attività rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento della funzione di tali circoli è demandata, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione »;

e di aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà essere rispettato dai circoli di

cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che siano sprovvisti di nulla osta di circolazione ».

L'onorevole Amalia Miotti Carli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MIOTTI CARLI AMALIA. Il primo emendamento, quello all'ottavo comma, ha lo scopo di chiarire che le esenzioni fiscali sono estese anche ai circoli per l'educazione cinematografica vera e propria, ossia a quelli che svolgono attività di didattica cinematografica, di cinema sperimentale, scientifico, di cinema per lo studio del linguaggio, dei colori e dei suoni, la cui attività è riconosciuta dai provveditori agli studi. In altri termini il nostro emendamento ha una funzione di chiarimento.

Con il nostro secondo emendamento proponiamo che il divieto di accesso per i minori di anni 18 debba essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica. Poiché potrebbero esservi soci aventi l'età di 16 anni, con questo emendamento noi cerchiamo di raggiungere lo scopo di evitare che a tali soci, con poca coscienza e poco senso civico e morale, siano fatti vedere film proibiti nei locali pubblici. Chiediamo, in altri termini, il nulla osta di circolazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 44 ?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Innanzitutto vorrei fare una precisazione di fondo ai colleghi Greggi e Calabrò, i quali insistono nel voler ridurre le garanzie per la partecipazione alle agevolazioni previste dal presente disegno di legge in favore dei circoli di cultura, appellandosi (soprattutto il collega Calabrò) al fatto che lo spirito della legge intenderebbe appunto favorire queste esigenze culturali, motivo per il quale non si giustificerebbero queste condizioni e queste garanzie.

Il discorso sarebbe abile, se non mostrasse il fianco. Ed il fianco è precisamente questo: l'onorevole Calabrò mi consenta di dire che la vera cultura non si improvvisa in seguito all'approvazione di un disegno di legge. È evidente quindi che le garanzie sono poste proprio per evitare che l'improvviso ridestarsi di attività e di iniziative, dovute esclusivamente alla volontà ed al desiderio di fruire di provvidenze legislative, inflazioni la vera cultura. Infatti, chi aveva l'intenzione di fare cultura cinematografica, lo ha sempre fatto anche nei periodi in cui, mancando queste provvidenze, le iniziative erano particolarmente difficili, dure, impegnative e chiedevano

ai soci di pagarsele fino in fondo. Non è che ora non continueranno più a pagarsele, ma certamente oggi avranno una vita più facile così come opportunamente questa iniziativa legislativa prevede.

Ecco perché manteniamo ferma l'impostazione del disegno di legge e respingiamo tutti gli emendamenti Calabrò, Greggi e Zincone che tendono a modificarlo.

In particolare la Commissione respinge gli emendamenti Greggi e Zincone al primo comma, l'emendamento Greggi al terzo comma (che del resto trova accoglimento, sia pure implicito nell'emendamento Miotti), l'emendamento Ceravolo al quinto comma, e l'emendamento Greggi al settimo comma. Mi rendo conto della preoccupazione che ha mosso questo emendamento, ma d'altra parte la cultura richiede questa libertà, per cui vi sono opere filmiche che non hanno circolazione commerciale che molte volte giungono ai circoli di cultura prima di essere sottoposte alla commissione di censura. Esisteva in precedenza una disposizione simile che non ha dato luogo a gravi inconvenienti e che penso vada riconfermata. La Commissione non accetta, inoltre, i due emendamenti Maulini al settimo comma. Accetta l'emendamento Bertè, sostitutivo al settimo comma, e i due emendamenti Miotti Carli Amalia, perché configurano opportunamente, come ha detto l'onorevole Miotti Carli, le debite garanzie per la partecipazione dei minori, e, come ha bene detto il collega Bertè, consentono alle cineteche di aprirsi a tutte le iniziative culturali; in una parola, emendano l'articolo migliorandolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Desidero far rilevare alla Camera che qui ci troviamo di fronte ad uno degli articoli che più profondamente innovano nella legislazione cinematografica, la quale essenzialmente si propone di aiutare gli strumenti della cultura cinematografica nel nostro paese.

Naturalmente è da evitare in questo campo leggerezza di giudizio e facilità di ammissione ai contributi o comunque al sostegno statale. E per questo che non sarei favorevole ad allargare i limiti e le possibilità di ammissione secondo le proposte che vengono fatte negli emendamenti, che già del resto il relatore per la maggioranza ha respinto.

Forse potremmo essere meno severi con l'onorevole Greggi, se si volesse (per questo mi rimetto e alla Commissione e alla maggioranza) venirgli ancora incontro per quanto riguarda l'attività interna delle associazioni di cultura, ma non oltre.

Concordo comunque con il relatore per la maggioranza e mi dichiaro favorevole agli emendamenti Bertè e Miotti Carli, contrario a tutti gli altri. Mi rimetto alla Camera, come ho detto, per l'emendamento Greggi al primo comma.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Desidero richiamare l'attenzione della Camera su un punto fondamentale di questo disegno di legge, toccato dagli emendamenti Greggi al settimo comma e Miotti Carli Amalia aggiuntivo finale.

Il relatore ha detto che ci troviamo dinanzi a circoli di cultura, e siamo d'accordo; ma questi circoli hanno un materiale vastissimo da esaminare e non vi è alcuna necessità che si mettano ad esaminare pellicole le quali non abbiano ancora avuto il visto della commissione. Si tratta di circoli che possono nascere sotto l'insegna di circoli di cultura ma possono diventare circoli di deformazione morale e sociale.

Pertanto, se la legislazione italiana stabilisce che in una pubblica sala non è consentita la proiezione di un film se esso non ha il permesso di circolazione, tanto meno dobbiamo consentire la proiezione in una sala privata dove non vi sono quelle garanzie di socialità, di moralità, di ordine pubblico che esistono invece nelle sale pubbliche. Richiamo quindi veramente l'attenzione del relatore e della Camera su questo emendamento. Quando l'onorevole Greggi propone che per quelle pellicole che non abbiano il permesso di circolazione non sia consentita neppure la proiezione nei circoli di cultura, mi sembra che tocchi un punto fondamentale che incide profondamente sulla realtà sociale italiana. D'altra parte la norma non danneggia la cultura, in quanto i circoli di cultura hanno migliaia di pellicole da esaminare.

Sono poi perfettamente d'accordo sugli emendamenti Miotti Carli Amalia, come pure — vi accenno poiché si tratta di una questione connessa — sulla soppressione dell'articolo 44-bis. Infatti ci troviamo dinanzi a questa situazione. Vi è una precisa incongruenza nella dizione del testo della Commissione: prima si dice che è permessa nei circoli di cultura la proiezione di pellicole che non abbiano permesso di circolazione, sulle quali cioè non sia stato espresso un giudizio; e poi che per i film vietati ai minori degli anni 18 la direzione dei circoli è tenuta a rispettare l'applicazione del divieto. Ma come si può applicare il divieto dal momento che non

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

si sa se essi siano o non siano permessi ai minori di anni 18?

Quindi in via principale noi siamo favorevoli all'emendamento Greggi che ha un valore fondamentale, in via subordinata accogliamo gli emendamenti Miotti Carli Amalia che sono assolutamente necessari per porre riparo ad una incongruenza contenuta nel testo della Commissione.

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Riconfermo quanto ho già avuto modo di esprimere mi pareva con sufficiente chiarezza, e precisamente che con gli emendamenti Miotti Carli Amalia si realizza anzitutto il divieto che i minori di anni 18 possano assistere nei circoli di cultura a film che dinanzi alle apposite commissioni abbiano avuto un divieto.

TOZZI CONDIVI. E se il parere non è stato espresso?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Che cosa accade invece per l'altro emendamento che l'onorevole Tozzi Condivi vorrebbe sostenere, cioè per l'emendamento Greggi inteso a sostituire le parole: « anche se sprovvisi » con le parole: « anche se non ancora provvisi »? Innanzi tutto si compie un passo indietro rispetto al passato, e il passato per quanto ne sappiamo — modestamente crediamo di saperne abbastanza: non vogliamo dire di più degli altri colleghi, ma perlomeno altrettanto — non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

Ma vi è una difficoltà di fatto, ed è questa. Quando nell'articolo 45 parliamo dei film depositati presso le cineteche nazionali o comunque presso le cineteche che siano sostenute, finanziate dall'intervento dello Stato, quando parliamo di istituti culturali e di ambasciate straniere, di fatto poniamo l'accento su materiale cinematografico che non sempre, non tutto — ad esempio vi sono anche pellicole prodotte, montate a pezzi, pellicole risalenti a 20-30 anni fa — ha avuto il visto di censura perché non è più in commercio, non ha più motivo di essere sottoposto alla censura e d'altra parte la parte del materiale cinematografico che i circoli culturali conoscono, valutano e apprezzano e come tale talvolta chiedono sia proiettato.

Ecco perché, pur rendendomi conto di alcune preoccupazioni dell'onorevole Tozzi Condivi, per la verità, ripeto, non confermate dai precedenti legislativi, confermo la mia contrarietà all'emendamento Greggi perché vieterebbe ai circoli di cultura la possibilità di

vedere proiettate talune pellicole che necessariamente non hanno avuto il nulla osta e non perché fossero ai margini della nostra civiltà, ai margini delle regole morali o altro, ma perché non costituiscono materiale da sottoporre alla verifica censoria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento sostitutivo al primo comma, non accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Zincone, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZINCONE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Calabrò, mantiene il suo emendamento, soppressivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CALABRÒ, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Greggi, mantiene gli altri suoi emendamenti alla lettera c) del terzo comma, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi sostitutivo della lettera c) del terzo comma.

(Non è approvato).

Poiché gli onorevoli Ceravolo e Maulini non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i rispettivi emendamenti.

Passiamo all'emendamento sostitutivo Greggi al settimo comma.

CALABRÒ, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALABRÒ, *Relatore di minoranza*. Non è possibile — secondo me — far proiettare film senza il nulla osta in circoli di cultura cinematografici anzitutto per il principio generale che la legge è uguale per tutti. In secondo luogo si formerebbero, giusto quanto ha detto poco fa il ministro, delle eccezioni e mai si deve consentire il formarsi di eccezioni per-

ché è pericoloso creare una smagliatura nel sistema.

Onorevole ministro, il relatore ha detto che si tratta di film per i quali non si è posta la necessità del visto censorio. Ora, consentire che in circoli cinematografici — a cui fra l'altro sono iscritti, oltre ad appassionati, anche sprovveduti cittadini — vengano proiettati film non muniti di nulla osta è un controsenso che lascia perplessi quanti di noi dichiarano di voler tutelare i valori morali del popolo italiano; perché si darà adito alla scappatoia (ella, onorevole ministro, conosce il valore dell'eccezione in Italia, dove l'eccezione giustifica la regola) per cui, all'indomani dell'approvazione di questa norma, vedremo in tutti i circoli di cultura e pseudoculturali d'Italia proiettare film pornografici. (*Proteste del Relatore per la maggioranza Gagliardi*).

Tutti i film pornografici hanno avuto il nulla osta censorio. Quanto meno, si eviti di far proiettare quei pochi che non sono muniti del nulla osta! Consentire che si proiettino quei pochi film che, chissà come, in questo clima di eccessiva liberalità, non hanno ottenuto il nulla osta, significa avvelenare la coscienza degli spettatori anche nei circoli culturali. Per queste ragioni mi dichiaro *toto corde* favorevole all'emendamento Greggi.

CUTTITTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Esprimo la mia meraviglia. Ma come si può respingere l'emendamento Greggi che tende ad impedire che le sale cinematografiche private possano diventare dei balletti verdi o rosa? È possibile che con questo inciso introdotto nella legge noi consentiamo la proiezione di film anche se sprovvisti di nulla osta? Si giunge a quest'assurdo morale che, mentre per la proiezione nelle sale pubbliche occorre il nulla osta, per questi circoli — che possono trasformarsi in cenacoli tutt'altro che di cultura, come accennava il collega Calabrò — noi consentiremmo per legge la proiezione di film che potrebbero essere anche sudici! Non so davvero come ci si possa opporre all'emendamento Greggi che risponde ad una necessità di salvaguardia morale e di costume.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi al settimo comma.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Bertè al settimo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Miotti Carli Amalia, accettato dalla Commissione e dal Governo, aggiuntivo di un comma dopo l'ottavo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Miotti Carli Amalia accettato dalla Commissione e dal Governo, aggiuntivo di un comma alla fine dell'articolo.

(*È approvato*).

Questo emendamento sarà più opportunamente collocato dopo il settimo comma.

Pongo in votazione l'intero articolo 44 che, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

« Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le Associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

Lo Statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'Associazione stessa ed all'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Associazioni nazionali riconosciute ai sensi del

primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnate da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonché di quelli, anche se sprovvisti di nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'articolo 45, nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che siano sprovvisti di nulla osta di circolazione.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata della addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attività rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento della funzione di tali circoli è demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 40 ».

(È approvato).

Ricordo che la Commissione aveva proposto il seguente articolo aggiuntivo 44-bis:

« Per le proiezioni di film vietati ai minori degli anni 18, la direzione dei circoli è tenuta a rispettare l'applicazione del divieto ».

Dopo l'approvazione dell'ultimo emendamento aggiuntivo Miotti Carli Amalia, dive-

nuto ottavo comma dell'articolo 44, sostanzialmente identico, questo articolo aggiuntivo s'intende assorbito. L'onorevole Amalia Miotti Carli, infatti, ne aveva proposto la soppressione.

Si dia lettura dell'articolo 45.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire 1.470.000.000, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, promesse od organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) per la concessione di premi agli esercenti dei "cinema d'essai" cioè di quelle sale cinematografiche nelle quali il complesso delle programmazioni e delle attività collaterali effettuate nell'anno precedente venga giudicato un contributo continuativo alla diffusione della cultura cinematografica;

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ad attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

g) per la concessione di contributi:

1) alla Cineteca italiana di Milano;

2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;

3) al Museo del cinema di Torino;

4) alla Cineteca annessa alla mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia;

h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge

24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;

l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film "prodotti per i ragazzi", di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;

o) per l'erogazione alla Cineteca Nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 29 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616 a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni, hanno proposto di sostituire al primo comma, le parole: « sentito il parere », con le parole: « su conforme parere ».

Poiché i proponenti non sono presenti, si intende abbiano ritirato anche questo emendamento.

L'onorevole Greggi ha proposto di sopprimere, al primo comma, le lettere e) ed f).

GREGGI. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dossetti e Paolicchi hanno proposto di sostituire, al primo comma, lettera g), il n. 4) con il seguente:

« 4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica ».

L'onorevole Dossetti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DOSSETTI. L'emendamento tende ad includere la Biennale di Venezia fra gli enti che hanno diritto alle sovvenzioni previste dall'articolo 45; non ha pertanto bisogno di particolari illustrazioni e mi auguro che la Camera vorrà approvarlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zincone, Botta ed Emilio Pucci hanno proposto di sostituire, al primo comma lettera l), le parole: « non inferiore a 120 milioni », con le parole: « non inferiore a 200 milioni ».

L'onorevole Zincone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZINCONE, Relatore di minoranza. L'emendamento tende ad aumentare la dotazione a favore della Biennale di Venezia per l'organizzazione della mostra internazionale del cinema. Questa nostra iniziativa ha uno scopo ben preciso: quello di sostenere quella che è senza dubbio la massima manifestazione di cultura cinematografica che avvenga ogni anno in Italia.

Sappiamo che la mostra veneziana è stata oggetto di critiche non sempre del tutto giustificate (alle quali spesso ci siamo associati anche noi); ma qui noi non vogliamo entrare nel merito delle particolari direttive della mostra. Vogliamo invece sottolineare l'importanza di questa istituzione, che merita di essere tutelata dai tentativi di far sorgere iniziative concorrenti, un pulviscolo di piccole rassegne le quali non fanno altro che deprimere la nostra principale organizzazione di cultura cinematografica.

La mostra cinematografica di Venezia rischia di decadere di fronte alla concorrenza straniera e anche interna che si va alimentando con iniziative che non sono del tutto giustificate. La richiesta di aumento della dotazione per la mostra di Venezia credo sia più che giustificata data l'importanza della istituzione, che in questi tempi è sottoposta ad assalti che meriterebbero di essere respinti anche con una maggiore disponibilità di mezzi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto, al primo comma, lettera m), dopo le parole: « 150 milioni », di aggiungere le parole: « I soggetti e le sceneggiature di tali film saranno scelti dal Comitato di cui all'articolo 50 della presente legge. Annualmente sarà bandito dal Ministero per il turismo e lo spettacolo su conforme parere del Comitato predetto, un concorso per la scelta di soggetti e sceneggiature dei film medesimi ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano ritirato anche questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 45?

GAGLIARDI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria agli emendamenti sostitutivo e aggiuntivo Ceravolo. E contraria

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

anche all'emendamento Greggi, mentre è favorevole all'emendamento Dossetti.

Sarei favorevole all'emendamento Zincone se il testo governativo non fosse preclusivo di contributi superiori ai 120 milioni. Affido perciò alle considerazioni dell'onorevole ministro la Mostra d'arte di Venezia perché abbia una somma superiore ai 120 milioni, effettivamente insufficiente. Mi dichiaro contrario all'emendamento Zincone soltanto perché quanto egli richiede è eccessivo. Alla Mostra venivano dati 100 milioni, adesso gliene saranno dati 120, il ministro potrà dare qualcosa di più; ma mi sembra, in effetti, una sperequazione, tanto più poi che i criteri rigorosamente culturali che la Mostra sta acquisendo anche nei confronti degli altri *festivals*, fanno sì che le spese possano essere contenute e non abbiano ad essere dilate.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Sono contrario agli emendamenti Ceravolo e Greggi e favorevole all'emendamento Dossetti.

È la prima volta che viene fissata per legge una cifra minima di 120 milioni, che però è alta rispetto alle precedenti, nei confronti della Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica; in merito ad essa non condivido il pessimismo espresso dall'onorevole Zincone perché mi sembra assolvere degnamente alla funzione che le compete nel campo della cinematografia nazionale, stimolando essa stessa il confronto della qualità dei prodotti internazionali nel settore cinematografico.

Credo sarebbe eccessivo fissare, rispetto all'ammontare generale di un miliardo e 470 milioni, un contributo minimo di 200 milioni, come propone l'onorevole Zincone. In questo caso, infatti, restringeremmo la possibilità di intervenire in altri settori che eventualmente di anno in anno (dovrà naturalmente farsi una valutazione anche comparativa) dovessero richiedere da parte del Ministero uno sforzo maggiore. Credo che l'aver fissato un minimo di 120 milioni a favore della Biennale di Venezia per la mostra cinematografica sia già qualcosa che indica in maniera positiva lo sforzo e l'apprezzamento dello Stato nei confronti di quella manifestazione. Fissare oggi per legge una cifra superiore, che credo verrebbe a corrispondere a circa un ottavo dello stanziamento totale, mi sembra estremamente pregiudizievole anche per l'uso che si vuol fare di questo stanziamento e per le iniziative che possono sorgere in tutto il paese.

Prego perciò l'onorevole Zincone di ritirare il suo emendamento; ove lo mantenesse, mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Dossetti al primo comma lettera *g*), sostitutivo del n. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Zincone, mantiene il suo emendamento alla lettera *l*) del primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZINCONI, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 45 nel suo complesso, modificato dall'emendamento Dossetti testé approvato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 46.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un Comitato di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5.

Il Comitato è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.

Il membro di cui alla lettera *b*) è designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione della Federazione nazionale della stampa italiana. Alla seduta del Comitato assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Un funzionario della direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

I componenti sono nominati dal ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da c) a f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Per ogni componente effettivo sono nominati, con le stesse modalità, due supplenti.

I componenti effettivi ed i supplenti del Comitato durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno presentato un emendamento diretto a sopprimere l'intero articolo ed uno al secondo comma, diretto a sostituire la lettera a) con la seguente: « un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo con funzioni di Presidente ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano ritirato questi emendamenti.

L'onorevole Cuttitta ha proposto, al secondo comma, di aggiungere, dopo la lettera a), le seguenti:

« ...) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

...) un rappresentante del Ministero dell'interno;

...) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia dell'ordine giudiziario;

...) un rappresentante del Ministero della difesa ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Vorrei ancora tenere conto dell'emendamento Zaccagnini all'articolo 5, che ritengo operante. Non sono tra coloro che ieri, in quest'aula, si sono stracciate le vesti per questo emendamento che ha rischiato di mettere in crisi il Governo ed è finito con l'impegno di modificare il testo al Senato. I tempi sono quelli che sono e i Governi di questa felice democrazia hanno un solo impegno: quello di durare, a costo di qualsiasi compromesso. Né mi meraviglia — lo ho detto mille volte — il fatto che le leggi e le disposizioni più gravi che interessano la vita nazionale siano studiate, concertate ed approvate fuori del Parlamento, nelle sedi dei partiti. nel testo, si usa dire oggi che i partiti man-

dano le loro delegazioni al Governo. Non potendo spostare i ministeri nelle sedi dei partiti, questi inviano le loro delegazioni a governare nelle sedi tecniche governative. Questo è il costume democratico, costituzionale, repubblicano, succeduto alla dittatura !... Ed io oso affermare che stiamo dimostrando, nel complesso, la nostra immaturità a saperci reggere in un sistema democratico-parlamentare che prolifica, a getto continuo, troppi scandali, troppi guai, troppi errori a danno della nazione. Ma lasciamo andare !

Dicevo che considero valido l'articolo 5 emendato dalla proposta Zaccagnini, né mi curo di ciò che farà il Senato. Ieri si è discusso, mi sembra inutilmente, se il Senato potrà o no modificare l'emendamento Zaccagnini. Io dico che il Senato potrebbe emendare tutti gli articoli della legge e mandarcene un'altra *ex novo*. E nella sua facoltà costituzionale.

Con il mio emendamento propongo di integrare quel famoso comitato di esperti previsto dall'articolo 46, con l'aggiunta di alcuni elementi. Consentitemi che ripeta brevemente quali sono le caratteristiche che, secondo l'emendamento Zaccagnini, dovranno avere i film per poter ottenere il premio della programmazione obbligatoria: « Sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica i lungometraggi nazionali che, nel rispetto dei principi etico-sociali posti alla base della Costituzione repubblicana, escludendo ogni discriminazione ideologica, presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, culturali o di dignità spettacolare ». Una commissione di esperti, quella prevista dall'articolo 46, è incaricata di verificare se i film a lungometraggio abbiano quei requisiti etico-sociali, quelle qualità artistiche e culturali, quella dignità spettacolare, voluti dalla legge, per potere essere premiati.

Osservo che la commissione è composta da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo: e questo va bene. Ma vi è anche un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici (non sapevo che esistesse una speciale categoria di giornalisti cinematografici), uno in rappresentanza dei produttori di film a lungometraggio, uno in rappresentanza degli autori, uno in rappresentanza degli esercenti di sale, uno in rappresentanza dei lavoratori del settore.

Appare evidente che questa commissione di esperti risulta costituita da elementi che in maggioranza hanno interessi collegati alla

produzione, talché, in pratica, si verifica questo: che il giudizio sui film da premiare viene delegato a coloro che hanno interesse ad ottenere il premio

Cosa propongo, in sostanza, con questo mio emendamento? Una cosa che mi sembra giusta: aggiungere alla commissione di esperti quattro rappresentanti, rispettivamente delegati dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Se i film da premiare debbono avere pregi etico-sociali, morali, eccetera, è giusto che vi siano rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno e della giustizia.

Infine (e non perché io stesso sia un ufficiale dell'esercito) propongo di includere anche un rappresentante del Ministero della difesa. Onorevoli colleghi, non vi scandalizzate di questa richiesta perché il disegno di legge, come ho avuto modo di rilevare nel corso della discussione generale, non tutela affatto il prestigio delle forze armate, verso le quali tutti dicono dover andare la riconoscenza della nazione (*Commenti a sinistra*), verso le quali sono usate parole dolci e mielate, mentre poi nei fatti a un qualsiasi scalzacane — produttore, regista o artista che sia — è consentito di denigrarle impunemente. Nel mio intervento in sede di discussione generale ho citato il caso del film *Italiani, brava gente*, che è tutta una denigrazione delle nostre forze armate. (*Commenti a sinistra*).

Onorevoli colleghi, film come *Italiani, brava gente* tendono sfacciatamente a ledere il prestigio delle nostre forze armate. La Russia, invece, insegna. Ho visto un film che veniva dalla Russia, *La ballata di un soldato*, che mi ha profondamente commosso, perché esaltava, in una sintesi meravigliosa, lo spirito di dedizione al dovere e l'eroismo del soldato russo. È la breve e commovente storia di un soldato che va, in licenza-premio a trovare la mamma, ma poiché per la strada, a causa di bombardamenti, di tradotte che non arrivano, perde diversi giorni, arriva appena appena in tempo per abbracciarla e deve ripartire subito per il fronte, dove va a morire per la patria. Questi sono i film che esaltano le forze armate. Fanno benissimo i russi a produrre film del genere; facciamo male noi a non tutelare le nostre forze armate permettendo a dei miserabili cinematografari, che non avrebbero neanche il diritto di cittadinanza in Italia, di poterle denigrare, sfiorando le sanzioni del codice penale!

Se l'emendamento Zaccagnini è stato inserito nella legge, se c'è una Commissione di esperti che deve stabilire se il film risponde

o meno ad esigenze etico-sociali (evidentemente in senso lato), è giusto e necessario che di essa faccia parte un rappresentante delle forze armate il quale, quando si parlerà di cultura o di buon costume, ecc., potrà anche tenersi in disparte, ma starà bene attento a vedere se il film non metta, sia pure leggermente, in ridicolo le nostre forze armate, perché ci sono mille modi di denigrarle con sottile furbizia senza giungere ad integrare il reato di vilipendio.

Perciò ho sentito il dovere di esporre queste mie considerazioni, anche se non saranno accolte dalla maggioranza, perché le giudica di scarso rilievo o perché vengono dall'opposizione! (*Applausi a destra — Proteste a sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha proposto, al secondo comma, dopo la lettera *a*), di inserire le seguenti lettere:

« *b*) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) due professori di ruolo di diritto costituzionale designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GREGGI. Dichiaro subito che non insisterò sul mio emendamento se il relatore ed il ministro si dichiareranno contrari, per non creare un caso sull'articolo 5. Desidero però dire che l'articolo 46 dovrebbe essere emendato per due ragioni: in sé, e quale è formulato in questo punto in relazione all'articolo 5.

Dovrebbe essere emendato in sé perché è un caso tipico e rinnovato (dopo quello della censura cinematografica) di istituzioni di controllori controllandi. Vediamo infatti che, su sette membri, almeno tre rappresentano categorie interessate a far ammettere alla programmazione obbligatoria ogni film. Vi sono un rappresentante dei produttori, un rappresentante degli autori ed un rappresentante dei lavoratori. Ripetiamo cioè la stessa stortura giuridica consacrata nella legge di censura del 1962, sulla quale recentemente il procuratore generale della Corte di cassazione ha fatto il seguente commento: « È una legge questa, soprattutto per la composizione delle commissioni di censura, fatta apposta per aiutare i produttori. Perché è impossibile » — diceva quell'alto magistrato — « che un rappresentante dei produttori, un rappresentante degli

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

autori, un rappresentante dei lavoratori del cinema (in quel caso sono dei critici) possa votare contro gli interessi economici della sua categoria ». V'è soltanto il rappresentante degli esercenti, forse, che potrebbe votare per non ammettere alla programmazione obbligatoria film che valgono poco per difendere la propria categoria.

Questi esperti dovrebbero essere tecnici al di sopra delle parti interessate. Questo emendamento quindi dovrebbe essere cambiato o respinto, in quanto ripete in materia di cinema l'assurdo principio dei controllandi controllori.

Dovrebbe essere poi modificato (ma mi limito in questo caso a dare un suggerimento perché si riferisce all'articolo 5 e non voglio qui riprendere questo discorso) per renderlo omogeneo e coerente con il nuovo articolo 5. Se l'articolo 5 qui è valido, l'articolo 46 dovrebbe essere cambiato di conseguenza. Propongo che accanto a questi altri rappresentanti che per ora lasciamo (visto che la tendenza generale è quella di nominare controllori i controllandi) vi siano un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, uno del Ministero dell'interno e due professori di ruolo di diritto costituzionale designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

È evidente che se dovessimo dare un giudizio sui valori etico-sociali consacrati dalla Costituzione, vi dovrebbero essere dei veri esperti.

Comunque, per quanto riguarda il primo difetto dell'articolo, credo sia semplicemente inutile insistere perché la cosa è così ovvia che se si è voluto ripetere questo schema di controllori controllandi è segno che si vuole proprio questo.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento, sono pronto a rinunciare alla votazione purché il principio non sia bocciato, se a questo punto relatore e Governo ritengono che non sia il caso di parlare di un emendamento collegato all'articolo 5. Su ciò mi rimetto al relatore e soprattutto al rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pigni, Cera-
vollo e Valori hanno proposto:

di sostituire, al secondo comma, lettera d), le parole: « un esperto », con le altre: « due esperti »;

di sostituire, al secondo comma, la lettera e) con la seguente: e) due esperti in rap-

presentanza dei lavoratori del settore cinematografico »;

di sopprimere, al secondo comma, la lettera f);

di sostituire, al quinto comma, le parole: « sentito il », con le altre: « su conforme »;

di sostituire il sesto comma con il seguente:

« Per ogni componente effettivo sono nominati, con le stesse modalità, due supplenti, con diritto di partecipare alle sedute senza diritto di voto anche in caso di presenza del componente effettivo, ed in caso di assenza di questi con diritto di voto al supplente più anziano di età ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano ritirato anche questi emendamenti.

Gli onorevoli Orlandi, Montanti, Bertè e Paolicchi hanno proposto:

di sostituire, al secondo comma, la lettera b) con la seguente:

« b) due critici cinematografici in rappresentanza dei giornalisti cinematografici »;

di aggiungere, al secondo comma, la seguente lettera:

« g) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44 ».

PAOLICCHI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti, unitamente al mio emendamento al secondo comma, di cui sono pure firmatari gli onorevoli Servadei, Usvardi, Montanti, Orlandi, Amadei Giuseppe, Reggiani, Miotti Carli Amalia, Ruffini e Degan, che propone di aggiungere la seguente alinea: « g) un attore cinematografico ».

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLICCHI. Con il primo emendamento abbiamo proposto due critici cinematografici in rappresentanza dei giornalisti cinematografici, ma proponiamo di modificarlo come segue: « b) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici ». Infatti abbiamo proposto con altro emendamento che faccia parte del comitato di esperti anche un attore cinematografico. Crediamo che la sua presenza sia utile.

Con il secondo emendamento proponiamo di aggiungere un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44. Devo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

semplicemente spiegare il perché di questa possibilità dell'una o dell'altra rappresentanza. Allo stato attuale delle cose i circoli del cinema non hanno ancora riconoscimento. Sarà questa legge a darlo. Nella fase iniziale dell'applicazione di questa legge, dato che non sarebbe possibile un'immediata rappresentanza dei circoli di cultura cinematografica, si ammette la possibilità di una rappresentanza alternativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Righetti ha proposto:

di sostituire, al secondo comma, la lettera *d*) con la seguente:

« *d*) due esperti in rappresentanza degli autori cinematografici »;

di aggiungere, al secondo comma, la seguente lettera *g*):

« *g*) un esperto in rappresentanza delle categorie tecniche cinematografiche ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Calabrò, Grilli, Nicosia, Manco e Caradonna hanno proposto, al secondo comma, dopo la lettera *f*), di aggiungere la seguente:

« *g*) un esperto in rappresentanza dei tecnici cinematografici ».

L'onorevole Calabrò ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CALABRÒ, Relatore di minoranza. Il significato del mio emendamento è abbastanza evidente. Infatti all'articolo 46 del disegno di legge è prevista la istituzione di un Comitato di esperti col compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5; in questo articolo è detto prima di tutto che per questa ammissione è necessaria l'idoneità tecnica. Chi può accertare tale idoneità? Evidentemente, i tecnici cinematografici.

Se uno dei requisiti, anzi il primo, per l'ammissione dei film alla programmazione obbligatoria è la loro idoneità tecnica, come stabilisce l'articolo 5 del disegno di legge, perché escludere i rappresentanti dei tecnici cinematografici dalla commissione incaricata di stabilire quali film debbano essere ammessi alla programmazione obbligatoria? A chi è devoluto il compito di stabilire se un film possiede o meno i requisiti tecnici necessari?

Mi si potrà obiettare che esiste una rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo.

Ma i tecnici cinematografici sono ben altra cosa: sono professionisti, ingegneri, esperti altamente qualificati nel campo del suono, del colore e via di seguito, e hanno un loro albo professionale al quale sono regolarmente iscritti. Tutti sappiamo che oggi il cinema è più che altro tecnica, ancor prima che poesia. Infatti, i progressi tecnici spingono avanti, migliorano, divulgano il prodotto cinematografico.

Ebbene, vi siete ricordati degli attori e financo delle « mascherine »: allora perché escludete i tecnici cinematografici? Potrei ricordare alla Camera la polemica svoltasi nel 1956 (l'onorevole Brusasca è qui presente, e può testimoniare) allorché si trattò di introdurre i tecnici in apposite commissioni, cosa che il Parlamento ebbe la sensibilità di fare accogliendo le richieste degli interessati.

Del resto, basta tener conto delle proteste delle associazioni dei cinetecnici, non di nostra ispirazione ma molto più vicine a voi, colleghi democristiani, come ad esempio la U.N.A.C. (Unione nazionale delle associazioni dei cinetecnici), che chiedono l'inclusione dei tecnici cinematografici in un organismo così importante ai fini della concessione della programmazione obbligatoria dei film; basta leggere il testo dell'articolo 5 del disegno di legge, il quale pone al primo posto tra i vari requisiti indispensabili per la programmazione obbligatoria l'idoneità tecnica dei film; basta tutto questo, ripeto, per convincersi della inammissibilità e della assurdità della esclusione dei tecnici cinematografici dalla commissione incaricata della scelta dei film da ammettere alla programmazione obbligatoria.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zincone, Botta e Emilio Pucci hanno proposto, al secondo comma, di aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« *g*) un rappresentante delle Associazioni nazionali dei circoli del cinema ».

BOTTA, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTA, Relatore di minoranza. Il nostro emendamento mira ad introdurre nella commissione di cui all'articolo 46 un rappresentante delle associazioni nazionali dei circoli del cinema. In un certo senso, una richiesta analoga è stata avanzata dall'onorevole Paolicchi, il quale però ha proposto anche un'alternativa, nel senso cioè di introdurre nella commissione un esperto designato dall'ente di gestione o dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica.

Noi riteniamo che, dopo il riconoscimento dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, sia ancor più necessario dare maggiore autorità al rappresentante delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica in quanto espressione del pubblico, di quel pubblico che in questo disegno di legge è stato un po' ignorato ai fini della rappresentanza negli organismi cinematografici.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bertè, Paolicchi e Orlandi hanno proposto:

al terzo comma, di sopprimere il primo periodo;

al quinto comma, di sostituire nel secondo periodo la lettera c) con la lettera b).

BERTÈ. Rinunzio allo svolgimento, perché essi si inquadrano nello spirito di quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Paolicchi, e li mantengo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 46?

GAGLIARDI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, l'articolo 46, con gli emendamenti testé illustrati dai colleghi Paolicchi e Bertè, acquista una nuova consistenza. Se ella me lo permette, per chiarezza dell'Assemblea, più che soffermarmi sugli emendamenti, mi permetterò di delineare la commissione, che l'articolo configura, così come sarà costituita se la Camera vorrà accogliere gli emendamenti proposti dalla maggioranza.

Mentre prima la commissione era composta da 7 membri, adesso è estesa a 9 membri. Ne entrano a far parte un esponente dell'ente di gestione cinema o, in alternativa, un rappresentante dei circoli di cultura ed un attore cinematografico; al giornalista viene sostituito un critico cinematografico, definizione più esatta che configura un vero e proprio esperto del settore. Come si vede, complessivamente sono rappresentati capacità, esperienze, contributi tali da consentire alla commissione di individuare nelle pellicole cinematografiche quegli aspetti di ordine tecnico, culturale, artistico, spettacolare e così via che l'articolo 5 richiama. È vero, come è stato rilevato, che sono rappresentate le categorie, ed in maniera abbastanza ampia; ma è anche vero che l'originalità del linguaggio cinematografico, quale esso oggi si configura, postula in effetti che le categorie siano chiamate in larga parte ad un giudizio critico. Non vale d'altra parte il di-

scorso della possibilità di una collusione di interessi (tale collusione può verificarsi anche con elementi estranei), perché, se poniamo il problema sotto questo profilo, non esiste commissione composta di uomini che non sia soggetta o suscettibile di corruzione o di condizionamenti.

Ci par giusto, dunque, che, così come si configura, la commissione — del resto, esiste la possibilità che non si creino maggioranze precostituite ma ci si articoli volta per volta sulla base di una valutazione il più possibile oggettiva — preveda una rappresentanza sufficiente ed idonea all'applicazione della norma dell'articolo 5, qualora la Camera approvi l'articolo 46 con gli emendamenti proposti dalla maggioranza.

Riepilogando, signor Presidente: sono contrario all'emendamento Pigni al secondo comma, agli emendamenti Righetti al secondo comma, ai due emendamenti Pigni, sempre al secondo comma, all'emendamento Calabrò al secondo comma; favorevole all'emendamento Orlandi, sempre al secondo comma; contrario a quello Zincone, sempre al secondo comma, che del resto è recepito in un emendamento della maggioranza, là dove si introduce un rappresentante dei circoli di cultura, sia pure in alternativa a quello dell'ente di gestione cinema; contrario all'emendamento Ceravolo al quinto comma; favorevole agli emendamenti Bertè al terzo comma ed al quinto comma; contrario, in fine, all'emendamento Ceravolo sostitutivo del sesto comma.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Concordo in tutto con il relatore per la maggioranza. In particolare, il Governo è favorevole a che il comitato previsto dall'articolo 46 venga modificato secondo le proposte Paolicchi, accettate dal relatore per la maggioranza.

Perché la Camera abbia un quadro esatto della situazione, mi permetto di ricordare che la vecchia legge assegnava al comitato 5 esperti, nominati con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la cinematografia, scelti dagli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro designate dalle rispettive organizzazioni di categoria. Per ogni membro effettivo veniva nominato un supplente, ed il presidente veniva eletto tra i componenti del comitato stesso.

Le modifiche introdotte con la nuova legge sono tese a qualificare e a responsabilizzare

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

il comitato: ne accrescono la rappresentatività e ne precisano esattamente la composizione, che nella vecchia legge era del tutto generica. Per questo ora invito la Camera a respingere l'emendamento Cuttitta; non perché non si voglia difendere il prestigio delle forze armate o di altre istituzioni, ma perché si giudica che i valori di cui ella, onorevole Cuttitta, vuole assumere la difesa attraverso queste rappresentanze possono benissimo essere affidati alla commissione secondo la composizione che l'onorevole Paolicchi ha illustrato. E poiché questa legge democratizza coscientemente tutte le commissioni ministeriali e presuppone un atto di fiducia nelle categorie del mondo cinematografico, sono sicuro che queste categorie sapranno rispondere a questa fiducia nella collettività nazionale nei loro confronti.

CUTTITTA. Illusione!

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Per analoghi motivi non posso accettare gli altri emendamenti che vogliono invece restringere od allargare eccessivamente le categorie da rappresentare.

Sono favorevole a che sia introdotto un attore cinematografico, che nel mondo del cinema assolve certamente un ruolo importante come categoria ed anche come opinione pubblica.

Non posso però, onorevole Calabrò, accettare il suo emendamento relativo ai tecnici, in primo luogo perché essi possono essere designati dalle singole categorie in loro rappresentanza; in secondo luogo perché, se ci mettessimo su questo terreno, l'elenco delle categorie da rappresentare diverrebbe fatalmente lunghissimo, perché nell'ambito dei tecnici vi sono poi varie specificazioni, le quali richiederebbero tutte la loro rappresentanza.

Nell'approvare questo articolo io quindi prego la Camera di voler approvare la finalità stessa a cui sia l'articolo sia la legge sono dirette: la finalità, ripeto, di responsabilizzare e democratizzare la legislazione cinematografica chiamando a diretta collaborazione le categorie che agiscono nel mondo del cinema.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cuttitta, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Orlandi modificato nel senso indicato dall'onorevole Paolicchi ed inteso a sostituire, al secondo comma, la lettera *b*) con la seguente: « *b*) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici ». Questo emendamento è stato accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi al secondo comma, inteso ad aggiungere la seguente lettera: « *g*) un attore cinematografico », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Botta, insiste per l'emendamento Zincone, di cui ella è cofirmatario, aggiuntivo della lettera *g*) alla fine del secondo comma?

BOTTA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Orlandi ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo, inteso ad aggiungere, al secondo comma, la lettera *g*).

(È approvato).

Onorevole Calabrò, mantiene il suo emendamento aggiuntivo di una lettera *g*) al secondo comma?

CALABRÒ, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bertè ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo, inteso a sopprimere, al terzo comma, il primo periodo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bertè di mero coordinamento, accettato dalla Commissione e dal Governo, inteso a sostituire al quinto comma nel secondo periodo la lettera *c*) con la lettera *b*).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi, di mero coordinamento, accettato dalla Commissione e dal Governo, inteso a sostituire al quinto comma la lettera *f*) con la lettera *g*).

(È approvato).

Poiché l'onorevole Righetti non è presente, si intende che abbia ritirato i suoi emendamenti.

GREGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 46.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Ho già criticato l'articolo 46, quale esempio di creazione di controllati controllori. Dopo gli emendamenti approvati l'esempio diventa ancora più clamoroso, quindi sento lo stretto dovere di votare contro l'articolo 46.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'intero articolo 46, che, dopo le votazioni effettuate, risulta del seguente tenore:

« È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un Comitato di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5.

Il Comitato è composto di:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

g) un attore cinematografico;

h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44.

Alla seduta del Comitato assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da *b*) a *g*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Per ogni componente effettivo sono nominati, con le stesse modalità, due supplenti.

I componenti effettivi ed i supplenti del Comitato durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dal Comitato di esperti, gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni.

Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del Comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso.

Sui ricorsi decide una Commissione composta da:

a) il ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;

b) il direttore generale dello spettacolo;

c) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

f) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

g) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.

Il membro di cui alla lettera *c*) è designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione della Federazione nazionale della stampa italiana. Un funzionario della direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) sono nominati dal ministro per il turismo e

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

lo spettacolo sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

In caso di assenza e di impedimento del ministro, la Commissione è presieduta da un sottosegretario di Stato a ciò delegato.

Per ogni membro di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* è nominato un supplente.

I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Orlandi, Montanti, Bertè e Paolicchi hanno proposto di sostituire, al terzo comma, la lettera *c)* con la seguente:

« *c)* due critici cinematografici in rappresentanza dei giornalisti cinematografici »;

di aggiungere, al terzo comma, in fine, la seguente lettera:

« *h)* un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'articolo 44 ».

Gli onorevoli Paolicchi, Servadei, Usvardi, Montanti, Orlandi, Amadei Giuseppe, Reggiani, Miotti Carli Amalia, Ruffini e Degan hanno proposto, al terzo comma, dopo la lettera *g)*, di aggiungere la seguente:

« *h)* un attore cinematografico ».

Gli onorevoli Orlandi, Paolicchi e Bertè hanno proposto:

di sopprimere, al quarto comma, il primo periodo;

di inserire, al primo comma, primo periodo, dopo le parole: « alle lettere », la parola: « *c)* ».

Infine gli onorevoli Paolicchi, Servadei, Usvardi, Montanti, Orlandi, Giuseppe Amadei, Reggiani, Miotti Carli Amalia, Ruffini e Degan hanno proposto al primo comma, dopo la lettera *g)* di aggiungere la lettera *h)*.

PAOLICCHI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLICCHI. Mi richiamo a quanto ho già detto in relazione all'articolo 46, poiché il

problema è analogo. Domando semplicemente alla Camera, per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo al terzo comma, di modificarlo nello stesso senso dell'emendamento all'articolo 46: si dovrebbe cioè dire:

« *c)* un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici ».

Successivamente, abbiamo proposto che dopo la lettera *g)*, come all'articolo 46, si aggiunga: *h)* « un attore cinematografico ». Insomma, le due commissioni, l'una di primo grado e l'altra di secondo grado, ma tutte e due destinate allo stesso scopo, devono avere la medesima composizione. Approvato l'articolo 46 con gli emendamenti che sono stati prima votati, anche il 47 va corretto nello stesso senso.

Per gli altri emendamenti mi rimetto alle dichiarazioni già fatte a proposito dell'emendamento presentato all'articolo 46.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calabrò, Grilli, Nicosia, Manco e Caradonna hanno proposto, al terzo comma, dopo la lettera *g)*, di aggiungere la seguente:

« *h)* un esperto in rappresentanza dei tecnici cinematografici ».

L'onorevole Righetti ha proposto, al terzo comma, di sostituire la lettera *d)* con la seguente:

« *d)* due esperti in rappresentanza degli autori cinematografici »;

al terzo comma, di aggiungere la seguente lettera *h)*:

« *h)* un esperto in rappresentanza delle categorie tecniche cinematografiche ».

GAGLIARDI, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere favorevole agli emendamenti che per omogeneità con l'articolo 46 configurano la commissione sullo stesso *standard* di quell'articolo.

Quindi, la Commissione è favorevole agli emendamenti Orlandi e contraria agli altri.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Il Governo è favorevole a che, attraverso gli emendamenti illustrati dall'onorevole Paolicchi, la commissione di secondo grado abbia la stessa fisionomia della commissione di primo grado di cui al precedente articolo 46 per quanto concerne la rappresentanza delle varie categorie.

Pertanto, è favorevole a tali emendamenti e respinge tutti gli altri.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Orlandi modificato nel senso indicato dall'onorevole Paolicchi, accettato dalla Commissione e dal Governo, al terzo comma, inteso a sostituire la lettera *e*) con la seguente: « un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Orlandi-Paolicchi, al terzo comma, inteso ad aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« *h*) un esperto designato dall'Ente gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'articolo 44 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi, al terzo comma, diretto ad aggiungere, dopo la lettera *g*) la seguente:

« *h*) un attore cinematografico ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Paolicchi, al quinto comma, inteso ad aggiungere, dopo la lettera *g*) la lettera *h*). Trattasi di un emendamento di coordinamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Orlandi-Paolicchi diretto a sopprimere, al quarto comma, il primo periodo, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Orlandi-Paolicchi, al quinto comma, primo periodo, diretto ad inserire la lettera *c*). Si tratta di un emendamento di mero coordinamento.

(*È approvato*).

Poiché gli onorevoli Calabrò e Righetti non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'intero articolo 47 che, in seguito agli emendamenti approvati, risulta del seguente tenore:

« Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dal Comitato di esperti, gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni.

Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del Comi-

tato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso.

Sui ricorsi decide una Commissione composta di:

a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;

b) il direttore generale dello spettacolo;

c) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

f) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

g) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

h) un attore cinematografico;

i) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'articolo 44.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui (alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione è presieduta da un Sottosegretario di Stato a ciò delegato.

Per ogni membro di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) è nominato un supplente.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo ».

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 48.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« La Commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9, è composta da:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

presidente, designate dal ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre personalità della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei;

c) due critici cinematografici, designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana.

La Commissione è nominata con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio.

Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro per il turismo e lo spettacolo stabilirà i criteri di massima cui debbono attenersi le Commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualità ai film a lungometraggio e dell'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi.

All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresì le commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all'atto dell'emanazione del regolamento stesso ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolicchi, Orlandi e Bertè hanno proposto di sostituire, al primo comma, lettera c), le parole: « dalla Federazione nazionale della stampa italiana », con le parole: « dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici ».

L'onorevole Paolicchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PAOLICCHI. E la stessa questione già risolta dalla Camera in uno dei primi articoli: si tratta della rappresentanza dei critici cinematografici e del loro sindacato anziché della

federazione nazionale della stampa. La Camera ha già approvato questo principio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zincone, Botta e Emilio Pucci hanno proposto di aggiungere, al primo comma, in fine, la seguente lettera:

« d) un esperto designato dalle associazioni dei circoli del cinema ».

BOTTA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTA, *Relatore di minoranza*. L'argomento è stato già motivo di discussione in occasione di un precedente articolo. In questo caso manca, però, l'alternativa dell'altra proposta dell'onorevole Paolicchi. Penso perciò che la Camera possa accoglierlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calabrò, Grilli, Nicosia, Manco e Caradonna hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo la lettera c), la seguente:

« d) un esperto in rappresentanza dei tecnici cinematografici ».

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Righetti ha proposto di aggiungere, al primo comma, le seguenti lettere:

« d) un rappresentante degli autori cinematografici.

e) un rappresentante delle categorie tecniche cinematografiche ».

Poiché l'onorevole Righetti non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 47 ?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Paolicchi che è di precisazione in ordine alla designazione dei giornalisti non da parte della federazione della stampa ma da parte del sindacato. Sono contrario agli emendamenti Righetti e Calabrò perché, pur essendo tendenzialmente favorevole all'emendamento Zincone, vedo che questo comitato è già pletorico perché le categorie della cultura e dell'arte sono già abbondantemente rappresentate. Quindi sono contrario anche all'emendamento Zincone.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. La Commissione, d'accordo col Governo, ha rimaneggiato profondamente l'articolo nel senso di qualificare la Commissione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

introducendovi personalità della cultura designate o dal ministro del turismo e dello spettacolo o dall'accademia nazionale dei Lincei, e aggiungendo tre critici cinematografici *ad hoc*. Due personalità della cultura designate dal ministro, tre designate dall'accademia dei Lincei e due critici cinematografici. Da questo punto di vista l'emendamento Paolicchi ha valore di coerenza sistematica, perché si rifà a precedenti decisioni. Da questo stesso punto di vista, non si può accettare l'emendamento Zincone, che poteva valere rispetto al testo originario che ammetteva le singole categorie, ma è meno giustificato oggi (me lo conceda l'onorevole Zincone), quando le categorie in questo comitato, che deve assegnare gli attestati di qualità e quindi anche i premi, non sono più rappresentate in quanto tali, ma vedono invece l'ingresso di scrittori o di personalità di chiara fama nel campo della cultura designate dall'accademia dei Lincei o dal ministro.

Sembrerebbe quindi una stortura ammettere un esperto designato dall'associazione dei circoli del cinema, che di fatto non sono ancora riconosciuti finché la legge non entrerà in vigore. Sono quindi contrario all'emendamento Zincone, che però riterrei più opportuno fosse ritirato in questa fase, e favorevole all'emendamento Paolicchi per le ragioni di coerenza sistematicità richiamate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Paolicchi alla lettera c), accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Botta, insiste per la votazione dell'emendamento Zincone, di cui ella è cofirmatario, aggiuntivo della lettera d), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOTTA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Poiché gli onorevoli Calabrò e Righetti non sono presenti, si intende abbiano ritirato i rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 48 nel suo complesso, modificato dall'emendamento Paolicchi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cor-

tometraggi di cui, all'articolo 11 è composta da:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente, designate dal ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) due critici cinematografici designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

c) un docente universitario di materie scientifiche designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

d) due personalità di chiara fama nel campo della psicologia o della sociologia o della pedagogia designate dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La Commissione è nominata con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Orlandi, Paolicchi e Bertè hanno proposto:

al primo comma, di sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) tre critici cinematografici designati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici »;

al primo comma, di sopprimere la lettera c);

al primo comma, di sostituire la lettera d) con la seguente:

«... un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia e di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche ».

PAOLICCHI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

PAOLICCHI. I tre emendamenti che ho l'onore di svolgere tendono a dare una migliore strutturazione alla commissione che esprime il parere sull'assegnazione sui premi di qualità ai cortometraggi.

Si mira, anzitutto, a portare da due a tre i critici cinematografici, trattandosi di persone culturalmente fra le più idonee alla individuazione delle qualità richieste per l'assegnazione dei premi.

Proponiamo inoltre che nella Commissione sia incluso un docente universitario in materie scientifiche nonché un docente di sociologia e di psicologia, entrambi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Il numero dei componenti la Commissione non muta, salvo l'aggiunta di un critico cinematografico, per i motivi che sopra ho illustrato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calabrò, Grilli, Nicosia, Manco e Caradonna hanno proposto di sostituire, al primo comma, lettera *b*), la parola: «due», con la parola: «uno».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto di sostituire, al primo comma, la lettera *d*) con le seguenti:

« *d*) un regista di lungometraggio di chiara fama, designato dalla massima associazione italiana di categoria;

e) uno scrittore di chiara fama, designato dal sindacato nazionale scrittori ».

Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto:

di aggiungere dopo l'ultimo comma, il seguente:

« Per ciascun componente è nominato, con le stesse modalità, un supplente, che potrà partecipare a tutte le sedute, ma avrà diritto al voto solo in caso di assenza del membro effettivo o in caso di incompatibilità del rispettivo componente effettivo ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende abbiano ritirato anche questi emendamenti.

L'onorevole Righetti ha proposto di aggiungere al primo comma, le seguenti lettere:

« *e*) un rappresentante degli autori cinematografici;

f) un rappresentante delle categorie tecniche cinematografiche ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 49?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole ai tre emendamenti Orlandi, il cui accoglimento consente di migliorare la composizione della commissione che sarà chiamata ad assegnare i premi di qualità; contraria a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Orlandi al primo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo, sostitutivo della lettera *b*).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Orlandi al primo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo, soppressivo della lettera *c*).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Orlandi al primo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo, sostitutivo della lettera *d*).

(È approvato).

Poiché gli onorevoli Calabrò e Righetti non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i loro emendamenti al terzo comma.

Pongo in votazione l'articolo 49 che, in seguito alle votazioni fatte, risulta del seguente tenore:

« La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11 è composta di:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre critici cinematografici designati dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici;

c) un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia e di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle prov

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

videnze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio ».

(È approvato).

Si dia lettura all'articolo 50.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Il Comitato che esprime il parere sulla qualifica di film " prodotti per i ragazzi " è composto da:

a) un esperto di problemi dell'età evolutiva, presidente, designato dal ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) un docente universitario di pedagogia, designato dal ministro per il turismo e lo spettacolo;

c) un docente universitario di psicologia, designato dal ministro per la pubblica istruzione;

d) un esperto di problemi dell'età evolutiva, designato dal ministro di grazia e giustizia;

e) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

f) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Comitato è nominato con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. Il membro di cui alla lettera e) è designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione della organizzazione nazionale di categoria. Il membro di cui alla lettera f) è designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione della Federazione nazionale della stampa italiana. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze di legge nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Per il reperimento e la scelta dei progetti e per il controllo sulla realizzazione dei film qualificati " prodotto per i ragazzi " è costituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione di esperti, così formata:

a) un esperto di scienze sociali designato dal Consiglio superiore delle ricerche;

b) uno scrittore di libri per ragazzi designato dalla organizzazione di categoria degli scrittori;

c) due personalità di chiara fama della cultura o dell'arte designate dalle massime organizzazioni sindacali dei lavoratori;

d) due critici cinematografici designati dalla relativa organizzazione di categoria;

e) un esperto di problemi di pedagogia designato dal ministro della pubblica istruzione;

f) due registi di lungometraggio designati dalla relativa organizzazione di categoria.

Per ciascuno componente sarà nominato un supplente, con le stesse modalità.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, esercita le funzioni di segretario, senza diritto di voto; i componenti supplenti potranno intervenire a tutte le sedute, ma avranno diritto al voto solo in assenza dei rispettivi componenti effettivi. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, eleggono il presidente, durano in carica un anno e non sono rieleggibili per il biennio successivo.

I film qualificati " prodotto per i ragazzi " saranno sottoposti all'ente concessionario per la radio-televisione per la eventuale trasmissione ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano ritirato anche questo emendamento.

Gli onorevoli Viviani Luciana, Lajolo e Alatri hanno proposto di sostituire, al primo comma, le lettere a), b), c), d), e), e), con le seguenti:

a) un esperto di scienze sociali designato dal Consiglio superiore delle ricerche;

b) uno scrittore di libri per ragazzi designato dall'organizzazione di categoria degli scrittori;

c) due personalità di chiara fama della cultura e dell'arte designate dalle massime organizzazioni sindacali dei lavoratori;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

d) due critici cinematografici designati dalla relativa organizzazione di categoria;

e) un esperto di problemi di pedagogia designato dal Ministro della pubblica istruzione;

f) due registi di lungo metraggio designati dalla relativa organizzazione di categoria ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano ritirato questo emendamento.

Gli onorevoli Calabrò, Grilli, Nicosia, Manco e Caradonna hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo la lettera f), la seguente:

« g) un esperto in rappresentanza dei tecnici cinematografici ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Greggi ha proposto di aggiungere, al primo comma, dopo la lettera f), la seguente:

« g) un insegnante di scuola media superiore; un insegnante di scuola media inferiore; un insegnante di scuola elementare nominati dal ministro della pubblica istruzione su terne presentate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. Questi rappresentanti debbono avere almeno 20 anni di insegnamento ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GREGGI. La commissione di cui all'articolo 50 deve fra l'altro esprimere il suo parere sui film prodotti per la gioventù. Si potrebbe rilevare al riguardo che ancora una volta si può dare il caso di controllori che siano nello stesso tempo controllati; la critica più grave che si deve muovere è tuttavia quella che l'attuale testo rappresenta un grave peggioramento rispetto alla legge del 1956 — frutto di una lunga battaglia sostenuta da un gruppo di valenti parlamentari — la quale prevedeva nella commissione chiamata ad esprimere il suo giudizio sui film prodotti per la gioventù la presenza di un padre e di una madre di famiglia. Ora, questi cittadini, che sono i più interessati ai film prodotti per la gioventù, sono tolti di mezzo dall'articolo 50. Poiché nella legge precedente vi erano, la loro scomparsa mi sembra corrisponda ad un preciso orientamento della maggioranza e del Governo.

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Mi permetto di osservare che un padre ed una madre di famiglia che siano veramente

tali non stanno giorni e giorni a fare gli esperti in commissione. Mi creda, è veramente difficile configurarli come tali.

GREGGI. La sua spiegazione non mi convince: comunque, ella ha espresso il suo pensiero. Ricordo che l'inserimento di un padre e di una madre di famiglia fu il risultato di una lunga battaglia di un gruppo di parlamentari, nel 1956, in materia di film per la gioventù. Constatato che la maggioranza, il relatore, la Commissione ed il Governo li hanno invece esclusi dal Comitato.

Comunque, non presenterò un emendamento in proposito per non farlo bocciare. Mi pare però che, dopo l'esperimento fatto nelle famose commissioni di censura, non si possa assolutamente parlare di competenza in materia sociale, morale, etica e valutativa dei docenti universitari di pedagogia e di psicologia, i quali si direbbe che vivano in un mondo diverso da quello in cui vivono gli italiani, visto il loro fallimento nel corso di quell'esperimento.

Esiste un'altra categoria di esperti che sta a contatto ogni giorno con i giovani, cioè gli insegnanti. Perciò insisto sul mio emendamento, che prevede quali membri del comitato non dei controllandi controllori, non degli pseudo esperti, ma dei competenti di problemi dei giovani, cioè un insegnante di scuola media superiore, uno di scuola media inferiore e uno di scuola elementare nominati su terne presentate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (e quindi con garanzia per tutti), i quali dovranno avere almeno venti anni di insegnamento; forse con una simile attività dietro di loro saranno anche dei padri di famiglia.

La mia proposta credo si inserisca perfettamente in quello che dovrebbe essere lo spirito della legge, cioè di garantire che i film prodotti per la gioventù siano giudicati non soltanto da un esperto degli autori cinematografici (se si tratta di esperti in rappresentanza di detti autori o dei giornalisti cinematografici possono essere utili quando siano in minoranza nel comitato), non soltanto da un docente universitario di pedagogia e da uno di psicologia, ma anche da cittadini italiani che stanno ogni giorno a contatto con i giovani e che credo siano i più qualificati a dare un giudizio sulla idoneità di un film per la gioventù.

PRESIDENTE. L'onorevole Righetti ha proposto, al primo comma, di aggiungere la seguente lettera:

« g) un esperto in rappresentanza delle categorie tecniche cinematografiche ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Bertè, Paolicchi e Orlandi hanno proposto, al terzo comma, di sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

« I membri di cui alle lettere e) ed f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria ».

L'onorevole Bertè ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERTÈ. Come è stato illustrato a proposito dei precedenti articoli, per altre commissioni, dall'onorevole Paolicchi, e da me stesso per l'articolo 46, si ritiene opportuno che esperti in rappresentanza degli autori cinematografici e quello in rappresentanza dei giornalisti siano designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa col Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

PRESIDENTE. Vorrei farle osservare, onorevole Bertè, che alla lettera f) si usa la locuzione: « un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici »; negli altri articoli i vari emendamenti presentati parlano di « critici cinematografici ». Non so se per ragioni di coordinamento si debba lasciare questa dizione oppure l'altra.

BERTÈ. La competenza di questo comitato è diversa: perciò noi riteniamo che sia opportuno usare le parole « giornalisti cinematografici ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 50?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento Bertè ed è contraria agli altri.

Per l'emendamento Greggi, devo contestare che il comitato non includa, come egli afferma, esperti dell'età evolutiva, dell'adolescenza, della gioventù. Direi anzi che è tutta incentrata su questo punto: un pedagogista, un docente di psicologia e via di seguito.

Ad ogni modo, se il Governo è d'accordo, si potrebbe inserire non tre insegnanti, ma un insegnante di scuola media, considerata l'età alla quale si rivolgono i film prodotti per i ragazzi, età compresa fra i 10 e 14 anni. Pertanto sarei favorevole ad inserire un insegnante di scuola media inferiore, nominato dal ministro della pubblica istruzione su terne presentate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. Questo insegnante dovrebbe

avere almeno 20 anni di insegnamento; ma su quest'ultima condizione non insisto, non essendovi concordanza di pareri tra i membri della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, accetta la modifica proposta dal relatore?

GREGGI. Se anche il ministro è d'accordo, sono felice che nel comitato entri una persona a contatto quotidiano con i giovani.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il mio parere è sostanzialmente concorde con quello del relatore, però con alcune modifiche di forma che ritengo essenziali.

Vorrei rivolgere all'onorevole Greggi la preghiera di non continuare a giustificare i suoi emendamenti con il motivo che la legge sarebbe piena di controllori-controllati. E diversa la spiegazione che noi abbiamo dato della legge, originata, ripeto, dal tentativo di democratizzare le commissioni e di responsabilizzare conseguentemente le categorie.

D'altra parte, non si può presumere che soltanto alcune associazioni abbiano la rappresentanza specifica delle famiglie italiane, e che i docenti universitari non siano altrettanti padri di famiglia, esperti in materia di età evolutiva.

Sono però favorevole ad integrare la commissione con un rappresentante dei professori di scuola media, in quanto si tratta di una categoria che ha contatti diretti con i ragazzi attraverso l'insegnamento. Questo inserimento, ripeto, non avviene sulla base delle motivazioni che ella, onorevole Greggi, ha addotto per questo come per altri emendamenti, motivazioni che, a mio giudizio, rivelano anche uno stato d'animo di pregiudiziale ostilità verso le categorie del mondo del cinema.

Vorrei però apportare una modifica di carattere solo esteriormente formale. Non si dovrebbe parlare di un insegnante nominato dal ministro della pubblica istruzione, ma « designato » dal ministro della pubblica istruzione, senza quindi parlare di terna. Si tenga conto del fatto che l'ultimo comma dell'articolo 50 (come, del resto, avviene in altri articoli di questa legge e come avviene, credo, nella legislazione italiana) stabilisce che il comitato è nominato con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo, e che le designazioni avvengono invece ad opera di altri ministeri.

In definitiva l'emendamento Greggi dovrebbe essere così formulato: « g) un insegnante di scuola media designato dal ministro della pubblica istruzione ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, accetta questo nuovo testo del suo emendamento?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bertè sostitutivo, al terzo comma, del secondo e terzo periodo, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Poiché gli onorevoli Righetti e Calabrò non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 50 che, in seguito alle votazioni fatte, risulta del seguente tenore:

« Il Comitato che esprime il parere sulla qualifica di film « prodotti per i ragazzi » è composto di:

a) un esperto di problemi dell'età evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

c) un docente universitario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) un esperto di problemi dell'età evolutiva, designato dal Ministro di grazia e giustizia;

e) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

f) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

g) un insegnante di scuola media inferiore designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e) ed f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze di legge nel

corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e nel secondo comma dell'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta di:

a) un consigliere di Stato, presidente;

b) un rappresentante dei produttori di film;

c) un rappresentante dei noleggiatori di film;

d) tre rappresentanti dei lavoratori del cinema;

e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un rappresentante degli autori cinematografici.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalità, è nominato un membro supplente.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario ».

Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto, al primo comma, di sostituire le lettere a), b), c) ed d) con le seguenti:

« a) un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, presidente;

b) un rappresentante della Società italiana autori ed editori designato dalla stessa;

c) un funzionario della direzione generale dello spettacolo, di gruppo A, di grado non inferiore all'VIII, che svolge anche funzione di segretario;

d) due rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, due rappresentanti degli autori cinematografici e due rappresentanti

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

degli industriali della cinematografia, designati dalla Commissione superiore per la cinematografia »;

di sopprimere al primo comma la lettera *f*);

e di sostituire al secondo comma le parole: « sentito il parere », con le parole: « su conforme parere ».

L'onorevole Righetti propone di sostituire al primo comma la lettera *d*) con la seguente:

« *d*) quattro rappresentanti dei lavoratori del cinema di cui uno appartenente alle categorie tecniche ».

Gli onorevoli Calabrò, Grilli, Nicosia, Manco e Caradonna propongono di aggiungere al primo comma, dopo la lettera *f*), la seguente:

« *g*) un rappresentante dei tecnici cinematografici ».

Poiché i rispettivi firmatari non sono presenti, questi emendamenti si intendono ritirati.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 51 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva della direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

g) un rappresentante degli autori cinematografici;

h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni pro-

fessionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera *h*) del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

La Commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), sono designati dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 4^a classe, esercita le funzioni di segretario ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « sentito il » con le parole: « su conforme parere ».

L'onorevole Righetti ha proposto di sostituire, al primo comma, la lettera *f*) con la seguente:

« *f*) due rappresentanti dei lavoratori del cinema di cui uno appartenente alle categorie tecniche »;

e di sostituire, al primo comma, la lettera *g*) con la seguente:

« *g*) due rappresentanti degli autori cinematografici ».

Poiché i rispettivi firmatari non sono presenti, questi emendamenti si intendono ritirati.

Gli onorevoli Scalia, Servadei, Orlandi e Montanti hanno proposto di sostituire al primo comma, lettera *f*), le parole: « un rappresentante » con le parole: « due rappresentanti ».

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione fa proprio questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è d'accordo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia, fatto proprio dall'onorevole relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 52, così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze, anche creditizie, previste dalla presente legge, sono pubblicati sul bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Fino a quando al rappresentante del Governo della regione sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 31 e 32, i relativi pareri sono dati da una Commissione composta da:

a) il rappresentante del Governo nella regione sarda, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la rappresentanza del Governo;

c) un rappresentante della regione;

d) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali ed uno della categoria del piccolo esercizio;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

h) un rappresentante degli autori cinematografici;

i) tre tecnici di cui uno designato dal prefetto di Cagliari tra il personale dei servizi antincendi, uno dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, uno dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

Un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe, designato dal rappresentante del Governo nella regione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alla lettera i) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).

I membri indicati nelle lettere d), e), f), g) e h) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella regione e durano in carica un anno ».

PRESIDENTE. L'onorevole Righetti ha proposto di sostituire, al primo comma, la lettera g) con la seguente:

« g) due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui uno appartenente alle categorie tecniche »;

e, sempre al primo comma, di sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) due rappresentanti degli autori cinematografici ».

Gli onorevoli Calabrò, Grilli, Nicosia, Manco e Caradonna hanno proposto al primo comma, dopo la lettera i), di aggiungere la seguente:

« l) un rappresentante dei tecnici cinematografici ».

Poiché i rispettivi firmatari non sono presenti, questi emendamenti si intendono ritirati.

Gli onorevoli Scalia, Servadei, Orlandi e Montanti hanno proposto al primo comma, lettera g), di sostituire le parole: « un rappresentante » con le parole: « due rappresentanti ».

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione fa proprio questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia, fatto proprio dall'onorevole relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

Pongo in votazione l'articolo 54 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« L'esame delle questioni di carattere generale e normativo concernenti la importazione e l'esportazione, sia definitiva che temporanea di film e di materiale cinematografico, salvo quanto disposto dalle norme in materia di istituzioni di nuove agevolazioni in materia di importazione ed esportazione temporanee, è demandato ad un Comitato che si riunisce presso il Ministero del commercio con l'estero.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero ed è composto di:

a) il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) il direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

c) il direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

d) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;

e) il direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

f) il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

g) il direttore generale delle partecipazioni statali del Ministero delle partecipazioni statali;

h) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro — Sezione autonoma del credito cinematografico;

i) quattro membri della Commissione centrale per la cinematografia da questa designati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato è presieduto dal direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero.

Il predetto Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 4 membri.

È in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero di istituire, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un Comitato tecnico di lavoro per facilitare l'esame e la definizione delle pratiche correnti in materia di importazioni ed esportazioni di film e di materiale cinematografico, composto di funzionari del Ministero dell'interno, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero delle finanze, nonché di rappresentanti degli operatori economici interessati, designati dalla Commissione centrale per la cinematografia ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55-bis.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« I film e telefilm messi in onda sulla rete televisiva italiana dovranno, almeno per la metà del loro quantitativo annuo, avere ottenuto la dichiarazione di nazionalità prevista dall'articolo 4, a prescindere dalla loro lunghezza.

I criteri per l'accertamento della nazionalità dei telefilm, come tali intendendosi i film a soggetto di qualunque lunghezza, prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Comitato dei ministri di cui all'articolo 2 sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall'articolo 4 per i film nazionali di lungometraggio.

Per la produzione dei propri programmi l'ente concessionario per i servizi radio-televisivi deve avvalersi, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti, attrezzature e personale, delle attrezzature e degli impianti cinematografici dell'amministrazione dello Stato o di società da essa controllate, nonché del personale dipendente.

Ai fini di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, il ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il ministro per le poste e telecomunicazioni, promuoverà periodiche consultazioni con l'intervento di rappresentanti dell'Ente di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della società concessionaria degli esercizi televisivi ».

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha proposto di sopprimere l'intero articolo.

In via subordinata, ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« I film e telefilm messi in onda sulla rete televisiva italiana, dovranno avere ottenuto la dichiarazione di nazionalità prevista dall'articolo 4, a prescindere dalla loro lunghezza, almeno per il 15 per cento del loro quantitativo annuo nel 1966. Tale quantitativo sarà aumentato di 10 punti ogni anno fino a raggiungere la quota del 50 per cento. Tale quota si intende tassativa soltanto per il 75 per cento »;

e di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« I film e telefilm da mettere in onda sulla rete televisiva italiana oltre che rispondere ai requisiti di cui all'articolo 5 (1° comma) della presente legge, dovranno essere rigorosamente rispettosi del carattere familiare, e non sostituibile dello spettacolo televisivo, almeno delle trasmissioni effettuate prima delle ore 22,30 ».

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GREGGI. Rinuncio all'emendamento soppressivo e anche a quello sostitutivo del primo comma, perché mi paiono largamente superati dall'emendamento sostitutivo dell'intero articolo proposto dagli onorevoli Dossetti, Paolicchi, Orlandi e Montanti, al quale pertanto mi associo.

Insisto invece nell'emendamento aggiunto dopo il primo comma: emendamento il cui significato mi pare chiaro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dossetti, Paolicchi, Orlandi e Montanti hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 2 della presente legge potrà, in difetto di accordi tra le competenti organizzazioni di categoria e la società concessionaria dei servizi di televisione circolare, disciplinare l'utilizzazione televisiva dei film nazionali ed esteri prodotti per il normale mercato cinematografico, nonché determinare annualmente la percentuale minima del tempo complessivo di film e telefilm di produzione nazionale che la società concessionaria dovrà programmare in rapporto a quelli di produzione straniera.

I criteri per l'accertamento di nazionalità dei telefilm, come tali intendendosi i film a soggetto di qualunque lunghezza prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo, di

concerto con il Comitato dei ministri di cui all'articolo 2, sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall'articolo 4 per i film nazionali a lungo metraggio e con le deroghe relative agli accordi di coproduzione stipulati dall'ente concessionario con gli organismi esteri similari.

Per la produzione diretta dei propri programmi, l'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti e personale tecnico, avvalersi a preferenza dei teatri di posa ed attrezzature ad essi inerenti, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e delle sale di sincronizzazione di proprietà dell'amministrazione dello Stato o di società da esso controllate nonché del personale tecnico dipendente.

Ai fini di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, il ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, potrà promuovere periodiche consultazioni con l'intervento di rappresentanti dell'Ente di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della società concessionaria dei servizi televisivi »

L'onorevole Dossetti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DOSSETTI. L'emendamento prevede, anzitutto, una migliore strutturazione generale dell'articolo dal punto di vista tecnico. In secondo luogo, l'emendamento tiene conto di fondati argomenti, sia circa il maggiore costo dei film nazionali — con le conseguenti incidenze sul bilancio dell'ente concessionario dei servizi televisivi — sia circa le particolari caratteristiche dello spettacolo televisivo, che è uno spettacolo familiare per eccellenza.

Queste caratteristiche richiedono una possibilità di adeguarsi alla situazione effettiva della produzione nazionale di film e di telefilm, in modo più agile di quanto non consentirebbe la troppo rigida e meccanica norma legislativa che fissava — nella precedente formulazione — al 50 per cento la trasmissione di film e di telefilm nazionali. D'altra parte, il testo da noi proposto, mentre consente la stipulazione non solo, come è ovvio, a proposito di quantità, ma anche di costi tra le competenti organizzazioni di categoria e la società concessionaria, prevede anche l'intervento del Comitato dei ministri previsto dall'articolo 2 in conformità con la situazione effettiva della produzione nazionale di film e di telefilm; anche in questo caso, quindi, si tiene conto

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

di una possibilità di intervento più agile, che altrimenti, con la formulazione precedente, sarebbe impedita.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zincone, Botta ed Emilio Pucci hanno proposto di sopprimere il terzo comma.

L'onorevole Zincone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZINCONI, *Relatore di minoranza*. Lo ritiriamo, in quanto il terzo comma dell'emendamento Dossetti sostitutivo dell'intero articolo 55-bis ha, in un certo senso, accolto la critica da più parti espressa all'obbligo tassativo di avvalersi dei teatri di prosa e delle organizzazioni degli enti di Stato. Infatti l'emendamento Dossetti ha aggiunto alla dizione: « deve avvalersi » del testo della Commissione, le parole: « a preferenza ».

Secondo noi, anche sulla base di quanto l'onorevole Dossetti ha detto poc'anzi circa il costo dei film, la fornitura di film e telefilm da parte degli enti di gestione non deve avvenire a prezzo monopolistico, in quanto, trattandosi di una preferenza e non di un obbligo, deve esistere una convenienza economica che solleciti la fornitura stessa.

Con questa precisazione da parte nostra, che speriamo sia condivisa dal Governo e dalla maggioranza della Commissione, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 55-bis?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Mi pare che l'emendamento Dossetti — del quale sottolineo l'importanza, perché, oltre a stabilire in modo abbastanza preciso i rapporti tra l'ente televisivo, lo Stato ed il cinema, è anche strutturato in modo equilibrato — soddisfi le diverse impostazioni emerse nel corso del dibattito.

Sono pertanto favorevole a questo emendamento, e contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo era atteso ad un appuntamento su questo aspetto del disegno di legge. Manca però, diciamo così, lo sfidante: l'onorevole Lajolo, il quale aveva chiesto all'onorevole Paolicchi e al rappresentante del Governo l'assicurazione che in ogni caso, a proposito di questo « contingente-antenna » che costituisce una delle innovazioni più profonde del provvedimento, sarebbe stata rispettata la volontà delle categorie.

La sfida è rimasta, comunque, agli atti della Camera. Mi si consentirà, pertanto, di dire che in data 22 marzo 1965 è stato firmato

dall'Associazione nazionale autori cinematografici, dall'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini, dall'A.G.I.S. e dai tre sindacati facenti capo alla C.I.S.L., alla F.I.L.S.-C.G.I.L. e alla U.I.L.-Spettacolo un documento, siglato pagina per pagina, in cui, a proposito del « contingente-antenna », è detto testualmente: « La ormai improrogabile necessità di una remora alla inflazione di materiale estero nei programmi televisivi suggerisce la necessità che sia fissata una quota da riservare nei programmi televisivi filmati alla programmazione di film e telefilm di nazionalità italiana. Pertanto, si propone che il Comitato dei ministri, di cui all'articolo 2, secondo comma, determini annualmente la percentuale minima del tempo totale di trasmissione di film a lungometraggio e telefilm che la società concessionaria dei servizi televisivi dovrà riservare ai film a lungo e cortometraggio e telefilm di produzione nazionale ».

Questa richiesta delle categorie è perfettamente rispecchiata nell'emendamento Dossetti. Ritengo pertanto che il Governo e la maggioranza abbiano mantenuto la promessa di rispettare in questo campo gli accordi presi e abbiano accolto i suggerimenti presentati dalle categorie interessate. Sono quindi favorevole all'emendamento Dossetti; e contrario a tutti gli altri emendamenti.

Faccio notare all'onorevole Greggi che l'emendamento sul quale insiste è completamente estraneo alla materia di cui qui si discute, perché, al solito, introduce criteri e valutazioni per i quali nel testo dell'articolo non esiste alcun riferimento. Non vi è dubbio che la società concessionaria dei servizi televisivi terrà conto dell'orientamento generale e delle disposizioni di legge vigenti in questo settore, ivi compresa quella che tutela la particolare sensibilità dei minori. Non credo però che si possa introdurre norme del tipo di quelle contenute nell'emendamento Greggi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento aggiuntivo dopo il primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. No, signor Presidente. Il mio emendamento voleva introdurre un principio importante, però, poiché è la prima volta che si fa un discorso del genere, lo ritiro proprio per evitare di pregiudicare la questione con un voto contrario della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dossetti, accettato dalla Commissione e dal Governo, sostitutivo di tutto l'articolo.

(E approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

L'onorevole Greggi ha proposto il seguente articolo 55-ter:

« Tutti i benefici statali previsti dalla presente legge dovranno essere resi pubblici con appositi fotogrammi inseriti nei film che ne abbiano beneficiato. Negli stessi fotogrammi dovrà essere resa pubblica la decisione del visto di censura (con la data ed il nome del presidente della commissione che ha concesso il visto) nonché l'eventuale indicazione del divieto ai minori ».

L'onorevole Greggi ha facoltà di illustrarlo.

GREGGI. Mi pare che far sapere al pubblico, attraverso la proiezione di fotogrammi che potranno avere la durata di 5 o 6 secondi, la data e l'entità dei benefici di cui il film ha usufruito, sia un utile modo per rendere nota in modo responsabile l'attività dello Stato in questo settore.

Con l'occasione vorrei aggiungere che sono pronto a sostenere e a far mio anche l'articolo 55-ter proposto dagli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni, assenti, che chiedono al ministro in questa delicata materia una dettagliata relazione annuale sull'applicazione della legge. Infatti ritengo che, se noi avessimo potuto disporre di una relazione annuale dettagliata sull'andamento del settore cinematografico, con tutta probabilità non saremmo arrivati a certe situazioni del tutto deprecabili dal punto di vista morale, e nemmeno a certe condizioni di difficoltà oggettiva del mondo della produzione, legate ai limiti della legge. In altri termini: una maggiore conoscenza della situazione in tale settore avrebbe permesso al Parlamento di esplicare un'opera più efficace.

Insisto pertanto sul mio articolo aggiuntivo e faccio mio l'articolo aggiuntivo Ceravolo.

PRESIDENTE. L'articolo 55-ter presentato dagli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni, assenti, e testé fatto proprio dall'onorevole Greggi, è del seguente tenore:

« Il ministro del turismo e dello spettacolo presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del suo Ministero, una relazione particolareggiata sull'applicazione della presente legge ».

Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione si rimette alla Camera per l'articolo aggiuntivo Ceravolo.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Greggi, devo rilevare che lo Stato, che interviene con centinaia di miliardi a tutti i li-

velli e per le più varie iniziative, non ha mai preteso dichiarazioni del genere per le opere che sono state realizzate con il suo contributo. Non mi sembra quindi di molto buon gusto ricorrere al sistema proposto dall'onorevole Greggi, anche in considerazione del fatto che chi voglia può sempre conoscere questi dati facendo ricorso alla relazione (nel caso in cui il Governo la facesse annualmente alla Camera, come proposto dall'articolo aggiuntivo Ceravolo) oppure tramite interrogazioni o interpellanze, o ancora attraverso gli atti pubblici. Esiste già una sufficiente pubblicità, che non giustifica l'iniziativa di ricorrere a fotogrammi contenenti le stesse indicazioni all'inizio di ogni film. Per queste considerazioni, mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo Greggi 55-ter.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo non può che essere contrario sia all'articolo aggiuntivo Greggi sia all'articolo aggiuntivo Ceravolo.

A proposito di quest'ultimo, ricordo che esistono principi generali del diritto, i quali non possono riguardare soltanto un ministero o una legge. Il Governo, e quindi ciascuno dei ministri, risponde del suo operato attraverso i normali strumenti parlamentari in sede di discussione dei bilanci. Non vi è una sola norma nella legislazione italiana che faccia obbligo al ministro — a quanto mi consta — di riferire particolarmente sulla applicazione di una legge anno per anno; e non credo che si debba introdurre un principio di questo genere a proposito della legge sulla cinematografia, quando sarebbe poi praticamente assai difficile determinarne in particolare l'esecuzione: perché qui si parla di una particolareggiata relazione sull'applicazione della presente legge, che coinvolge principi diversissimi, andando dai film per ragazzi alle disposizioni di cui abbiamo a lungo discusso, a tutti i cortometraggi, ai lungometraggi, eccetera.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo 55-ter Ceravolo, che ella ha fatto proprio?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Greggi, mantiene il suo articolo aggiuntivo 55-ter non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

Si dia lettura dell'articolo 56.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film di coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio della lavorazione dei film risulti avvenuto entro 30 giorni dopo tale data.

Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, sesto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Orlandi, Paolicchi, Dossetti e Montanti hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « avvenuto entro 30 giorni », con le parole: « avvenuto non oltre 30 giorni ».

PAOLICCHI. Desidero precisare semplicemente che si tratta di una dizione diversa della stessa scadenza di tempo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Orlandi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 56, così modificato.

(È approvato).

L'onorevole Greggi ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 56-bis:

« Le nuove disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 5 saranno applicate per i film presentati per la programmazione obbligatoria dopo il 30 ottobre 1965 ».

GREGGI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 57.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini fissati dalla citata legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualità, la commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, prima di tale data, presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Montanti, Orlandi, Paolicchi e Bertè hanno proposto di sostituire le parole: « prima di tale data », con le parole: « in data anteriore al 1° gennaio 1965 ».

PAOLICCHI. Anche qui si tratta di una diversa dizione della stessa scadenza di tempo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Montanti.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

Pongo in votazione l'articolo 58, così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire 2.622.000.000 del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3.220.000.000, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote della imposta di ricchezza mobile. Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dossetti, Greppi, Orlandi e Montanti hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire 480.000.000 del fondo di lire 9.000.000.000 stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1965, capitolo n. 5061, per lire 2.622.000.000 del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3.320.000.000, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote della imposta di ricchezza mobile. Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole Dossetti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DOSSETTI. Si tratta soltanto di garantire un migliore finanziamento di tutta la legge, prevedendo una riduzione di 480 milioni dal fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, in aggiunta alle somme rispettivamente di 2 e 3 miliardi all'incirca che sono state previste nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dossetti ed altri, interamente sostitutivo dell'articolo 59, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che abbiamo accantonato precedentemente l'esame dell'articolo 35 perché vi era un emendamento Mitterdorfer-Berloff-Ballardini su cui si dovevano pronunciare Commissione e Governo.

Gli onorevoli Mitterdorfer, Berloff e Ballardini mi hanno comunicato di voler ritirare il loro emendamento, e di sostituirlo con il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 35:

« Nelle zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela — ai soli fini del rispetto dell'obbligo della programmazione — sono equiparati ai film nazionali quelli proiettati nella madre lingua di dette minoranze ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Mitterdorfer ed altri, del quale ho dianzi dato lettura, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 35 che, con l'emendamento approvato, risulta del seguente tenore:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali di lungo metraggio e di corto metraggio, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nelle zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela — ai soli fini del rispetto dell'obbligo della

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

programmazione — sono equiparati ai film nazionali quelli proiettati nella madre lingua di dette minoranze ».

(È approvato).

Vi sono ora da esaminare alcuni articoli aggiuntivi all'intero disegno di legge.

Gli onorevoli Mitterdorfer, Berloff e Balardini hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Il Governo è delegato ad emanare adeguate norme di riduzione tributaria in rapporto alla limitatezza del circuito dei film di cui all'ultimo comma dell'articolo 35 ».

L'onorevole Mitterdorfer ha facoltà di illustrarlo.

MITTERDORFER. Abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo per cercare di adeguare il peso tributario gravante sui film proiettati nella madre lingua delle minoranze, particolarmente oneroso a causa della limitatezza del circuito di tali film. In particolare, abbiamo pensato all'onere derivante dai diritti doganali, in quanto tali diritti non tengono assolutamente conto di questa limitatezza del circuito, impedendo così la produzione e la proiezione di film di pregio. Praticamente, infatti, circolano film nella madre lingua di valore molto limitato.

Abbiamo scelto la forma della delega al Governo proprio per dare ad esso la possibilità di una valutazione ponderata, affinché si possa raggiungere questa equiparazione.

PRESIDENTE. Onorevole Mitterdorfer, debbo dirle che, sotto un riflesso costituzionale, una delega del Parlamento al Governo presuppone l'indicazione non solo della materia, ma anche dei criteri direttivi. Ora, il criterio direttivo riferito soltanto alla limitatezza del circuito può farci trovare, a me sembra, fuori del limite che la Costituzione pone in ordine alla delega legislativa. Io la pregherei di non insistere, e di cercare una diversa soluzione del problema nella sede legislativa più opportuna.

MITTERDORFER. Signor Presidente, accogliendo il suo invito rinunciamo all'emendamento; e cercheremo la sede più opportuna per proporre una norma che porti alla soluzione da noi invocata, poiché il problema in effetti esiste e va risolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Guido Basile ha proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

« La radio italiana emetterà speciali programmi musicali per malati dalle ore 22 alle ore 6 — anche con dischi — che non possono

essere disturbati da altre comunicazioni, oltre l'orario e i titoli delle musiche col nome del compositore e esecutore »;

« Tre premi annuali di 10 milioni ciascuno sono concessi ai migliori autori italiani dei commenti musicali dei film italiani o stranieri ».

Poiché l'onorevole Guido Basile non è presente, si intende che abbia ritirato questi articoli aggiuntivi.

Gli onorevoli Ceravolo, Valori e Pigni hanno proposto di aggiungere la seguente tabella:

(ARTICOLO 42).

STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO
DI GESTIONE PER IL CINEMA

ART. 1.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'Ente costituisce il principale strumento attraverso cui lo Stato favorisce, promuove e coordina l'attività nazionale di produzione cinematografica e di diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero.

ART. 2.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il consiglio di amministrazione;
- 2) il presidente;
- 3) il collegio sindacale.

ART. 3.

Il consiglio di amministrazione è composto da 13 membri dei quali:

a) tre nominati dal ministro del turismo e dello spettacolo;

b) cinque eletti dalla Camera dei deputati, che li sceglie in un elenco di cittadini di alta qualifica culturale e professionale elaborato dalle associazioni di categoria degli autori, dei lavoratori e degli industriali del cinema; la elezione avviene secondo il regolamento della Camera;

c) cinque eletti dal Senato della Repubblica, che li sceglie in un elenco di cittadini di alta qualifica culturale e professionale in possesso dei requisiti prescritti per l'elezione a senatore elaborato dalle associazioni di categoria degli autori, dei lavoratori e degli indu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

striali del cinema; la elezione avviene secondo il regolamento del Senato.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono far parte del Parlamento e sono soggetti alle medesime incompatibilità stabilite per i parlamentari.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica un triennio; non possono essere confermati quei membri che abbiano già ricoperto la carica per due volte consecutive.

ART. 4.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente; che dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

ART. 5.

Restano in vigore gli articoli 5 e quelli dal 7 alla fine dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, salva la sostituzione della dizione " Ministero (o Ministro) del turismo e dello spettacolo " a quella " Ministero (o Ministro) delle partecipazioni statali ogni qualvolta quest'ultima dizione appaia.

ART. 6.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario e in ogni caso almeno una volta al mese; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno 4 membri.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 7 membri.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli onorevoli Alatri, Luciana Viviani, Lajolo, Vestri, Pagliarani, Maulini, Borsari e Fasoli hanno proposto di aggiungere la seguente tabella:

(ARTICOLO AGGIUNTIVO 42-bis).

STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO
DI GESTIONE PER IL CINEMA

ART. 1.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema costituisce il principale strumento attraverso cui lo Stato favorisce promuove e coor-

dina l'attività nazionale di produzione cinematografica e di diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero.

ART. 2.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Collegio sindacale.

ART. 3.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 13 membri dei quali:

a) tre nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

b) cinque eletti dalla Camera dei deputati, che li sceglie in un elenco di cittadini di alta qualifica culturale e professionale elaborato dalle associazioni di categoria degli autori, dei lavoratori e degli industriali del cinema; la elezione avviene secondo il regolamento della Camera;

c) cinque eletti dal Senato della Repubblica, che li sceglie in un elenco di cittadini di alta qualifica culturale e professionale in possesso dei requisiti prescritti per l'elezione a senatore elaborato dalle associazioni di categoria degli autori, dei lavoratori e degli industriali del cinema; la elezione avviene secondo il regolamento del Senato.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono far parte del Parlamento e sono soggetti alle medesime incompatibilità stabilite per i parlamentari.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica un triennio; non possono essere confermati quei membri che abbiano già ricoperto la carica per due volte consecutive.

ART. 4.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, che dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

ART. 5.

Restano in vigore gli articoli 5 e quelli dal 7 alla fine dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, salva la sostituzione della

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

dizione " Ministero (o Ministro) del turismo e dello spettacolo " a quella " Ministero (o Ministro) delle partecipazioni statali " ogni qualvolta quest'ultima dizione appaia.

ART. 6.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario e in ogni caso almeno una volta al mese; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno 4 membri.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 7 membri.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Poiché i rispettivi firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano ritirato questi emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 60, ultimo del disegno di legge.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1965 ».

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana alla legge di cui si sta concludendo la discussione, desidero esprimere la mia convinzione che essa reca un contributo importante per un più organico assetto e per lo sviluppo del settore della cinematografia.

Consapevoli di ciò che rappresenta il cinema nel mondo della cultura, dell'arte e delle comunicazioni sociali, abbiamo inteso difenderne i valori, ponendo a disposizione di esso l'appoggio dello Stato in forme più aggiornate e con interventi più incisivi.

L'orientamento fondamentale di questo provvedimento, da noi condiviso, tende infatti in tutte le sue strutture a favorire la qualità, sia per quanto riguarda la programmazione obbligatoria, sia per quanto attiene al sistema dei ristorni, dei premi, delle facilitazioni alle cooperative, dei più importanti interventi negli enti di Stato. Il provvedimento è strumentato in modo che si vada sempre più affermando una migliore produzione sul piano qualitativo, in linea con le tradizioni di cultura e di arte di cui il ci-

nema italiano è stato significativa espressione, e in taluni momenti esemplare testimonianza di avanguardia europea e mondiale, nella ripresa culturale, morale e civile del dopoguerra.

Noi democratici cristiani abbiamo dato a questa legge, in ogni sua parte, un rilevante apporto, unicamente avendo di mira lo sviluppo armonico dei valori positivi di così delicato settore; e inserendovi anche l'espressione della nostra visione e della nostra coscienza, che ha sempre guardato a tutto ciò che il mondo del cinema rappresenta come a qualche cosa di decisivo per la formazione stessa della società.

Non abbiamo raccolto e non raccogliamo qui i motivi di una polemica che riteniamo ingiusta e assurda, la quale avrebbe voluto ravvisare nel nostro contributo una lesione ai valori di libertà e di espressione e ai valori artistici e culturali. Noi difendiamo tali valori da questi banchi, da quando la democrazia è rinata; e se essi oggi sono in continua espansione, non si può non riconoscere onestamente ed obiettivamente che si deve in gran parte anche al modo fermo e decisivo con il quale la democrazia cristiana non ha mai cessato di battersi contro ogni tentativo di scardinamento del sistema democratico, con cui le forze eversive tentano sempre di aprire la strada alla strumentalizzazione politica della cultura, degli artisti, degli scrittori, degli autori e dei registi.

Siamo fermamente convinti che libertà, arte e cultura nulla abbiano a che vedere con talune espressioni disgustose di malcostume e con le iniziative commerciali a sfondo pornografico di cui ha dato prova certa scadente produzione cinematografica degli ultimi anni, determinando una reazione condivisa dalla stragrande maggioranza dell'opinione pubblica e delle famiglie italiane, al di là degli atteggiamenti dei diversi settori politici quali possono essere apparsi in quest'aula.

Noi, con la nostra iniziativa, siamo certi di aver potuto attirare su questo tema l'attenzione di tutti gli uomini di buona volontà, di ogni parte politica e di ogni ideologia, i quali sappiano congiungere il progresso del paese con il diritto essenziale di ogni cittadino di sapere che lo Stato riversa i suoi mezzi nella costruzione di una società più avanzata, più giusta, più culturalmente e spiritualmente elevata.

Non ci siamo mai formalizzati — e desidero ribadirlo in questa dichiarazione — su posizioni di intransigenza, come del resto ave-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

vo già avuto occasione di dichiarare illustrando l'emendamento che porta il mio nome e che è stato approvato. In quell'occasione abbiamo dichiarato che ci interessava, come ci interessa — ripeto — che possa emergere solo quella concordanza reale che certo esiste ed è più vasta della stessa maggioranza governativa.

Nel votare quindi a favore di questo disegno di legge, desideriamo dare atto anzitutto all'onorevole ministro della sua intelligente ed impegnata fatica, su un tema di tanta importanza culturale; e sentiamo di aver fatto opera costruttiva e di esserci mossi nel senso d'una più ampia espansione di tutto ciò che attiene a questo mondo delicato, ma di così incisiva importanza, che è il mondo della cinematografia italiana. (*Applausi al centro*).

PAOLICCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLICCHI. Confermo il voto favorevole del gruppo socialista, già annunciato in sede di discussione generale di questo disegno di legge.

Il gruppo socialista voterà a favore di questo disegno di legge nonostante le polemiche che vi sono state in relazione a quanto è accaduto in quest'aula a proposito dell'articolo 5. Tutti sappiamo che fra i partiti (come di regola avviene quando si fa una legge, senza che vi sia alcun dato particolare rispetto a norme generali nella formulazione delle leggi) è intervenuto un nuovo accordo, che non viola in alcun modo l'autonomo giudizio né di questo ramo del Parlamento, né del Senato. Fra i partiti è intervenuto un accordo in base al quale noi socialisti — che avevamo ritenuto molto rischioso il testo della legge dopo l'introduzione dell'emendamento democristiano all'articolo 5 — oggi riteniamo invece che il testo della legge (che avevamo definito snaturato, nella nostra polemica) torni ad avere la sua natura originaria.

Avevamo ritenuto che potessero esservi dei rischi di interventi ideologici, attraverso la modificazione che era intervenuta in quest'aula all'articolo 5. Oggi, con l'accordo intervenuto fra i partiti — salve naturalmente le approvazioni da parte dei due rami del Parlamento, che nella loro autonomia giudicheranno, approveranno o non approveranno — noi socialisti riteniamo che questo rischio sia eliminato, dal momento che si è individuato un settore di film che tutti i gruppi indistintamente, nella discussione generale di questa legge e in numerose altre occasioni, hanno

dichiarato di condannare: quelli appunto informati alla pura speculazione commerciale sui fatti sessuali.

A proposito dell'articolo 5 e della polemica che vi è stata, mi richiamo semplicemente alle dichiarazioni fatte qui nel pomeriggio di ieri dal Governo, quando il ministro del turismo e dello spettacolo ha dichiarato che il Governo si propone di presentare al Senato un emendamento a proposito dell'articolo 5. Naturalmente il Senato...

PRESIDENTE. Non ci riferiamo in questa sede all'attività dell'altro ramo del Parlamento, onorevole Paolicchi!

PAOLICCHI. Mi lasci dire però ancora una volta, signor Presidente, che il Senato nella sua autonomia giudicherà, e approverà quel che riterrà di dover approvare.

Per parte nostra confermiamo il valore positivo, già illustrato sia in sede di discussione generale sia nel corso dell'esame degli articoli, di questo provvedimento. Mi richiamo, a questo proposito, agli interventi fatti dagli oratori del gruppo socialista, alla replica del ministro Corona, ed anche ai discorsi pronunziati dai rappresentanti degli altri gruppi di maggioranza. Si tratta di un giudizio positivo che è confermato dall'approvazione di massima che le categorie interessate — tutte, quelle sindacali, quelle commerciali, quelle produttive, quelle intellettuali e culturali — hanno dato a questo disegno di legge.

Ad accrescere il valore positivo di questo provvedimento vale anche ricordare l'introduzione dell'articolo 55-bis, la cui portata è stata poco fa illustrata dall'onorevole Dossetti, e che instaura nuovi rapporti fra il cinema e la televisione. A questo proposito, desidero rilevare che nella possibilità di porre su nuove basi tali rapporti sta indubbiamente una delle premesse della ripresa del cinema italiano. L'esempio di quanto è avvenuto negli Stati Uniti d'America, dove il cinema ha avuto possibilità di ripresa proprio in seguito ai rapporti di positiva collaborazione instaurati con le varie stazioni televisive americane, è abbastanza indicativo di quanto può avvenire anche in Italia. Da questo punto di vista possiamo essere notevolmente soddisfatti per l'integrazione che è potuta venire al testo originario del disegno di legge.

Sempre per rifarmi ad un altro elemento di polemica che non ha mancato di riecheggiare in quest'aula, desidero dire una parola a proposito del problema della democratizzazione degli enti cinematografici. A questo proposito, per non prolungare questa mia dichiarazione di voto, mi limito a richiamarci

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

a quanto per parte mia ho già detto a nome del gruppo socialista nel corso di questa discussione e a quanto ha avuto occasione di dire in sede di replica il ministro del turismo e dello spettacolo.

Vi è da domandarsi, signor ministro e onorevoli colleghi, perché questa legge abbia suscitato tante polemiche. Ora, non va dimenticato che in passato sono stati compiuti numerosi tentativi di rinnovare la nostra legislazione cinematografica: ma sono tutti falliti, e ci si è limitati a prorogare le vecchie leggi. Oggi si riesce a varare una nuova legge (sia pure con sussulti, ed anche con difficoltà); e questo fatto rappresenta, a mio giudizio, un elemento positivo, in ordine alla capacità di questa maggioranza e di questo Governo di introdurre innovazioni legislative in un campo in cui precedenti tentativi non erano riusciti.

Esprimo anche, signor Presidente (nei limiti della più perfetta correttezza, io credo), l'auspicio che dopo l'approvazione da parte della Camera di questo disegno di legge possa aversi l'approvazione più rapida possibile ad opera dell'altro ramo del Parlamento. Anche questo, si intende, è semplicemente un auspicio, e niente altro: l'autonomia dell'altro ramo del Parlamento deve essere assolutamente fatta salva; esprimo semplicemente un augurio, dal momento che il mondo del cinema, nelle sue varie componenti, ha urgente bisogno di questa nuova legge.

Nelle ultime settimane vi sono state manifestazioni di diverse categorie cinematografiche; pur avendo ciascuna critiche da rivolgere a questo o quell'aspetto della legge, tutte hanno sollecitato, ivi incluse le categorie sindacali, la sua approvazione.

Approvando il disegno di legge al nostro esame, la Camera darà una risposta positiva alle attese di tutte le categorie cinematografiche. Vi è da augurarsi che questa attesa possa essere soddisfatta interamente, al più presto possibile. (*Applausi a sinistra*).

ZINCONE, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZINCONE, Relatore di minoranza. Non starò a ripetere qui i motivi che ci hanno guidato in questa discussione, in Commissione e in Assemblea, e che ci portano a votare contro questo disegno di legge.

Non possiamo negare, tuttavia, che nel corso della discussione il provvedimento abbia avuto diversi miglioramenti. Anche questo è un frutto del sistema democratico, del sistema della libera discussione.

Ciò che in questo disegno di legge non approviamo e continuiamo a non approvare, è la struttura che porta ad una forma di autogoverno delle categorie: forma che non riteniamo perfettamente democratica. Altro è la difesa dell'interesse pubblico attraverso la rappresentanza elettiva generale, altro è una rappresentanza di categoria portata a fare gli interessi delle categorie per conto e in nome dello Stato.

Circa altri aspetti della discussione rievocati in queste ultime battute, non vogliamo intrattenerci sulla ormai vetusta questione dell'articolo 5. Questo articolo ha portato a contrasti che ci sono sembrati molto giustificati. Ci auguriamo che il testo definitivo che il Governo sta meditando, ma che ancora non ha portato a conoscenza del pubblico — poiché si sono solo avute delle vaghe indicazioni — sia tale da poter essere approvato anche dal nostro gruppo.

Un'altra cosa che noi avremmo desiderato vedere è un richiamo alla riforma della censura. Richiamo che a noi sembra necessario, poiché questo disegno di legge doveva marciare in parallelo con questa riforma, e non con un tentativo di introdurre per vie traverse una terza o una seconda forma di censura, che non ci sembra adatta a quella che dovrebbe essere una definitiva struttura della revisione dei film. Dico revisione, perché una revisione preventiva del film è sempre necessaria, in quanto si deve sempre stabilire se esso va permesso o vietato ai minori. Quando però andiamo alla censura, al divieto, le nostre strade si distaccano da quelle di altri gruppi politici, perché sono indirizzate ad una visione « penalistica » del problema, cioè ad una visione basata sull'eventuale intervento del magistrato, mentre altri desiderano una censura in sede amministrativa, più o meno mascherata.

Per questi motivi noi voteremo contro il provvedimento, pur apprezzandone alcuni nobili intendimenti, e tuttavia non apprezzando quella che di questi intendimenti è la traduzione, in un sistema di interventi statali, in un sistema di pseudo autogestione democratica, che, a nostro avviso, non porterà nulla di buono al cinema italiano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 60.

(*E' approvato*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro assorbite le concorrenti proposte di legge Calabrò (1449) e Alicata (1484).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

PITZALIS, RUSSO SPENA, FINOCCHIARO e BUZZI: « Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (*Modificata dalla VI Commissione del Senato*) (438-623-833-1019-B);

dalla II Commissione (Interni):

Senatore PICARDI: « Costituzione in comune autonomo della frazione Ginestra del comune di Ripacandida in provincia di Potenza con la denominazione di Ginestra » (*Approvata dalla I Commissione del Senato*) (2266);

dalla VII Commissione (Difesa):

« Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle casse ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, del fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito e delle casse sottufficiali della marina e dell'aeronautica » (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (2238);

« Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del corpo del genio aeronautico » (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (2233);

DURAND DE LA PENNE: « Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali » (194);

dalla X Commissione (Trasporti):

FODERARO ed altri: « Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (1452), *con modificazioni.*

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

BIGNARDI, Segretario, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

MASCHIELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCHIELLA. Desidero sollecitare la discussione della mozione presentata dal mio gruppo sulla situazione economica in Umbria.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Anch'io, signor Presidente, vorrei sollecitare la discussione della mozione presentata dal mio gruppo sulla situazione economica in Umbria.

COCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCIA. Desidero sollecitare lo svolgimento della mia interpellanza sui trasporti collettivi nel Lazio.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 24 giugno 1965, alle 17:

1. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (*Urgenza*) (1920).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del monte Bianco del 14 marzo 1953, concluso a Roma il 25 marzo 1965 (*Urgenza*) (2419);

— *Relatore:* Bertinelli;

Approvazione ed esecuzione del terzo e del quarto protocollo di proroga dell'accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963 (1894);

— *Relatore:* Folchi;

Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961 (*Approvato dal Senato*) (2080);

— *Relatore:* Toros;

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello statuto delle Nazioni Unite adottati con la risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'assemblea generale

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua XVIII sessione (*Approvato dal Senato*) (2082);

— *Relatore*: Pedini.

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge*:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con protocollo ad annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 (1363);

Ratifica ed esecuzione del quarto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961 (1538);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di note e *memorandum*, concluso a Roma il 20 giugno 1963 (*Approvato dal Senato*) (1766);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con annesso e scambi di note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962 (*Approvato dal Senato*) (2083).

4. — *Discussione delle proposte di legge*:

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore*: Degan.

5. — *Discussione delle proposte di legge*:

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Cossiga, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

7. — *Discussione dei disegni di legge*:

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

La seduta termina alle 21,40.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate.*Interrogazioni a risposta scritta.*

GUARIENTO, MIOTTI CARLI AMALIA E BERTOLDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se nella sua veste di Presidente del Comitato dei ministri per l'Ente nazionale per l'energia elettrica non ritenga di accogliere le ripetute istanze del comune di Piazzola sul Brenta (Padova) e della sua popolazione intese a ottenere un migliore servizio di distribuzione dell'energia elettrica, attualmente fornita dalla Società Iutificio e Canapificio di Piazzola.

Ritengono gli interroganti che alle pressanti legittime insistenze si potrebbe andare incontro col passaggio all'E.N.E.L. della predetta azienda e pertanto chiedono di sapere se ci siano gravi motivi che non permettano il richiesto provvedimento. (11875)

GUARIENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga ormai indilazionabile l'emissione del decreto interministeriale per concedere i benefici di legge al comune di Este (Padova) che, aderendo alle insistenze dell'autorità giudiziaria, ha da tempo predisposto il progetto e avviato le pratiche per la nuova sede della pretura di quel comune, la quale dispone ora di locali inadeguati sotto ogni punto di vista. (11876)

VIANELLO E GOLINELLI. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se siano informati della grave situazione che si è creata e perdura nelle zone di Bibione a San Michele al Tagliamento nell'alto Adriatico con pregiudizio degli interessi economici e turistici della zona, dato che quivi ogni giorno per tutta l'estate dalle sette alle tredici i reparti militari si alternano in esercitazioni di tiro, in una situazione in cui la zona interessata arriva a ridosso dell'abitato e il margine di sicurezza sull'arenile è talvolta proprio di fronte alle abitazioni.

Per conoscere in particolare le ragioni per cui le autorità militari hanno seguito per la costituzione del poligono di tiro sempre procedure d'urgenza in parte non definite, passando dall'espropriazione di metri quadrati 68 verso la foce del Tagliamento in data 2 luglio 1955 alla disposizione di vincolo di servitù militare su una zona vastissima con un fronte verso mare di tre chilometri, al decreto dell'11 aprile 1957 che dispone l'occupazione

temporanea di 1.130.000 metri quadrati, al rinnovo per due anni del vincolo di servitù militare nella zona, al decreto 15 luglio 1961, n. 263, che riduceva la superficie occupata, per altro senza indicarla esattamente, alla sospensione del decreto di designazione dei beni espropriandi di cui all'ordinanza del prefetto di Venezia, disposto dalla direzione dei lavori del genio militare di Treviso con foglio 27 febbraio 1963, n. 1689.

Gli interroganti chiedono quali misure in relazione a questa situazione anche giuridicamente indefinita abbiano intenzione di prendere i Ministri interrogati per correggere questa situazione in modo rispondente agli interessi generali della collettività. (11877)

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se corrisponda al vero che in un tratto di strada della costruenda autostrada Bologna-Rimini i lavori sono stati sospesi per lungo tempo causa il fallimento di una ditta appaltatrice; nonché per conoscere se i lavori in detto tratto di strada sono stati ripresi e per conoscere, inoltre, quali provvedimenti si intenda assumere per accelerare i lavori di detta autostrada secondo i voti delle popolazioni interessate. (11878)

ZINCONE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui non è stata accolta finora la legittima aspirazione dei numerosi viaggiatori in partenza dalla stazione di Isoletta-San Giovanni Incarico, affinché il treno 796 Caserta-Roma sia posto in condizione di funzionalità durante la sosta d'incrocio.

È noto, infatti, che tale treno, qualificato diretto, non ferma nella suddetta stazione, ma che, a causa dell'unico binario, è costretto forzatamente a sostarvi. Tanto vale, perciò, che sia autorizzato alla regolare funzionalità liberando in tal modo il personale di stazione dai continui reclami dei viaggiatori e favorendo, altresì, le giuste attese delle laboriose popolazioni. (11879)

ALESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non creda necessario riordinare la carriera dei segretari comunali e provinciali con riferimento alle richieste avanzate dalle relative organizzazioni sindacali.

Tali richieste comprenderebbero fra l'altro:

1) promozione a segretario capo di 1ª classe mediante concorso per titoli a colloquio orale e, temporaneamente, per i segretari in servizio, mediante concorso per soli titoli;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

2) promozione a ruolo aperto dei segretari dell'ultima classe;

3) valutazione a tutti gli effetti del servizio fuori ruolo;

4) assegnazione, per il trattamento economico, della qualifica superiore di segretari generale di 2ª classe, di capo di 1ª classe e di capo di 2ª classe in relazione alle rispettive qualifiche. (11880)

DE PASCALIS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali concrete ed immediate iniziative ritenga opportuno assumere a seguito della chiusura degli sportelli della Banca Giacobone di Varzi (Pavia) e della nomina del commissario giudiziale.

Oltre tremila risparmiatori e numerosi piccoli operatori economici della Valle Stenfora, zona di per sé depressa, guardano alle vicende della Banca Giacobone con vivissima preoccupazione: i risparmiatori per la sorte dei loro depositi, gli operatori economici per il timore di una richiesta di immediato rientro dei crediti ottenuti per iniziative rivolte allo sviluppo economico-produttivo della valle.

La situazione pertanto richiede da parte del Governo provvedimenti immediati ed efficaci atti a garantire gli interessati che la situazione sarà al più presto superata. (11881)

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre ulteriori accertamenti tecnici atti a stabilire se sussista l'inderogabile esigenza di ubicare l'impianto V.O.R. automatico sul monte di Portofino, o se invece per salvaguardare l'integrità delle bellezze naturali e panoramiche della zona non esistano altre località vicine che soddisfino la funzionalità dell'impianto. (11882)

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato che nel promontorio di Portofino, nel comune di Camogli, a Punta Chiappa, in località « Scogli Grossi », zona nona cioè di rispetto assoluto del piano territoriale paesistico del monte di Portofino, è sorta una nuova costruzione ed è stato modificato un edificio esistente senza il parere favorevole del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e senza l'approvazione del ministero della pubblica istruzione in violazione all'articolo 17 delle norme di applicazione del piano sopra segnato che così stabilisce: « non sono consentite costruzioni nuove né modifiche di quelle esistenti, salvo casi eccezionali ap-

provati dal ministero della pubblica istruzione su parere favorevole del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ». (11883)

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno disporre per l'inizio dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 31 Alessandria-Casale-Vercelli, per il tratto Casale-Alessandria.

L'interrogante fa presente che i lavori di ammodernamento sul tratto Vercelli-Casale sono stati da tempo ultimati e che il tratto Casale-Alessandria è il più importante per intensità di traffico e dove si riscontrano le più scadenti caratteristiche tecniche, planimetriche ed altimetriche, nonché i più pericolosi attraversamenti di abitati, come quello di Castelletto Monferrato e San Salvatore.

Al riguardo sono stati già votati numerosi ordini del giorno dalle giunte camerali del Piemonte e da quella di Genova, oltre che sollecitazioni dalle giunte provinciali interessate. (11884)

ALESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non creda necessario assicurare contro i danni provocati ai terzi quei dipendenti che si trovano in una posizione tale da temere una eventualità del genere.

L'interrogante si riferisce in particolare ai dipendenti dotati a totale loro rischio e pericolo di un automezzo di proprietà dello Stato, con il quale svolgono regolarmente il loro lavoro senza essere coperti da alcuna assicurazione.

Si rende necessario quindi, parallelamente a quanto è stato fatto per altri dipendenti statali, che lo Stato assuma per sé gli obblighi derivanti da un danno provocato ai terzi da questi dipendenti e decida di coprire in proprio le spese dovute per il risarcimento generale dei danni. (11885)

RAFFAELLI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che il prefetto di Pisa nella nomina dei rappresentanti nella Commissione di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per gli elenchi dei commercianti aventi diritto alla assistenza mutualistica, ha escluso quelli designati dall'Associazione pisana commercianti ed esercenti; per sapere se non ritengano che ciò rappresenti una inammissibile discriminazione nei confronti di una associazione che orga-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

nizza il 20 per cento dei commercianti della provincia; per sapere infine se non ritengano di dover intervenire perché nella predetta commissione siano inclusi membri rappresentanti tutte le organizzazioni della categoria. (11886)

ALESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga necessario aderire alle numerose richieste di utenti e di commercianti in materiale radiotelevisivo dando disposizioni per la messa in funzione del ripetitore TV, nella zona di Muggia onde consentire una normale ricezione del secondo canale nella provincia di Trieste, attualmente coperta da molteplici zone d'ombra.

In proposito ricorda le numerose assicurazioni già date in merito dalla direzione della R.A.I.-TV, la quale aveva promesso che già nei primi mesi del 1964 le apparecchiature del nuovo ripetitore sarebbero state pronte per l'entrata in funzione mentre ai numerosi solleciti inviati alla direzione generale della R.A.I.-TV, da parte degli utenti e dell'Associazione regionale commercianti radio la stessa direzione non ha mai creduto di dare risposta. (11887)

TROMBETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, in considerazione del fatto che il « Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonica » gestito dall'I.N.P.S. trovasi in condizioni di avanzo quanto mai rilevanti (7.277,6 milioni alla chiusura dell'esercizio 1963) e che, per contro, le pensioni dei dipendenti cessati dall'attività di servizio in data successiva al 31 dicembre 1955 non hanno ricevuto a tutt'oggi alcun miglioramento, essendo state rivalutate, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, solo le pensioni maturate a tutto il 1955, non ritenga opportuno farsi promotore di adeguate iniziative affinché le rivalutazioni in parola possano essere sollecitamente effettuate, venendo così incontro alla ormai decennale aspettativa di tali pensionati, oggi ingiustamente privati di quei benefici che hanno saputo faticosamente precostituirsì durante la loro attività di lavoro. (11888)

ZANIBELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come si sono svolti i fatti che hanno condotto al fermo dell'organizzatore sindacale Landricina Giuseppe a Trinitapoli (Foggia), in occasione dello sciopero dei lavoratori agricoli dipendenti. (11889)

DI LEO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, una sezione di archivio di Stato a Sciacca, tenuto conto della notevole distanza del comune dal capoluogo e considerato altresì che il recupero dei documenti degli uffici amministrativi e giudiziari, compresi gli atti dell'archivio notarile di Sciacca, ammonterebbe ad oltre 20.000 volumi. Si eviterebbe altresì notevole disagio alle popolazioni di tutto il circondario che, per avere copia di un documento, devono raggiungere Agrigento che dista quasi 100 chilometri dalle rispettive sedi. (11890)

CANTALUPO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere —

premesso che dal quotidiano *Il Tempo* del 23 maggio 1965, n. 140 (cronaca di Latina), si apprende come la Commissione edilizia del comune di Formia abbia espresso, in sede consultiva, parere contrario al progetto relativo alla costruzione di un « edificio residenziale » dell'Ente gioventù italiana su suolo edificatorio di proprietà dello stesso ente in contrada Santo Janni, costruzione sovvenzionata dallo Stato il cui importo si aggira sui 600.000.000, sotto la motivazione della mancanza di urbanizzazione primaria nel comprensorio suddetto, nel caso in esame le fognature, ove dovrebbe sorgere tale edificio;

premesso che il detto « edificio residenziale », a costruzione ultimata e previo rilascio della licenza di abitabilità, la quale trova il presupposto tecnico e giuridico nella licenza di costruzione, sarebbe destinato a colonia permanente per trecento bambini;

premesso che i poteri della Commissione edilizia nell'intervento edilizio ed urbanistico devono svolgersi nell'ambito del diritto e della buona costruzione anche nei riguardi della legge 25 novembre 1962, n. 1684, per cui ai sensi dell'articolo 220 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, trattasi di accertare se il costruendo edificio residenziale destinato per la maggior parte ad abitazione, possieda il requisito della salubrità, quale la illuminazione, la aerazione, la cubatura degli ambienti, i prescritti ed adeguati servizi igienici, in altri termini se sulla progettazione si riscontrino difetti di impostazione dal lato igienico-sanitario ed anche nei riguardi architettonici, cioè nella costruzione in se stessa sotto gli aspetti ricognitivi, non nei riflessi degli impianti urbanistici;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

accertato che l'edificio residenziale in discorso, non ha nulla a che vedere con l'impianto e l'esercizio delle industrie insalubri la cui disciplina è prevista dagli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie citato;

constatato che il diniego della licenza edilizia può essere motivato solo da esclusive ragioni giuridiche, cioè la mancata disponibilità dell'area destinata a costruzione o la impossibilità di edificare nell'area medesima per la esistenza di un divieto stabilito da una norma di legge o di regolamento edilizio o da prescrizione di piano regolatore, per cui, secondo la costantissima giurisprudenza del Consiglio di Stato, non è consentito porre all'esercizio della facoltà inerente al diritto di proprietà limiti maggiori di quelli che la legge consente;

dato atto che l'attività della urbanizzazione primaria, è compito proprio dell'amministrazione comunale col provvedere alle singole esigenze ed alle aspirazioni della cittadinanza nella maniera più larga ricordando, a tal fine che, secondo la costantissima giurisprudenza del Consiglio di Stato, la omessa previsione eventuale nel progetto, di collegamento con la rete di fognatura, qualora esista, non può incidere sulla legittimità della licenza —: si chiede di conoscere, dal Ministro dei lavori pubblici quanto segue:

a) se corrisponda a verità che il progetto di costruzione dell'edificio residenziale da parte dell'Ente della gioventù italiana su terreno di proprietà dell'ente stesso in contrada Santo Janni, agro del comune di Formia, sia stato presentato a quel comune nell'ottobre 1963 per conseguire il rilascio della licenza edilizia ai sensi dell'articolo 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e la ragione per cui il sindaco non abbia ravvisato la opportunità legale e sociale di provvedere sulla richiesta licenza nel termine di 60 giorni dalla data del ricevimento della progettazione ai sensi del secondo comma del citato articolo 31;

b) se è vero che in una seduta consiliare dell'aprile 1965, il sindaco, interpellato da un consigliere del gruppo liberale per conoscere la data dell'effettiva presentazione della progettazione in discorso per i provvedimenti di competenza degli organi del comune, dava una risposta evasiva quasi di ignoranza della presentazione stessa;

c) se risulti esatto che il consiglio comunale di Formia nella seduta del 23 aprile 1965 all'uopo investito, indubbiamente a titolo di orientamento e di inserimento nel procedi-

mento di rilascio della richiesta licenza edilizia, il che è ammesso dalla costantissima giurisprudenza del Consiglio di Stato, abbia espresso, a voti unanimi, parere favorevole per la costruzione dell'edificio residenziale in discorso, nonostante la decisa opposizione del sindaco, costringendo questi ad associarsi al voto unanime e plaudente del consiglio per un'opera così altamente benefica, provvidenziale e sociale;

d) far conoscere la data della pronuncia contraria della Commissione edilizia di Formia e da chi sia stata presieduta, se dal sindaco, ovvero dall'assessore anziano o delegato su espressa delega del sindaco, qualora ne fosse stato impedito;

e) che in presenza di tali circostanze, lascia perplessi e sorpresi la condotta della Commissione edilizia del comune di Formia che esprime parere contrario sulla progettazione di edificio residenziale destinato, per giunta, a scopo altamente sociale ed umano nell'interesse della società e dello Stato, adottando così criteri difformi nell'ambito dello stesso comprensorio di Santo Janni dove si svolge intensa l'attività alberghiera, quale ad esempio « Il villaggio del Sole » e la stessa attività residenziale sia per i nuclei ed i centri abitati esistenti, sia per tutte le altre costruzioni edilizie in corso;

f) se comunque, a dimostrazione della condotta *ex lege*, della Commissione edilizia di Formia, appaia opportuno dare atto che, sul terreno di proprietà dell'Ente gioventù italiana, sorgeva prima della guerra 1940-43 un edificio residenziale che accoglieva la scuola Marinaretti Caracciolo, edificio distrutto a causa di eventi bellici. (11891)

DI LEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'esecuzione di opere di sistemazione e di ammodernamento nella statale n. 189, in aggiunta a quelle già iniziate, tenuto conto che tale strada è la principale via di comunicazione fra Agrigento e Palermo e considerato altresì che la stessa raggiunge il complesso industriale della Montecatini a Campofranco.

Per la completa sistemazione della strada si renderebbero necessarie le seguenti opere:

1) ampliamento della carreggiata o costruzione di una nuova variante nel tratto Aragona-Stazione di Comitini allo scopo di eliminare le numerose curve;

2) completamento della variante, già da tempo iniziata, per Lercara e Bivio Mangano alla Valle San Leonardo che prosegue

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

verso Palermo, con un nuovo tracciato lungo la Valle dell'Eleuterio ad est di Villafrate, Bolognetta e Misilmeri;

3) abolizione del passaggio a livello d. Acquaviva-Stazione. (11892)

DI LEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di una idonea sistemazione della statale n. 115, nei tratti compresi nella provincia di Agrigento, al fine di adeguare tale importante arteria alle accresciute esigenze del traffico locale.

In particolare si renderebbe necessaria la esecuzione delle seguenti opere:

1) ammodernamento della carreggiata nel tratto Menfi-Sciacca;

2) costruzione di varianti per evitare il difficile attraversamento di Sciacca, Montallegro e Siculiana;

3) grande variante a valle di Ribera dalla Valle del Verdura a quella del Magazzolo (chilometri 7);

4) variante a nord di Licata per consentire un rapido proseguimento per Gela;

5) costruzione del nuovo tronco nel tratto di Agrigento-Palma con variante a valle dell'abitato. (11893)

DI LEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la costruzione di una variante sulla statale Ribera-Chiusa Sciafani-Palermo, in prossimità del comune di Bisacquino, onde evitare l'attraversamento di quell'abitato. Infatti la ristrettezza delle strade interne del detto comune rende molto difficoltoso ai grossi automezzi l'attraversamento, con gravi disagi per la popolazione locale.

La costruzione della circonvallazione consentirebbe un più veloce traffico per Palermo con notevole risparmio di tempo nelle comunicazioni fra Sciacca, Ribera ed il capoluogo dell'isola. (11894)

DI LEO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso il presidente dell'I.N.A.D.E.L. al fine di sollecitare la richiesta istituzione a Sciacca di una sezione distaccata dell'I.N.A.D.E.L. di Agrigento.

L'interrogante si permette far presente che nella zona di Sciacca, comprendente i comuni di Montevago, Santa Margherita, Sambuca Melfi, Caltabellotta, Ribera, Calomonaci, Villafraanca, Lucca e Burgio, gli assistiti sono oltre 6.000 e che altresì la proposta istituzione

della sezione eviterebbe notevoli disagi agli assistiti che per raggiungere Agrigento devono percorrere oltre 100 chilometri. (11895)

DE PASCALIS. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non intenda, alla luce anche delle conclusioni raggiunte dal 1° convegno di studi di Salice Terme sul tema « Oltrepò, miniera da valorizzare », procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione delle Terme di Salice società per azioni, assicurando alla provincia di Pavia una effettiva e numerosa rappresentanza.

L'acquisto da parte dello Stato del complesso termale di Salice e gli investimenti programmati per il suo potenziamento sono legittimati dall'impegno di rilanciare sul piano economico una zona depressa come quella dell'oltrepò e delle zone appenniniche circumvicine. Tale impegno può essere effettivamente mantenuto solo con un consiglio di amministrazione in cui siano presenti i diretti rappresentanti delle zone interessate. (11896)

DI LEO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se è a conoscenza che, dopo la costruzione della strada Cattolica Eraclea-Cianciana, si sono verificate numerose frane, che abbisognano di urgenti opere di consolidamento.

L'interrogante si permette far presente che la funzionalità di tale arteria è di vitale interesse per le popolazioni della zona.

L'interrogante si permette far presente infine che si rende necessaria la bitumazione del primo tratto della strada da Cattolica Eraclea per chilometri 3. (11897)

CARCATERRA. — *Al Ministro della sanità.* — Su quanto segue:

Il decreto ministeriale 8 gennaio 1965 dispone, nell'ambito dei compensi mutualistici, di aggiungere ai compensi fissi previsti per l'assistenza ai ricoverati nei reparti di malattia, anche compensi addizionali per le prestazioni collaterali fornite dai servizi sanitari ausiliari e di ripartire tali compensi fissi e addizionali tra tutti i sanitari, a qualunque branca di assistenza o servizio appartengano.

Avendo creato tale nuova ripartizione una sperequazione circa il trattamento economico dei preposti ai vari servizi ospedalieri, l'interrogante chiede al Ministro se non ritenga opportuno estendere detti compensi anche ai servizi di farmacia, alle ostetriche e ai servizi amministrativi. (11898)

DI LEO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga necessario disporre un sopralluogo sulla strada Ribera-Ciacciana per accertare, nonostante l'apprezzabile impegno finanziario, le cause che hanno determinato, a lavori ultimati, la mancata funzionalità dell'arteria per le numerose frane che hanno asportato il manto viabile.

Per la funzionalità della strada si rendono necessari, in linea di urgenza, i seguenti lavori:

primo tratto: dall'innesto della strada con la statale 115 sino alla stazione di Magazzolo. Detto tratto con pavimentazione a macadam abbisogna di opere consistenti, nella costruzione di muri di sostegno e di drenaggio a monte tra la progressiva 00 e 1100. Occorre inoltre procedere alla pavimentazione con conglomerato bituminoso;

secondo tratto: dalla stazione di Magazzolo alla statale 118 della lunghezza di chilometri 14. Occorre un ponte in corrispondenza del Vallone Intronato. Inoltre, in seguito alle piogge alluvionali della scorsa stagione invernale, si sono verificate numerose frane con asportazione del piano viabile.

A tal fine l'interrogante chiede di conoscere se già siano stati disposti gli opportuni provvedimenti. (11899)

PELLICANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali misure egli intenda adottare in merito alla situazione del consorzio strade vicinali di Trinitapoli insidiato, nella sua struttura e nei metodi di conduzione, da pratiche illegali e contrarie agli interessi e alle finalità dell'ente.

In particolare vanno sottolineate le seguenti circostanze:

1) vige, da anni, sul consorzio, il regime commissariale, affidato alla gestione di un esponente politico del comune di Trinitapoli, il quale, svincolato da ogni effettivo controllo, esercita un potere incondizionato e non sembra aver fatto un uso imparziale ed equilibrato del suo mandato;

2) il commissario, in origine nominato per soli tre mesi, ha introdotto delle sostanziali modifiche nello statuto del consorzio, per cui, in violazione di ogni norma di comportamento e dei principi del nostro ordinamento, è stato abolito il principio della rappresentanza delle minoranze negli organi elettivi del consorzio;

3) nelle recenti elezioni del consiglio di amministrazione del consorzio, tenutesi il 6 giugno 1965, si sono verificate gravi e clamoro-

se irregolarità, attraverso l'ammissione di una lista proposta tardivamente, l'attribuzione del diritto di voto a ditte inesistenti o surrettiziamente identificate, l'esclusione di consortisti pienamente idonei, l'inclusione nella lista vittoriosa di candidati analfabeti, l'arbitrario esercizio della direzione delle votazioni da parte del presidente del seggio ed altro.

In rapporto a tali fatti, l'interrogante desidera conoscere il giudizio del Ministro e le iniziative che saranno intraprese per porre termine all'illegale situazione del consorzio predetto, ristabilendo all'interno di esso norme di civile e democratica convivenza e provvedendo alla ripetizione delle elezioni per il consiglio di amministrazione garantendone, con idonee misure, l'imparziale e retto svolgimento. (11900)

QUARANTA. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e della sanità.* — Per chiedere i motivi per i quali il comune di Padula ha trasferito le scuole elementari dalla località « Fanti » in un locale che si trova sulla strada nazionale, costringendo così gli scolari ad affrontare i rischi dell'intenso traffico che sull'importante arteria si svolge.

Se non ritengano anche che, in considerazione del fatto che il nuovo locale a differenza di quello in cui erano alloggiate precedentemente le scuole, è completamente privo di servizi igienici di intervenire per far sì che l'amministrazione comunale di Padula ritorni sulla sua decisione. Ciò al fine di venire incontro alle giuste aspirazioni dei cittadini interessati i quali, in numero di oltre 50, hanno inoltrato alle autorità scolastiche vive proteste. (11901)

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per chiedere se sia a conoscenza dell'eccessiva lentezza con cui l'Opera nazionale ciechi civili, procede alla definizione delle pratiche di pensione e quali disposizioni intenda emanare per accelerarne l'iter.

Se non ritenga inoltre opportuno intervenire affinché l'Opera nazionale ciechi - delegazione campana nazionale, risponda alle segnalazioni dei parlamentari che sollecitano la definizione delle pratiche. (11902)

ORLANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno unificare le graduatorie del concorso per 665 posti di preside di scuola media e del concorso per 186 posti di preside di avviamento commerciale - in considerazione che detti concorsi furono banditi prima della isti-

tuzione della scuola media unica, ma furono espletati quando ormai i due tipi di scuola sono stati unificati — allargando il numero dei posti del concorso a preside della scuola di avviamento tanti quanti sono necessari per dichiarare vincitori con uguale punteggio sia il concorrente della scuola media sia il concorrente della ex scuola di avviamento.

(11903)

ORLANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare in favore degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole di avviamento industriale, già in servizio con nomina a tempo indeterminato antecedente al 1960-1961, i quali attendono da tempo la sistemazione nei ruoli in base all'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato dalla legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

(11904)

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso la sede dell'I.N.P.S. di Salerno per la definizione della pratica di pensione in favore della coltivatrice diretta Scibelli Maria Grazia, nata il 15 agosto 1891 e residente in Bracigliano (Salerno).

Quanto sopra perché da circa due anni viene ritualmente risposto all'interrogante, che ne sollecita il disbrigo, che la stessa trovasi all'archivio tessere.

(11905)

GUERRINI GIORGIO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il prefetto di Verona con decreto del 27 maggio 1965, numero 33593, ha disposto la chiusura domenicale di tutti i negozi a commercio fisso, ambulante e dei posteggianti nei comuni della provincia di Verona fatta eccezione per Verona città, Legnagno e alcuni comuni montani e con particolari disposizioni per alcuni del Lago di Garda.

Tale disposizione ha, in pratica, soppresso anche le fiere-mercati settimanali che in taluni comuni si svolgono da tempo immemorabile alla domenica (come ad esempio nel comune di Zevio) recando notevoli danni alla economia locale, a carattere tipicamente agricolo.

(11906)

LUZZATTO E PIGNI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non intenda adeguare l'organico degli

uffici esecutivi della direzione provinciale delle poste di Treviso alle accresciute esigenze dei servizi, facendo cessare lo stato di anormalità perdurante da alcuni mesi nei servizi.

(11907)

BIGNARDI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se non ritengano errata l'interpretazione finora data dal ministero delle finanze all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, in materia di esenzione decennale da ogni tributo sul reddito per le nuove piccole industrie nelle zone depresse del centro-nord. Il comma citato considera infatti, ai fini dell'esenzione suddetta, piccole industrie « quelle che impiegano normalmente non oltre cento operai », laddove, evidentemente, il limite dei cento operai va inteso come l'indice da prendere in considerazione per stabilire ai fini della legge l'ampiezza dell'impresa ed il « normalmente » come correttivo per le eventuali limitate oscillazioni intorno al numero suddetto.

L'amministrazione finanziaria, invece, interpreta ed applica il comma suddetto secondo quanto disposto con circolare del 23 gennaio 1959 e cioè secondo il criterio che « il limite di cento operai impiegati, non va riferito al numero degli operai impiegati, ma piuttosto all'effettiva capacità d'impiego che riflette appunto il concetto di normalità »; cioè a dire che non si dovrebbe più dedurre l'ampiezza dell'impresa dal numero degli addetti, come vuole la legge, ma arguire il numero normale di addetti dall'ampiezza dell'impresa rilevata secondo altri criteri.

Di guisa che all'elemento discreitivo preciso fissato dalla legge — cento operai — si sostituiscono valutazioni basate su elementi eterogenei che possono variare od essere valutati diversamente da caso a caso, realizzando ingiustizie e, comunque, qualificando le industrie attraverso metodi diversi da quello prescritto.

L'interrogante, pertanto, chiede se non si vogliano dare urgenti istruzioni per una corretta interpretazione della disposizione suddetta e quali provvedimenti intendano adottare per la revisione dei casi già precedentemente definiti e per l'eventuale restituzione delle imposte indebitamente riscosse. (11908)

CETRULLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritiene opportuno intervenire d'urgenza presso la prefettura di Chieti, perché sia respinta la deliberazione della giunta

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

municipale di Filetto (Chieti) n. 133 del giorno 1° dicembre 1964, avente per oggetto la « revoca concessione di utenza di acquedotto concesso al signor Esposito Rocco con delibera n. 25 del 21 marzo 1956 » in quanto è pubblica opinione che si stia tentando nei confronti di un cittadino un'azione dettata da vecchi risentimenti personali e politici.

La deliberazione è motivata con la bassa pressione della condotta idrica.

Questa è una motivazione pretestuosa e contraddittoria, come dimostra la delibera n. 149 del 31 dicembre 1964, con la quale il fratello del sindaco è stato autorizzato a prelevare acqua potabile dalla condotta cittadina, nel tratto ove la stessa è costituita da un tubo di mm. 50, con tubo da un pollice.

(11909)

CETRULLO. — *Al Ministro dell'interno.*

— Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire, in accoglimento dell'esposto avanzato dagli abitanti del centro rurale di Casali del comune di Schiavi d'Abruzzo al prefetto di Chieti, per far rimuovere le disposizioni impartite dall'autorità amministrativa del comune medesimo, da cui dipendono, con le quali da oltre un mese l'erogazione dell'acqua a favore del predetto centro rurale viene effettuato ad intervalli di due giorni.

Ai disagi di cui trattasi, ai quali l'interrogante chiede che venga posto rimedio, si aggiunge un inconveniente: cioè, quello che i cittadini sono decisi a una qualsiasi manifestazione di protesta.

(11910)

GREGGI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere in quale modo si concilino le pressoché unanimi e negative valutazioni della stampa sul recente festival cinematografico di Cannes (che sarebbe stato caratterizzato da « noia ed infinite delusioni ») con il fatto che la televisione italiana abbia dedicato ogni sera a questo festival, neanche di diretto interesse nazionale, molti minuti dello stesso telegiornale, tentando evidentemente di imporre a milioni di telespettatori italiani un avvenimento di interesse indubbiamente limitato, e collaborando anche per questa via a rafforzare l'atmosfera « mitica » ed assolutamente sproporzionata, che, per evidenti interessi, si cerca ogni giorno di più di insinuare e consolidare presso l'opinione pubblica italiana, nei riguardi del cinema.

In ogni caso l'interrogante chiede di sapere se i responsabili del telegiornale non

abbiano precisi criteri ai quali attenersi nel proporzionamento delle varie notizie nell'inserimento stesso, e con tanto peso, di certe notizie nel telegiornale.

(11911)

PERTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, in attesa che il Parlamento ponga in essere opportune modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a democratizzare le norme che disciplinano la tutela del diritto di autore, si da renderle aderenti al precetto costituzionale indicato al secondo capoverso dell'articolo 42, non ritenga di dover intervenire affinché siano mitigati gli onerosi compensi ora gravanti sui pubblici esercizi che effettuano esecuzioni musicali, chiamando l'Ente esattore a stabilire accordi, valevoli su piano nazionale, con l'organizzazione di categoria interessata (F.I. P.E.), come la medesima invano sollecita da anni a questa parte; accordi previsti dall'articolo 58 della citata legge solamente per le recezioni musicali a mezzo di apparecchi radio e che, attuati anche per le altre manifestazioni, non solo andrebbero a soddisfare evidenti criteri di equità, ma consentirebbero ad una vasta categoria di operatori economici la esplicazione di una più intensa attività lavorativa destinata ad incrementare le correnti turistiche nazionali ed estere, a tutto vantaggio dell'economia nazionale ed a sollievo delle persistenti difficoltà economiche che notoriamente travagliano la categoria dei pubblici esercizi.

(11912)

BERNETIC MARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso il Commissariato generale del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di ottenere la sospensione del provvedimento adottato per il licenziamento di 32 lavoratori del Centro addestramento maestranze (C.A.M.) stabilito per il 30 giugno 1965.

Data la precaria situazione dell'economia triestina e le particolari situazioni verificatesi per il mancato inserimento di questo personale, già dipendente del G.M.A., nel ruolo speciale ad esaurimento stabilito dalla legge del 1960, n. 1600 e date le necessità di ottenere per i lavoratori in questione una nuova sistemazione in ambito regionale, l'interrogante sollecita il pronto interessamento del Presidente del Consiglio per la sospensione del provvedimento, che ha suscitato vivo allarme fra gli interessati e le loro famiglie.

(11913)

ABBRUZZESE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi giustificativi dei ritardi con i quali sono trattate le procedure relative alle seguenti pratiche di pensione e se non ritiene di doverne sollecitare le conclusioni:

Marano Biagio, posizione n. 1350663, pensione di guerra;

Baldassare Angelo e Emilio, posizione n. 1952741/1952742, pensione di guerra;

Cifariello Francesco, posizione n. 311263, pensione di guerra, ricorso;

Ciccone Cosimo, posizione n. 06212, pensione di guerra;

Nappa Alfonso, posizione n. 1067292/9, pensione di guerra;

Scasserra Francesco, posizione n. 906835, pensione di guerra. (11914)

GAGLIARDI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se corrisponda a verità che le condizioni per l'erogazione di un mutuo di lire 125 milioni, concesso dall'I.M.I. alla Società « Ilmor » di Gardigiano di Scorzè (Venezia), siano talmente gravi da non consentire, di fatto, l'erogazione del mutuo stesso.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere come sia possibile richiedere, fra l'altro, ad una ditta che, pur riconosciuta economicamente sana, abbisogna di capitali d'esercizio per svolgere la propria attività, un apporto, prima della stipulazione del mutuo, di denaro fresco per almeno 100 milioni, di cui 65 sotto forma di aumento del capitale sociale. (11915)

CASSANDRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che l'attuale provveditore agli studi di Campobasso, già preside di quella stessa sede fino a pochi mesi fa, è stato eletto nello scorso novembre consigliere provinciale per il partito di maggioranza in quella stessa provincia, presentandosi alle elezioni nelle vesti di provveditore agli studi — se egli non ritenga che tale circostanza sia quanto meno idonea a creare gravi imbarazzi e difficoltà al funzionario di cui trattasi nell'obiettivo e imparziale adempimento dei suoi doveri di supremo moderatore degli studi in quella provincia e se perciò non ritenga equo ed opportuno il trasferimento dello stesso funzionario. (11916)

CASSANDRO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo e al Ministro presidente del Comitato dei mi-*

nistri per il Mezzogiorno. — Per sapere se non ritengano indispensabile disporre completi ed urgenti lavori di restauro, intesi a salvare il patrimonio artistico di inestimabile valore della città di Barletta e particolarmente: il castello che fu residenza di Federico II, degli Angioini e degli Aragonesi; la Basilica del Santo Sepolcro, monumento nazionale; la colossale statua in bronzo detta di Eraclio raffigurante un imperatore romano di Bisanzio; ed offrire alle numerose e pregevoli raccolte della locale Pinacoteca — tra cui la famosa donazione De Nittis — chiuse da tempo al pubblico, una adeguata sistemazione in locali idonei. (11917)

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia al corrente della pubblica protesta avanzata dalle amministrazioni comunali interessate alla notizia della decisione dell'A.N.A.S. di procedere alla soppressione dello svincolo autostradale di Legnago nord-Castellanza sull'autostrada dei laghi.

La zona, densamente abitata e costellata di impianti industriali di notevole importanza, non può essere privata, senza gravi ripercussioni economico-sociali, del collegamento con l'importantissima arteria che la congiunge a Milano.

L'interrogante chiede quindi al Ministro quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere l'improvvida decisione dell'A.N.A.S. (11918)

D'ALESSIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che finora hanno ritardato l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Formia, adottato dal consiglio comunale con le delibere n. 162 del 27 novembre 1958, e n. 163 del 29 novembre 1958, corredato dal voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici (atto n. 1706 del 17 novembre 1962) favorevolmente accettato dal consiglio comunale di Formia con deliberazione n. 48 del 17 aprile 1964;

per sapere se intende sollecitare l'approvazione del piano suddetto in considerazione sia del lungo tempo trascorso (14 mesi) dall'ultimo atto del consiglio comunale, sia dell'avvenuta scadenza delle norme di salvaguardia e quindi della mancanza di sufficienti garanzie di difesa dell'assetto urbanistico di Formia di fronte alle pressioni e alle speculazioni in atto. (11919)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali iniziative intendano assumere di fronte ai periodici allagamenti autunnali ed invernali, interessanti fino a 7-8.000 ettari nei comuni di Teglio Veneto, Gruaro e Portogruaro (Venezia), causati dalla non ancora avvenuta sistemazione dei fiumi Lemene e Versiola.

L'interrogante fa presente la grave diminuzione che tali allagamenti producono sui già insufficienti redditi agricoli, nonché i danni alla viabilità ed alla pubblica igiene, per cui confida in un pronto interessamento dei pubblici poteri. (11920)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando e in che misura intende disporre un'adeguata sistemazione della strada statale valsugana, che, in mancanza ed in attesa della più volte richiesta autostrada di Alemagna, rappresenta un'importante via di comunicazione tra il centro-Europa ed il Veneto. (11921)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non intenda intervenire per porre fine ai gravi inconvenienti verificatisi nel comune di Veduggio (Trevise) in seguito alla chiusura di ben 5 passaggi a livello sulla linea Treviso-Venezia.

L'interrogante fa ancora una volta presente l'assoluta necessità che ogni decisione dell'amministrazione ferroviaria interessante gli enti locali venga assunta d'intesa con gli stessi, senza di che conseguiranno situazioni di disagio per le popolazioni agricole.

Pertanto, si chiede la revoca del provvedimento di chiusura, anche per evitare il ricorso ad atti inconsulti ed impreveduti da parte della popolazione assai esasperata. (11922)

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda disporre per rimediare alla situazione deficitaria del personale degli uffici esecutivi della direzione provinciale di Treviso, situazione aggravatasi in seguito alla istituzione del nuovo ufficio transiti.

L'interrogante fa presente che il personale è già sottoposto da tempo a turni impossibili, diurni, notturni, feriali e festivi, per cui sollecita adeguati e tempestivi interventi. (11923)

ABBRUZZESE. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del commercio estero e delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intendono adottare in relazione ai seguenti fatti.

La s.p.a. Achille Pisanti con sede in Ottaviano (Napoli) acquistò n. 5 partite di *whisky* scozzese, per complessive 3.480 casse, contenenti ognuna n. 12 bottiglie da grammi 750 ciascuna.

La merce, corredata della documentazione prescritta e completa, fu bloccata alla dogana di Salerno, ove tuttora giace, fin dal marzo del 1965, perché la documentazione non comprendeva il « certificato di conformità » ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 1962.

Quando si dice documentazione completa si vuole affermare che essa è in regola con il disposto degli articoli 12 e 19 della legge 7 dicembre 1951 in relazione al decreto presidenziale 24 settembre 1955, poiché la s.p.a. Pisanti esibì il certificato di conformità rilasciato dal laboratorio di analisi chimica della dogana, che è certamente più valido di un certificato rilasciato da privati commercianti stranieri. Questi ultimi rilasciano detti certificati unicamente ad alcuni importatori italiani, e precisamente a quelli con i quali hanno stipulato contratti di esclusività di importazioni in Italia di *whisky* di Scozia o del Nord Irlanda. Tali pratiche, allo stato, hanno favorito il formarsi nel nostro paese di un vero e proprio monopolio di poche persone, che, essendosi accaparrate le esclusività dalle ditte scozzesi, spadroneggiano e distribuiscono minacce a destra e a manca fra i commercianti italiani del ramo, quando questi riescono ad effettuare regolari acquisti all'estero, sfuggendo così alla morsa di tali accaparratori, morsa che permette loro di imporre i prezzi che a loro piace. (Esistono i documenti a conferma delle minacce di cui è fatto cenno).

L'attività di questi speculatori viola lo spirito della Convenzione di Ginevra del 3 febbraio 1923 approvata con regio decreto 4 maggio 1924, n. 1907; della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di approvazione del tratto che istituì la Comunità economica europea almeno per i seguenti articoli: articolo 30: restrizioni; articolo 37: monopoli; articoli 85 e 86: concorrenza; articolo 101: distorsioni; articoli questi miranti a garantire la libertà commerciale, almeno nella loro proposizione.

Del resto a sostegno di tali norme giuridiche vi è la sentenza del pretore dottor Mari-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

naro della II sezione della pretura di Roma, emessa in data 11 luglio 1964.

Vi è, come appare evidente, sufficiente materia per giustificare il ricorso al Magistrato, con grave danno per le finanze dello Stato.

Alla luce di quanto precede, quindi, non dovrebbero esservi ostacoli ad emettere un provvedimento di sblocco a favore della Pisanti s.p.a., come si è fatto per altra ditta romana nell'aprile del 1965, che si era trovata nelle stesse condizioni.

Infine, per sapere se non intendono promuovere le procedure atte a modificare o annullare il detto decreto ministeriale, a tutela degli articoli 4, 41 e 134 della Costituzione. (11924)

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano informati della situazione in cui è venuta a trovarsi la zona di Ispra (Varese), in conseguenza della decisione adottata dal Consiglio d'amministrazione della *Oerlikon Aghi* di chiudere, entro breve termine, il proprio stabilimento di Ispra, unica fabbrica italiana per la produzione di ogni tipo di ago.

A seguito della chiusura dell'opificio, quasi 200 dipendenti altamente specializzati rimarranno senza lavoro e il mercato italiano diverrà, quindi, in tale settore tributario delle importazioni. Da informazioni attendibili, lo smobilizzo della fabbrica avverrebbe entro il prossimo mese di agosto, ma risulta che già fin d'ora le più importanti macchine dell'opificio sono state vendute all'estero.

L'interrogante sollecita i Ministri perché vogliano approfondire la situazione denunciata, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti utili per scongiurare la disoccupazione di una maestranza tanto specializzata e la scomparsa di un centro di produzione unico in Italia. (11925)

D'ALESSIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni della mancata corresponsione ai familiari di caduti in guerra già dipendenti della Previdenza sociale, dell'aumento stabilito con la deliberazione consiliare I.N.-P.S. n. 90 del 30 luglio 1963, approvata con decreto interministeriale del 12 novembre 1963; per conoscere se intendono prendere opportuni provvedimenti per dare concreta attuazione alle disposizioni riferite, ponendo fine al ritardo che ha provocato le lagnanze

di numerosi interessati, ai quali da tempo è stata data comunicazione ufficiale degli aumenti predisposti. (11926)

BATTISTELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali sono gli sviluppi della situazione e le reali prospettive, dopo gli innumerevoli interventi a livello ministeriale dei parlamentari varesini per quanto riguarda la fabbrica M. C. Pozzi, con sede a Saronno (Varese), produttrice di elettrodomestici.

Come è noto, da lunghissimo tempo i 500 dipendenti di questa azienda sono in cassa integrazione a zero ore lavorative.

La Direzione generale della azienda rifiuta qualsiasi contatto e discussione con la commissione interna, non assume seri impegni per quanto riguarda la continuazione di lavoro della fabbrica.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere quali misure ed iniziative intendono prendere i ministeri competenti per non far smobilizzare questo importante complesso industriale. (11927)

CASSANDRO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per sapere se non ritengano intervenire con urgenza per evitare il minacciato licenziamento di circa 60 operai della fabbrica Montecatini di Barletta, licenziamento causato, a quanto si afferma, dall'antieconomicità della produzione dell'acido tartarico preparato in uno dei reparti della fabbrica. L'interrogante fa presente che, ove ciò risponda a verità, la direzione della Montecatini potrebbe disporre per la lavorazione *in loco* di altro prodotto, attese:

- 1) le sue possibilità finanziarie;
- 2) l'importanza dello stabilimento di Barletta per modernità ed efficienza di attrezzature;
- 3) l'impegno della stessa società assunto due anni orsono di investire nella fabbrica di Barletta due miliardi.

Lo stato di disagio creato dal minacciato licenziamento il quale potrebbe anche preludere — secondo quanto si afferma negli ambienti interessati — alla chiusura dell'intera fabbrica, trova larga eco in tutti gli strati della cittadinanza sia per il fatto umano sia perché la Montecatini assorbì a suo tempo una industria locale — la società Appula — sorta con capitali locali e per assicurare lavoro ai propri figli. (11928)

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

se è vero che l'Ente autonomo del porto ha rifiutato di accogliere la sollecitazione del prefetto di Napoli di uniformare gli orari di lavoro portuali a quello modificato della dogana la cui funzionalità condiziona ogni sorta di attività portuale;

le misure adottate per evitare che persista la assurda discordanza di orari che si conclude con un incremento di costi per la necessità di dover operare in regime di fuori orario, anche quando si tratti di « normale » orario di lavoro;

se è vero che in tutti i porti italiani l'orario di lavoro è coordinato a quello degli uffici doganali e per conoscere le ragioni per le quali l'Ente autonomo del porto di Napoli non ha provveduto a detto adeguamento;

le ragioni della nomina di tre commissari straordinari alle Compagnie portuali di Napoli e le conclusioni della inchiesta condotta dal dottor Clarizia per incarico del ministero;

se è vero, come dichiarato in una recente riunione del Consiglio portuale che risulta un ammanco di circa 100 milioni, senza precisare le responsabilità e le cause, nonché comunicare l'inizio di procedure giudiziarie;

come si intende riparare all'insostenibile stato di cose che caratterizza, in questo momento, l'ambiente portuale napoletano, essendo privo di direzione l'Ente portuale, inefficienti i suoi uffici e gravemente carente la stessa autorità portuale;

perché è stata portata all'esame del Consiglio del lavoro portuale di Napoli soltanto il 14 giugno 1965 la riduzione del contributo per il Fondo di adeguamento pensioni di cui alla circolare del ministero della marina mercantile nn. 44/4664 del 30 marzo 1964, facendo gravare sul traffico una differenza del 3 per cento in più per oltre due mesi;

se il ministero ha segnalato al responsabile dell'Ente autonomo del porto che si tratta di una procedura inaccettabile;

come si intende tutelare i soci delle compagnie portuali napoletane di fronte al denunciato ammanco di circa 100 milioni ed in pari tempo per conoscere le misure adottate contro i responsabili. (11929)

MORELLI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione veramente paradossale in cui versano gli specialisti medici, specie radiologi, particolarmente degli ospedali di seconda e terza categoria (questa

ultima la più danneggiata) che oltre ad essere esclusi dalla ripartizione dei compensi si trovano altresì esclusi dal compenso aggiuntivo, specie i radiologi, quando a tutti sono note le condizioni in cui spesso operano per la mancanza di attrezzature adeguate, di personale preparato e sufficiente per cui lo specialista è costretto ad espletare tutto il lavoro da solo, e anche perché privi di uno stipendio e di assistenza e previdenza.

Se non si ritenga opportuno rivedere e riparare con un atto di giustizia tutte queste situazioni che gettano una parte della classe medica e la più colpita, in uno stato di profondo disagio e di costante malumore.

(11930)

MORELLI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione piuttosto grave in cui sono venuti a trovarsi i medici specialisti, specie radiologi, dopo le laboriose trattative del 1964 in cui si era addivenuto ad un accordo tra federazioni ed enti mutuo-assistenziali nell'intento di regolarizzare ed armonizzare il lavoro dei medici e anche dopo l'ultimo accordo conclusivo del giorno 11 marzo 1965.

Per sapere quali sono le ragioni della difformità di vedute che regolano i vari enti assistenziali quali I.N.A.M. coltivatori diretti artigiani, i quali con argomentazioni equivocate e con la scusante di mancata ricezione di precise istruzioni dal centro continuano a dilazionare e spesso a non riconoscere gli accordi di ineccepibile validità giuridica.

Se non si ritenga opportuno richiamare alle loro responsabilità e al rispetto degli accordi intervenuti gli enti quali I.N.A.M. coltivatori diretti e artigiani, anche perché il sindacato medici triveneto esasperato da questo stato di cose, divenuto addirittura inconcepibile, riunitosi in assemblea ha espresso l'intenzione di proclamare lo sciopero totale. (11931)

SCIONTI E ASSENNATO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza che la commissione centrale per la finanza locale nell'esprimere il proprio parere sul bilancio di previsione 1964 del comune di Bari, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale di questa città in data 19 luglio 1964, ha ritenuto che la spesa straordinaria di urbanizzazione delle zone vincolate dalla legge n. 167 « non possa essere finanziata con l'entrata straordinaria di pari importo per l'imposta sull'in-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

cremento di valore delle aree fabbricabili di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246 ».

Gli interroganti chiedono se i Ministri non ritengono opportuno intervenire, con urgenza, per una giusta interpretazione dell'articolo 46 della legge n. 246, che non esclude affatto, tra i lavori pubblici finanziabili con il gettito dell'imposta sull'incremento di valore delle aree edificabili, il finanziamento delle opere pubbliche di urbanizzazione anche nelle zone vincolate dalla legge n. 167. (11932)

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno di intervenire onde eliminare il grave inconveniente in atto, riguardante l'applicazione della legge concessiva dei benefici economici sugli stipendi spettanti a tutti coloro che, per aver partecipato all'ultimo conflitto, abbiano conseguito: ricompense al valor militare, croce al merito di guerra, pensione di guerra, o riportato ferite.

Accade, infatti, che, a seguito di una interpretazione restrittiva delle norme in vigore, fra tutti gli ufficiali che sono raggiunti in ritardo e non per propria colpa dal formale riconoscimento della rispettiva meritoria posizione, quelli che si trovano tuttora in servizio fruiscono del relativo beneficio economico; mentre coloro che, nel frattempo, sono stati collocati in congedo ne restano privi.

Tale discriminazione appare in stridente contrasto con il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, tuttora in vigore, il quale espressamente stabilisce che i benefici in parola debbono essere concessi anche agli ufficiali delle categorie in congedo. (11933)

USVARDI, BALDANI GUERRA E DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dare disposizioni alle università che hanno in pieno svolgimento le sessioni estive degli esami affinché i professori esaminatori esprimano il loro voto sulla prova del candidato senza prendere visione del libretto universitario individuale.

Si ritiene di dover proporre che il voto venga espresso su schede *ad hoc* controfirmate, che in secondo tempo verranno trascritte, previo controllo, sul libretto.

La proposta nasce dalla volontà di tutela dei diritti dell'esaminando, che in ogni prova deve essere giudicato senza alcuna influenza potenziale data dal successo e dall'insuccesso dei precedenti esami. (11934)

LEVI ARIAN GIORGINA E SCIONTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno, per evitare, nell'interesse della scuola, sostituzioni di insegnanti didatticamente dannose o ricorsi a umilianti sotterfugi, di modificare la circolare ministeriale del 20 dicembre 1956, n. 4151, che prevede il licenziamento dell'insegnanti fuori ruolo, qualora le assenze da questi fatte superino i sei giorni nell'intero anno scolastico. (11935)

PICCOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni per cui sui convogli ferroviari in esercizio sulle linee a sud di Roma vengono sistematicamente adibite le carrozze — e in particolare i vagoni *restaurant* e letto — già scartate per le linee del centro-nord per la loro usura o per la loro inadeguatezza, provocando estremo disagio nei viaggiatori ed incidendo negativamente sulle possibilità turistiche del Mezzogiorno. (11936)

GREGGI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quale fondamento di verità abbia la notizia, ripresa anche in modo autorevole durante il recente dibattito alla Camera sulla legge del cinema, secondo la quale i film di attualità (per i quali il Governo proporrebbe una politica di soppressione totale di ogni contributo al settore privato) avrebbero avuto in dieci anni dallo Stato contributi per 27 miliardi.

Considerata la difficoltà di ricavare dalle relazioni ufficiali dati esatti per quanto riguarda i contributi economici dello Stato verso il cinema, l'interrogante gradirebbe anche che con l'occasione il Ministro provvedesse a far conoscere dal 1954 al 1964, in quale modo, sul totale dei contributi statali al cinema, concorrano i contributi per i lungometraggi, i contributi per i cortometraggi ed i contributi per i film di attualità. (11937)

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere l'avviso del Governo sulla situazione di sperequazione in cui si trovano gli ex combattenti della prima guerra mondiale, dipendenti dello Stato, aventi un servizio inferiore ai 40 anni e, però, allontanati al sessantacinquesimo anno d'età, rispetto ad altre categorie di non combattenti che lo Stato mantiene in servizio fino a settanta anni, senza che abbiano compiuto i 40 anni di servizio previsti per la pensione.

L'interrogante chiede di sapere se non sia intenzione del Governo di accogliere la richie-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

sta di questa benemerita categoria di cittadini, riliquidando in sede di conglobamento l'indennità di buonuscita la pensione con un trattamento adeguato a quello dei non combattenti. (11938)

MATARRESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quando il ministero intende mettere a concorso il posto di segretario generale nel comune di Canosa di Puglia (Bari), attualmente privo del titolare e ricoperto da funzionario di grado non corrispondente alla classe cui appartiene il comune.

L'interrogante, anche in considerazione delle assai precarie condizioni finanziarie del comune, per cui riesce gravosa la indennità per il segretario a cavallo, si augura che il ministero voglia bandire al più presto il concorso, così da dare al comune un segretario titolare. (11939)

MATARRESE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio provocato in centinaia di famiglie di contadini dalla soppressione, dopo le ore 14, di tutte le fermate dei treni della linea Barletta-Spinazzola al casello di Cefalicchio, nel tratto Canosa-Minervino Murge.

In particolare, risulta dannosa la soppressione delle fermate dei treni AT 190, AT 193 e AT 195, per cui i contadini che a centinaia hanno la loro abitazione nei pressi della fermata di Cefalicchio (nei poderi della Riforma fondiaria e nelle masserie circostanti) e gli altri che giornalmente si recano al lavoro dal vicino centro di Canosa non possono recarsi dalle ore 14 in poi ai centri vicini per il disbrigo dei loro affari o per rientrare alle loro abitazioni.

In considerazione di quanto sopra, l'interrogante chiede di riconsiderare la questione così da giungere al ripristino della fermata per i treni suddetti. (11940)

LEOPARDI-DITTAIUTI, BOZZI E ZINCONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intendono assumere per risolvere la gravissima situazione che si è venuta a creare nel comprensorio del Consorzio della bonificazione pontina a causa del mancato adeguamento del contributo statale nelle spese di manutenzione delle opere esistenti nel predetto comprensorio; e ciò sia per dare soluzione ad un problema che ha interesse di carattere collettivo, sia per venire incontro alle istanze di

tutta la popolazione interessata, sia per soddisfare le giuste rivendicazioni del personale del consorzio, che in questi giorni si è posto in stato di agitazione.

Risulta, infatti, agli interroganti che tra il ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il ministero del tesoro è sorto contrasto in ordine all'adeguamento del contributo statale nella spesa di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina.

All'uopo gli interroganti fanno presente che il contributo trae origine e giuridico fondamento da un'apposita notificazione pontificia, emanata nel 1862 e che fu commisurato al 40 per cento delle spese manutentorie delle opere; la predetta disposizione fu successivamente riportata nella legislazione emanata dallo Stato in materia e precisamente nel testo unico sulle bonifiche del 30 dicembre 1923, n. 3256 e nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (articolo 103), che ha trasferito l'intero onere di manutenzione a carico dello Stato, fissando la misura annua del contributo nella somma di lire 185.685.

Gli interroganti rilevano che il consorzio continua a percepire ancora oggi la suddetta somma di lire 185.685, che è assolutamente irrisoria rispetto al costo di manutenzione attuale delle opere esistenti nella bonifica pontina.

Si precisa, infatti, che il valore complessivo delle suddette opere, che nel 1923 oscillava tra i 15 e i 20 milioni, si valuta oggi intorno ai 40 miliardi e che le relative spese di manutenzione, che dal consuntivo del 1920 risultavano di lire 1.252.021 (pari cioè al 6 per cento del valore delle opere), sono salite oggi a oltre 335 milioni.

Gli interroganti fanno presente che il consorzio, nella deficienza di mezzi finanziari, non può imporre ai consorziati contributi superiori a quelli oggi gravanti, sia perché la misura di questi è già elevatissima, sia perché le opere del consorzio riguardano ormai un interesse più vasto e più generale, come ad esempio quello dell'industrializzazione delle zone interessate e del collegamento di importanti linee di comunicazione (la strada ferrata Roma-Napoli e la via Appia).

Si fa rilevare che, qualora venisse meno l'adeguamento del contributo di cui sopra, il consorzio della bonificazione pontina sarebbe costretto a cessare, entro brevissimo tempo, la sua attività, con la conseguenza che due terzi del comprensorio interessato verrebbero immediatamente allagati (fenomeno che, come è noto, si verificò nel 1944 quando, resi ino-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

peranti gli impianti idrovori a causa degli eventi bellici, la pianura pontina si allagò) e che nelle zone interessate si assisterebbe ad un esodo in massa delle popolazioni ivi residenti con l'arresto di ogni attività economica, sia agricola che extra-agricola.

Gli interroganti chiedono pertanto di sapere se il Governo non ritenga necessario prendere, con procedura di urgenza, opportuni provvedimenti con cui venga adeguato convenientemente il contributo annuo dello Stato previsto dall'articolo 103 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché venga concesso un congruo contributo straordinario a titolo di parziale rimborso delle spese erogate dal consorzio nell'ultimo quinquennio. (11941)

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quanto ci sia di vero nelle voci diffuse in questi giorni nell'ambiente di Patti (Messina) circa una progettata soppressione del tribunale e dello archivio notarile di quella città, soppressione che contrasterebbe con il recente riassetto delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari attuato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, con il quale, per dichiarazioni dello stesso Ministro Reale, si è esaurito l'iter legislativo iniziato con la legge delega 27 dicembre 1956, n. 1443. (11942)

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dare le dovute disposizioni ai capi dei provveditorati alle opere pubbliche, affinché sia data la preferenza ai liberi professionisti negli incarichi di collaudo delle opere pubbliche finanziate dalla Gescal, come, del resto, veniva praticato durante la gestione Ina-Casa, atteso che, con i criteri che attualmente vengono seguiti per la nomina dei collaudatori del tipo di opere di cui trattasi, soltanto una minima parte dei collaudi verrebbe affidata ai liberi professionisti, mentre la quasi totalità sarebbe affidata ai tecnici dello Stato in servizio od a riposo. E ciò proprio in un momento in cui, a causa della crisi che attraversa il settore edilizio, gli ingegneri liberi professioni vedono diminuire le proprie attività di lavoro. (11943)

PIGNI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere quali passi intendono compiere per risolvere in modo decisivo le sorti del villaggio sanatoriale di Sondalo « E. Morelli » dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che

ormai da più anni vede i malati ospitati nel villaggio e i medici in servizio in condizioni di particolare grave disagio, sia perché l'organico della Casa di cura è largamente insufficiente come numero e come qualifiche, sia perché gli accordi intervenuti nel settembre del 1964 tra i rappresentanti dei medici e dei sindacati, da un lato, e la direzione generale, dall'altro, sono stati ampiamente elusi; cosa che ha costretto i medici interessati a intraprendere un'azione di sciopero a tempo indeterminato, con facilmente prevedibile gravissimo disagio di tutti i malati ricoverati nella casa di cura. (11944)

BOVA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia che il compartimento della Calabria sta procedendo a riduzione di personale e di mezzi di trazione nel deposito locomotive di Catanzaro Lido, il che lascia intravedere l'intenzione dell'azienda di ridimensionare il detto deposito o peggio ancora di avviarlo verso la smobilizzazione, la qual cosa, se dovesse avverarsi, inciderebbe negativamente sull'andamento generale dell'economia di Catanzaro Lido, nonché di quella intera provincia. (11945)

BASSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritiene opportuno promuovere, da parte dell'Istituto idrografico della marina militare, le ricerche necessarie alla formazione di una carta di pesca attraverso il rilevamento dei fondali a Nord di Trapani e a Nord-Ovest di Marettimo.

Tale campagna idrografica, che pare rientri nei programmi del suddetto istituto per i prossimi anni, andrebbe anticipata al fine di assicurare proficue possibilità di impiego alla numerosa flotta peschereccia locale, cui saranno prossimamente interdetti i banchi di pesca del litorale tunisino a norma dei noti vigenti accordi di pesca. (11946)

SCIONTI, SERONI E LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere la distribuzione degli stanziamenti dell'esercizio 1964-65 in ordine al trasporto degli alunni sotto il duplice profilo delle somme elargite e degli enti (comuni e scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato) fra i quali le somme sono state distribuite. (11947)

QUARANTA E BRANDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi e la necessità dell'assunzione di

un legale da parte del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano; inoltre per sapere se non ritenga opportuno intervenire onde limitare gli atti deliberativi del nuovo commissario che comportino nuovi impegni di spesa, sia in ordine all'ingente pressione fiscale dei canoni contributivi di bonifica, che ultimamente sono stati aumentati del 100 per cento, e sia perché — come stabilito dal decreto di nomina — gli atti della nuova gestione commissariale dovrebbero limitarsi alla sola preparazione delle liste elettorali ed alla normale gestione dell'ente. (11948)

QUARANTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritengano opportuno intervenire — nell'ambito della propria competenza — onde accelerare l'inizio dei lavori di costruzione delle strade interpoderali Tempa della Banca-Scafa-Buco-Vecchio-Ponte Filo e Prato difesa delle Margini in agro di Tegghiano (Salerno), i cui elaborati tecnici sono stati predisposti da tempo dalle passate gestioni commissariali del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano (Salerno). (11949)

QUARANTA, RUSSO VINCENZO MARIO, BRANDI, NAPOLI, MARTUSCELLI, DI NARDO, CETRULLO, RIGHETTI, NICOLAZZI, AMADEI GIUSEPPE E BERTINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponde al vero che il commissario al consorzio di bonifica del Vallo di Diano (Salerno) abbia deliberato la riassunzione dell'ingegner Alfonso Romano, che precedentemente si era dimesso dallo stesso incarico ed aveva percepito tutte le liquidazioni di legge; in caso affermativo, se ritiene legittimo il provvedimento tenendo conto che al commissario era stato demandato il solo compito di preparare le elezioni democratiche. (11950)

SCIONTI, ASSENNATO E MATARRESE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di vivo malcontento e di agitazione esploso in questi giorni, in uno sciopero unitario nel Pignone Sud di Bari, risultato questo di una situazione di grave tensione da lungo tempo maturata e che trova la sua ragione nelle seguenti situazioni:

1) premio di produzione: malgrado che la produzione sia notevolmente accresciuta.

dal dicembre 1964 ad oggi, legittimando, anche sul terreno contrattuale, la richiesta dei lavoratori, questo premio, per il quale viva è l'attesa delle maestranze, non viene corrisposto ed anzi viene negato;

2) libertà dei lavoratori: pur essendo il Pignone Sud una azienda a partecipazione statale nella quale sarebbe legittimo attendersi un rapporto, tra direzione e lavoratori, aderente ai principi di salvaguardia dei diritti dei lavoratori sanciti dalla Costituzione, esistono nell'azienda condizioni che contravvengono palesemente questi principi: nel mese di febbraio 1965, in occasione della elezione della commissione interna, tutti gli impiegati che avevano aderito alla lista della C.G.I.L. sono stati messi nella condizione di ritirare la propria adesione dalla lista per un intervento della direzione; i congedi per ragioni sindacali, pur previsti dal contratto collettivo di lavoro, non vengono concessi; è concesso alla commissione interna di riunirsi, nelle ore di lavoro, non più di due volte al mese, mentre ai suoi membri sono frapposte continue difficoltà in ordine alla loro libertà di movimento ai fini della esplicazione del proprio mandato; i comunicati sindacali sono sottoposti a censura preventiva prima della loro affissione nell'albo;

3) bolla di lavoro: il tempo di lavoro non soltanto non viene concordato ma, di fatto, l'ufficio metodi e tempi fissa dei tempi che sono minori di quelli riscontrati dal cronometrista; inoltre non è corrisposta alcuna differenza di paga in ordine al livello di realizzazione della produzione e del tempo;

4) diplomi e promozioni: i diplomati degli istituti professionali vengono assunti come operai comuni di seconda e lasciati con questa « qualifica » per mesi e anche anni; per le assunzioni non si ricorre all'ufficio di collocamento, bensì a semplici segnalazioni di parte o ad inserzioni sul giornale; per il passaggio di qualifica gli operai vengono sottoposti a prove d'esame (non previste dal contratto collettivo di lavoro) particolarmente rigorose e dilazionate nel tempo (5 per ogni 15 giorni in media), così da rendere estremamente difficoltosa e lenta la procedura delle promozioni.

Gli interroganti chiedono, se i Ministri non ravvisano l'opportunità e l'urgenza di intervenire a salvaguardia delle libertà dei lavoratori e per il rispetto del contratto collettivo di lavoro, anche in ordine al premio di produzione, al fine di riportare la serenità fra i lavoratori del Pignone Sud di Bari. (11951)

POERIO E MICELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponde a verità quanto viene affermato in ambienti ben informati, che, cioè all'I.S.E.S. di Catanzaro vi sarebbero ammanchi ed appropriazioni indebite nella gestione amministrativa, nonché connivenze tra funzionari dell'istituto stesso e una nota impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di case popolari in alcuni centri della provincia di Catanzaro; per conoscere quali provvedimenti intenda prendere a tutela e salvaguardia degli interessi dell'I.S.E.S., delle popolazioni interessate e dei lavoratori;

per sapere se non intenda investire del problema la magistratura, qualora, quanto si afferma, risulti a verità. (11952)

POERIO E MICELI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere come intenda risolvere i problemi offerenti all'intervento nell'edilizia post-elementare nelle 18 località della Calabria scelte come località « Campioni »;

per sapere come intenda, in particolar modo, risolvere i problemi sorti, a seguito della situazione creatasi nel settore edilizio, per favorire la immediata costruzione ed il conseguente appalto della scuola di Rombiolo, in provincia di Catanzaro, ove la Cassa per il mezzogiorno ha già comperato 7 mila metri quadrati di suolo spendendo 10 milioni e 500 mila lire. (11953)

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intendano adottare nei confronti dell'amministrazione comunale di Vallo della Lucania la quale ha fatto eseguire parzialmente lavori di sistemazione della via Calcinali senza alcuna delibera di giunta, senza alcun progetto e senza che i 20 operai circa impiegati in tali lavori direttamente dal comune, a partire dai primi del dicembre 1964, siano mai stati, a tutto maggio 1965, né pagati né assicurati. (11954)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in quale data presumibilmente del prossimo autunno saranno tenute le elezioni amministrative nei comuni di Maiori e di Siano, retti attualmente da gestioni commissariali. (11955)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se anch'egli non ritenga del tutto inammissibile la soppressione recentemente effettuata di

una classe nella scuola elementare di Sant'Arsenio ove si consideri che:

1) nel predetto comune è sorto da poco un nuovo edificio scolastico, costato oltre 80 milioni, modernissimo ed attrezzatissimo, con materiale didattico speciale e di ultimo tipo;

2) e contemporaneamente esistono 4 classi elementari private, sussidiate dallo Stato, presso le scuole parificate delle Suore del Sacro Cuore (Istituto monsignore Antonio Pica), frequentato da orfanelle in minima parte e da privati per la massima parte ed allocate in locali ben scarsamente idonei. (11956)

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ritengano ammissibile che da molti anni il personale che presta servizio presso la scuola elementare di Vallo della Lucania venga incaricato provvisoriamente, con retribuzione forfettaria e senza assicurazione, e che non si provveda mai da parte dell'amministrazione comunale a coprire definitivamente i posti occorrenti di bidello. (11957)

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere se non intendano includere nel programma biennale delle nuove costruzioni ospedaliere il completamento dell'ospedale civile di Sapri, la cui costruzione fu iniziata dopo le elezioni politiche del 1948, nonché la costruzione *ex novo* di un ospedale civile in Agropoli, accogliendo così finalmente la richiesta a tal fine più volte reiterata nel corso degli ultimi anni dall'amministrazione di questo importante centro del Cilento. (11958)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora applicata a Sapri la legge sul riscatto delle case pei ferrovieri. (11959)

GUERRIERI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga necessario provvedere ad una più confacente sistemazione e manutenzione delle sale di attesa per i viaggiatori della stazione della città di La Spezia (particolarmente quella di seconda classe) in modo da renderle più adeguate alle esigenze di decoro richieste dalla importanza della predetta città, non solo capoluogo di provincia, ma altresì centro di rilevante interesse industriale, commerciale, turistico. (11960)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le sue determinazioni a seguito delle delibere con le quali il commissario governativo ai Consorzi di bonifica del Vallo di Diano — esorbitando manifestamente dal mandato affidatogli espressamente limitato alla preparazione delle elezioni del Consiglio di amministrazione del consorzio si è arbitrato di procedere alla riassunzione dell'ingegner Alfonso Romano quale direttore tecnico del consorzio nonché alla nomina di un legale del consorzio stesso. (11961)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quale intervento ritenga di effettuare affinché siano eliminati i gravi difetti concernenti la visibilità del primo canale della TV. in Sapri e zona circostante e affinché nelle predette località sia introdotto il secondo canale tuttora mancante. (11962)

DE MEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere la situazione che si è creata alla R.A.I.-TV. e particolarmente alla direzione dei « gazzettini regionali » i quali non sono attualmente in grado di assolvere la funzione per la quale vennero originariamente creati. I « gazzettini regionali » che registrano le maggiori percentuali d'ascolto tra le masse popolari e rurali regrediscono continuamente per effetto di due ultime disposizioni e cioè:

1) l'abolizione dei gazzettini stessi in tutte le festività infrasettimanali e cioè quando i quotidiani continuano ad uscire regolarmente e ciò in contrasto con ogni criterio informativo;

2) la sostituzione dei « gazzettini », il giorno del sabato, con un ponte-radio che praticamente non serve a nessuno.

Ne consegue che, se una festività infrasettimanale cade di venerdì o di lunedì, i « gazzettini » che dovrebbero rappresentare il contatto diretto, quotidiano, periferico e capillare con le masse dei radio-ascoltatori di provincia, ignorano per tre giorni consecutivi l'avvenimento, costituendo così un primato di assurdità.

L'interrogante desidera sapere quale è il costo dei « gazzettini » per la R.A.I.-TV. e quante persone vi lavorano nelle sedi e a Roma, ai fini della proporzionalità di tale importante servizio nel quadro della generale attività del servizio R.A.I.

L'interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio ed il Ministro competente ritengano che il progressivo depauperamento informativo dei « gazzettini » risponda a quel criterio di sviluppo di democrazia e socialità che dovrebbe essere la mèta del massimo organo di diffusione in Italia.

(11963)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga anch'egli inammissibile il deliberato adottato, per altro a maggioranza, dalla consulta dei sindaci del consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con il quale si è stabilito un ennesimo rinvio al maggio 1966 delle elezioni del consiglio di amministrazione di questo consorzio retto, fin dalla sua fondazione in epoca fascista, da una gestione commissariale.

L'interrogante fa, infatti, presente che un eventuale accoglimento del deliberato in questione (che suona offesa alla sensibilità democratica ed all'intelligenza di quanti, anche per via parlamentare, a partire dal lontano 1951 hanno rivendicato e rivendicano che sia posto finalmente termine alla gestione commissariale), costituirebbe un ennesimo gravissimo mancamento da parte del Governo all'impegno reiteratamente ed ufficialmente assunto, e purtroppo sistematicamente mai mantenuto, per lo svolgimento, dopo un'attesa pluridecennale, delle elezioni del consiglio d'amministrazione del consorzio.

(11964)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre perché sia accolta l'istanza sottoscritta da circa 200 capifamiglia delle contrade Fornari e Verdizio del comune di Casalvelino con la quale è stata richiesta l'istituzione di un posto di portalettere in quelle contrade. (11965)

LANDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali il comando in capo del dipartimento militare marittimo alto Tirreno ha disposto il rinvio delle elezioni per il rinnovo delle commissioni interne negli stabilimenti militari di La Spezia.

Secondo quanto risulta all'interrogante, le elezioni sarebbero state arbitrariamente sospese per assicurare la partecipazione alle stesse ad un'organizzazione sindacale (C.I.S.N.A.L.) che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste, aveva presentato

la propria lista in maniera non conforme con le norme stabilite dal comitato promotore delle elezioni.

Ciò ha provocato uno stato di profondo scontento fra i lavoratori degli stabilimenti militari spezzini ed ha suscitato la giusta protesta delle organizzazioni sindacali (C.G. I.L., U.I.L. e C.I.S.L.) che avevano presentato le loro liste nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano le elezioni delle commissioni interne fin dal 1949. (11966)

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente un suo intervento in merito all'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici, agli effetti della determinazione dello stipendio, agli ufficiali che hanno partecipato alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto ed hanno conseguito ricompensa al « valore militare » o pensione di guerra o croce al merito o riportate ferite.

Sta, in vero, che fra tutti coloro che vengono investiti in ritardo (non per colpa propria) del formale riconoscimento di detta posizione meritatoria, quelli che si trovano ancora in servizio fruiscono del beneficio mentre quelli che, nel frattempo, sono passati in congedo restano privi del beneficio stesso persino sul trattamento di quiescenza.

Siffatta discriminazione si manifesta in contrasto con la legge istitutiva del beneficio, la quale non solo non ha voluto esclusioni di sorta, ma ha chiaramente incluso nel beneficio stesso gli ufficiali delle categorie in congedo. (11967)

CARIGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che le opere relative alla costruzione delle case economiche e popolari eseguite dal ministero dei lavori pubblici nella provincia di Pistoia sono state affidate, fino a tutto il 1963, agli istituti I.A.C.P. ed I.N.C.I.S. di quella provincia; premesso inoltre che la commissione provinciale per la elaborazione dei programmi presieduta dal prefetto, decideva nella riunione del 19 febbraio 1964 di assegnare, all'I.A.C.P. di Pistoia, la somma di lire 184.800.000 corrispondente ai due terzi dello stanziamento triennale previsto dalla legge n. 1460 — i motivi che hanno indotto il Ministro dei lavori pubblici *pro-tempore* a revocare l'assegnazione di cui sopra all'istituto delle case popolari di Pistoia e passarla all'I.S.E.S., istituto che in quella provincia non ha mai operato ed è sfornito di organi tecnici locali.

L'interrogante precisa che per quanto di sua conoscenza, l'I.A.C.P. di Pistoia aveva già approntato per lo stanziamento in oggetto i relativi progetti e le aree attrezzate. Si ha quindi motivo di ritenere che senza tale incomprensibile decisione adottata dal Ministro dei lavori pubblici, i lavori sarebbero già in fase avanzata di esecuzione. (11968)

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali, dopo la comunicazione data dallo stesso Ministro sull'avvenuta accettazione della variante proposta dal comune di Pesaro per il tracciato dell'autostrada Rimini-Ancona, l'A.N.A.S. ha invece iniziato il picchettamento del tracciato in base al vecchio progetto che, soffocando la città, ne pregiudicherebbe ogni sviluppo futuro, come è stato ampiamente sostenuto e dimostrato in tutte le sedi competenti.

Poiché non sembra possibile che l'A.N.A.S. esegua i lavori contro le direttive impartite dal Ministro competente l'interrogante chiede di conoscere i criteri in base ai quali il Ministro stesso ha modificato il suo parere al riguardo recentemente espresso nella comunicazione della quale si è sopra fatto cenno.

In particolare l'interrogante fa rilevare la assoluta necessità per l'avvenire della città di Pesaro, che l'autostrada sia realizzata in base al tracciato definito « Madonna di Mazza » e che la esecuzione dei lavori non sia ulteriormente ritardata, poiché da ciò non potrebbe che derivare un irrimediabile danno per tutte le attività economiche della provincia di Pesaro, con particolare riferimento a quelle turistiche ed industriali, oltre che un aggravamento del drammatico problema della occupazione in conseguenza del fatto incontestabile che molti operai edili, oggi purtroppo disoccupati, attendono l'inizio dei lavori di appalto dell'autostrada per ritornare al lavoro. (11969)

GUARRA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il commissario al Consorzio di bonifica del Vallo di Diano (Salerno) ad assumere tecnici e legali che comportano spese tali da indurre l'ente a raddoppiare i canoni di bonifica e se non ritenga opportuno richiamare il suddetto commissario ad attenersi ai specifici compiti demandatagli dal ministero. (11970)

CARIOTA FERRARA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia, già largamente diffusasi, della nomina a presidente del porto di Napoli nella persona di un esperto, nomina non più avvenuta per la candidatura di un segretario di partito e se ritiene urgente, indilazionabile provvedere alla detta nomina, dato il triste stato e dato il grave disordine di alcuni settori della vita del porto, con conseguente danno anche per la città di Napoli. (11971)

MORELLI, ALBONI, BIAGINI, PASQUALICCHIO, SCARPA, MESSINETTI, MONASTERIO, BALCONI MARCELLA E ZANTI TONDI CARMEN. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del fallimento delle trattative promosse dall'A.N.A.A.O. per ottenere la riqualificazione economica dei medici ospedalieri, l'adeguamento degli organici alle reali necessità degli ospedali, l'inquadramento dei medici straordinari incaricati e della decisione della stessa A.N.A.A.O. di indire uno sciopero nazionale dei medici ospedalieri aiuti e assistenti della durata di 8 giorni a cominciare dal 1° luglio.

e per conoscere le iniziative che intende adottare per favorire, con la ripresa delle trattative, l'accoglimento delle legittime richieste della categoria scongiurando in tal modo le inevitabili conseguenze che dall'agitazione dei medici ospedalieri deriverebbero per i pazienti e per le popolazioni. (11972)

BOVA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se il Ministro delle finanze intenda, in analogia a quanto effettuato a favore dei marescialli capi ed ordinari dell'arma dei carabinieri, emanare opportuna disposizione affinché sia esteso ai pari grado della guardia di finanza il beneficio di poter, all'atto del loro collocamento a riposo, transitare nei ruoli mansioni d'ufficio.

Si eviterebbe così una disparità di trattamento fra pari grado di diverse armi. (11973)

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — considerato che tra tutte le ricompense al valore militare soltanto per la promozione per merito di guerra al grado immediatamente superiore dei sottufficiali delle forze armate non è previsto, ad eccezione di quello iniziale, alcun duraturo beneficio — se non ritenga, per ragioni di equità e di giustizia, disporre per l'adozione in favore dei sottufficiali delle forze armate con promozioni

per merito di guerra o con la nomina ad aiutante ordinario al compimento del ventunesimo anno di anzianità nel grado di maresciallo maggiore, con attribuzione del coefficiente 332; o con corresponsione di un assegno pensionabile di importo pari a quello previsto per gli aiutanti di battaglia con la legge 16 maggio 1961, n. 417; o con la corresponsione di un assegno pari a quello previsto per la medaglia d'argento al valore militare. (11974)

BOVA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere per quali motivi il ministero ritarda la liquidazione al Consorzio provinciale olivicoltori di Catanzaro del contributo di lire 22.000.000, già deliberato con decreto approvato dalla Corte dei conti, per le irrorazioni antiparassitarie effettuate da quel consorzio fin dal 1963, come rilevasi dalla relazione documentata inviata dall'Ispettorato compartimentale fin dal settembre 1964.

Inoltre, l'interrogante desidera conoscere se il ministero ritiene di dover tempestivamente intervenire, concedendo l'autorizzazione per l'anno in corso, come da preventivo già trasmesso a suo tempo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, onde evitare dannosi ritardi per gli olivicoltori della zona che hanno diritto ad ottenere anche per quest'anno il contributo del ministero per le irrorazioni antiparassitarie. (11975)

AVOLIO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di viva agitazione che esiste tra i pescatori e le popolazioni della zona del basso Volturno per il fatto che le acque del fiume risulterebbero inquinate a causa dell'immissione dei rifiuti e scarichi dello stabilimento Pierrel;

in caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere quali misure intendano adottare i Ministri interrogati per eliminare gli inconvenienti denunciati, che non solo danneggiano gravemente il patrimonio ittico del Volturno, ma peggiorano le generali condizioni igieniche della zona. (11976)

BOVA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere per quali motivi si ritarda ancora il collegamento dei principali centri della Calabria a mezzo del sistema teleselettivo, ad evitare che si debbano procrastinare i disservizi dell'attuale sistema di collegamento interurbano, che tuttora lascia quella regione in un deprecabile

stato d'inferiorità rispetto alle regioni dell'Italia Centrale-Nord; s'è vero, com'è pur troppo vero, che è più facile ottenere un collegamento intercontinentale Roma-America che un collegamento interurbano fra due centri di quella regione che distano solo pochi chilometri.

Inoltre l'interrogante desidera conoscere se corrisponde a verità la notizia della soppressione della commutazione nella città di Nicastro, il che costituirebbe un altro aggravio delle difficoltà già esistenti nelle comunicazioni interurbane in detto centro. (11977)

BOVA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se il ministero è a conoscenza del fatto che gli organizzatori della quarta edizione della *Scogliera d'argento 1965*, sono venuti nella determinazione di cancellare dal calendario della prossima stagione estiva le riunioni già programmate perché nella impossibilità di poter aderire alla richiesta della locale società italiana autori ed editori, che ritiene di dover percepire preventivamente una tassazione fissa non proporzionata certamente all'incasso effettivo delle manifestazioni, che alle volte si effettuano senza alcun pagamento da parte degli intervenuti.

Per conoscere, inoltre, se il Ministro intenda intervenire, ed in che maniera, per venire incontro a detta manifestazione, che già alla sua quarta edizione, s'inserisce egregiamente fra le poche manifestazioni estive che si effettuano nella regione calabrese.

(11978)

MINASI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intende disporre una rigorosa inchiesta al fine di accertare la fondatezza dei gravi addebiti denunciati dagli amministratori del comune di Galatro (Reggio Calabria), insediatosi a seguito del voto del novembre 1964, a carico degli amministratori precedenti e scaduti nel novembre 1964.

Difatti vennero denunciati al prefetto, al consiglio di prefettura di Reggio Calabria ed al procuratore della Repubblica di Palmi fatti specifici con riferimento a delibere e ad atti amministrativi.

L'inchiesta si impone con tempestività in quanto il consiglio comunale eletto nel 1964 venne sciolto e con la elezione del 13 giugno 1965 sono ritornati all'amministrazione elementi dell'amministrazione incriminata o elementi dello stesso gruppo dei vecchi amministratori. (11979)

MAGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga di dover promuovere una indagine sulla situazione che si è venuta a creare nel comune di Peschici (Foggia) in conseguenza della costruzione di alcune opere nel complesso immobiliare detto « recinto baronale » o « Castello » da parte dei coniugi Conversano-Carreri e della società OZ-Camp.

Ciò è necessario in quanto è falso ciò che ha affermato il sindaco di quel comune alla prefettura di Foggia e cioè « di non aver ricevuto alcuna lagnanza da parte dell'unica famiglia abitante nel compendio in questione, né da parte dei cittadini, in genere ».

A dimostrarlo basta il fatto che 130 cittadini di Peschici nell'aprile scorso espressero la loro protesta anche sottoscrivendo un circosanziato esposto indirizzato al prefetto di Foggia e, per conoscenza, al ministero dell'interno. (11980)

ISGRÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga urgente istituire, contemporaneamente a Porto Torres, anche presso l'Istituto nautico di La Maddalena in Sardegna la sezione capitani: sezione molto ambita dagli studenti tanto che da una indagine risulterebbe che il 55-60 per cento di essi vorrebbe iscriversi a tale corso anziché a quello macchinisti per il quale non rivelerebbero molte attitudini. (11981)

ISGRÒ. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere in base a quali criteri le ferrovie dello Stato effettuano continui trasferimenti di conduttori abilitati e scrutinati al capo-treno in altri compartimenti del continente al compartimento di Cagliari, prostrandolo le giuste aspettative dei conduttori abilitati sardi, di molto più anziani, e talvolta rei soltanto di essere stati più meritevoli nei concorsi e perciò rimasti in Sardegna.

Si sottolinea l'urgenza di adeguati interventi affinché, pur non privando altri concorrenti a rientrare nell'isola, sia dato prima riconoscimento ai conduttori abilitati che in Sardegna da tanto tempo aspettano la promozione e per l'abilitazione conseguita e per i meriti acquisiti in mansioni superiori. (11982)

DI VITTORIO BERTI BALDINA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere in quale misura gli stanziamenti previsti dalla legge del 30 dicembre 1960, n. 1676 (*Gazzetta ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1961) « Norme per la costruzione di abitazioni per i lavora-

tori agricoli » sono stati destinati alla provincia di Foggia ed a che punto sono le opere iniziate e le opere completate. (11983)

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando sarà provveduto ad accogliere la domanda presentata sin dall'aprile 1961 dal comune di Volturino (Foggia) per la concessione del contributo previsto dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184, per la costruzione della sede municipale. (11984)

MAGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito allo stato dei venti alloggi del cantiere 2072 della Gestione case lavoratori, in San Giovanni Rotondo (Foggia).

Consegnati agli assegnatari nel 1953, gli stabili sono deperiti, tanto che la maggior parte dei componenti le venti famiglie che vi abitano, hanno contratto forme di artrismo che in alcuni soggetti — per attestati medici — è arrivato allo stato deformante. Il grave riscontro è dovuto al fatto che il tetto di copertura è stato costruito in modo irrazionale per paesi di montagna e con sole orditure legnose e assicelle sulle quali poggiano le tegole. I muri perimetrali sono tutti eretti in tufo.

Durante l'inverno si verificano infiltrazioni di acque meteoriche e sul solaio un deposito di nevischio con conseguenze disastrose per la salute di coloro che vi abitano, specie all'ultimo piano.

Accade che durante la cattiva stagione, le famiglie, assegnatarie di un appartamento di quattro e cinque vani, sono costrette a stringersi in un'unica stanza che funge da camera da letto, da cucina e da soggiorno, in barba a ogni elementare norma di igiene e di educazione. Questo perché le infiltrazioni, a causa delle orditure marcite, scaricano le acque lungo i muri dai pluviali, rendendo le abitazioni del tutto umide e inadatte all'uso.

Nel 1962, a cura di tecnici dell'Istituto case popolari di Foggia fu redatto un progetto di opere per una spesa di 13 milioni di lire, ma da allora nessun lavoro è stato eseguito.

L'interrogante chiede di sapere quando sarà provveduto a risolvere l'annoso problema. (11985)

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno fondere le graduatorie dei

concorsi a 665 posti di preside nelle scuole medie ed a 186 posti di direttore nelle scuole di avviamento commerciale, tenuto conto che i vincitori dei concorsi in parola, a seguito della nuova strutturazione della scuola media, verranno designati a reggere lo stesso tipo di istituto.

Il provvedimento suaccennato, che potrebbe essere attuato aumentando, altresì, i posti di concorso fino alla concorrenza del numero delle graduatorie, consentirebbe di procedere alle nomine secondo l'ordine del punteggio acquisito designando quali vincitori i concorrenti che abbiano raggiunto lo stesso punteggio. (11986)

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere come mai è stata vietata dal direttore reggente ingegner Pollastri l'affissione all'albo della Zecca di un manifesto sindacale della C.G.I.L. in occasione delle elezioni della commissione interna, in flagrante violazione delle libertà costituzionali e sindacali.

« L'interrogante, nel richiamare l'attenzione del Ministro su tale fatto, avvenuto in una fabbrica dello Stato, chiede di conoscere gli eventuali provvedimenti che intende adottare a carico del responsabile.

(2606)

« NANNUZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza del fatto che i prefetti di Firenze, di Siena e di Arezzo hanno sospeso dalle funzioni di pubblico ufficiale alcuni sindaci delle due province per aver partecipato con i gonfalonieri dei loro comuni a manifestazioni di popolo per la pace;

domandano se l'arbitraria ingerenza nei poteri dei consigli comunali, sia dovuta ad una iniziativa autonoma dei prefetti — ed in questo caso chiedono quali provvedimenti si intenda prendere — o se non sia discendente da un indirizzo del Governo;

in questa seconda ipotesi chiedono al Governo come intenda giustificare il fatto che si ricorra anche a ledere le libertà costituzionali dei comuni pur di ostacolare libere manifestazioni che esprimono il profondo turbamento delle popolazioni toscane, di fronte alla gravità della politica aggressiva degli Stati Uniti, in atto nel Viet-Nam, a San Do-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

mingo e in altre regioni, che minaccia seriamente la pace del mondo.

(2607) ALICATA, GALLUZZI, GIACHINI, MAZZONI, RAFFAELLI, BARDINI, SERONI, Malfatti Francesco, DIAZ LAURA, BIAGINI, BERAGNOLI, TOGNONI, GUERRINI RODOLFO, ROSSI PAOLO MARIO, VESTRI, BECCASTRINI, FIBBI GIULIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali e quanti dei progetti, approvati e finanziati dalla GES.CA.L. sulla base dei fondi a sua disposizione per il primo piano triennale, hanno effettivamente cominciato ad essere realizzati, trasformandosi in cantieri in attività e in lavoro per gli operai addetti al settore edilizio; per conoscere il pensiero del Governo sulla utilizzabilità della GES.CA.L. quale strumento per rapidi interventi antincongiunturali.

(2608) « DE PASCALIS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere quale valutazione dia il Governo dell'appello che il Pontefice ha rivolto alle popolazioni sarde nel corso di un suo recente discorso pronunciato in territorio italiano e trasmesso dalla televisione in coincidenza con la campagna elettorale regionale, e per sapere altresì se essi abbiano fatto i passi opportuni presso la Santa Sede per l'osservanza delle norme concordatarie che sanciscono il divieto d'intervento della Chiesa cattolica nelle questioni politiche italiane.

(2609) « ALICATA, INGRAO, LACONI, BERLINGUER LUIGI, MARRAS, PIRASTU ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere quale fondamento abbia la notizia, che ha suscitato vasto allarme in Umbria, circa lo smantellamento del tronco ferroviario Civitavecchia-Orte, che assolve alle funzioni vitali di collegare all'unico porto del medio Tirreno le zone di comprensorio industriale di Terni, di Narni, di Spoleto, di Rieti e più in generale di assicurare con quel porto, le comunicazioni della regione umbra e dell'alto Lazio.

« Gli interroganti chiedono che il Ministro disponga la revoca del provvedimento in considerazione dei gravi danni di ordine econo-

mico e sociale che deriverebbero, in particolare, all'Umbria e al Reatino.

(2610) « GUIDI, ANTONINI, MASCHIELLA, COCCIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere quali misure intendano prendere nei confronti della grave situazione creatasi alla Birs-technica di Borgo San Lorenzo occupata da più giorni dalle maestranze le quali non hanno ricevuto il salario da mesi. Preoccupati per la definitiva chiusura dello stabilimento, produttore di delicati strumenti per la disidratazione a bassa temperatura, e per difendere l'occupazione in una zona depressa, domandano se non ritengano prendere interventi tempestivi.

(2611) « MAZZONI, SERONI, FIBBI GIULIETTA, VESTRI, BERAGNOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per sottoporre alla tutela paesistica le alborature site lungo il Viale San Modestino del comune di Mercogliano (Avellino), minacciate di distruzione da parte dell'amministrazione comunale locale, che ha deliberato il capitozzamento della triplice fila di platani che adornano il suddetto viale; e ciò allo evidente scopo di facilitare il sorgere, ai lati dello stesso, di costruzioni civili a più piani.

« Per sapere in quale modo intendano intervenire presso la soprintendenza ai monumenti di Napoli, perché ottemperi all'invito del Ministro della pubblica istruzione, del gennaio 1965, di convocare l'apposita commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Avellino, ai sensi della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, facendo rilevare che la detta soprintendenza non solo non ha, fino ad oggi, accolto tale invito ministeriale, quanto non ha, d'altra parte, dato nemmeno corso alle continue sollecitazioni rivolte dall'E.P.T. di Avellino.

« Se, infine, non ravvisino in tale atteggiamento l'omissione di un atto di ufficio che, praticamente, consente la distruzione di alborature che hanno un notevole interesse pubblico, perché, conferendo alla zona un abbellimento naturale, costituiscono un complesso d'immobili avente valore estetico e tradizionale.

(2612) « AMATUCCI ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali passi abbiano compiuto o intendano compiere a tutela dei lavoratori italiani emigrati in Germania, in riferimento all'articolo 19, comma 2, n. 5, della legge sugli stranieri votata il 28 aprile 1965 dal Bundestag della Repubblica federale tedesca, che testualmente dispone che " a uno straniero può essere negato il permesso di lasciare la Repubblica federale tedesca, qualora esso volesse sottrarsi ad un servizio civile obbligatorio ", ed anche in riferimento al progetto di legge sullo stato d'emergenza, presentato allo stesso Bundestag il 17 marzo 1965 che prevede il servizio civile obbligatorio per i lavoratori e conferisce poteri quasi militari agli imprenditori, unitamente ad altre norme gravemente restrittive dei diritti democratici, sulle quali sarebbe pur bene che i ministri interessati riferissero alla Camera il loro atteggiamento nel quadro della Comunità economica europea e in rapporto alle proposte in essa avanzate per l'armonizzazione della legislazione dei diversi paesi, e nel triste ricordo del lavoro coatto imposto in Germania ai lavoratori stranieri in un passato che si auspica non possa più ripresentarsi.

(2613) « PIGNI, CACCIATORE, LUZZATTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere in quale adeguato modo le autorità di Governo abbiano reagito ed intendano reagire di fronte al nuovo, incredibile ed insopportabile episodio di ipocrisia e brutale violazione del rispetto dovuto alla gioventù ed ai figli degli altri, operato dal settimanale *L'Espresso* di Roma, con una inchiesta, naturalmente di carattere sessuale, tra i giovani alunni del ginnasio-liceo Berchet di Milano, di cui ha dato notizia la stampa, martedì 8 giugno 1965.

« In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere quale azione di indagine e di denunce penali all'autorità giudiziaria abbiano svolte le autorità di polizia, di fronte a questa inchiesta " violatrice dei diritti delle famiglie e della scuola ", definita " volgare e brutale " dalla stampa, e nella quale l'improntitudine dei promotori è arrivata a proporre " anche a ragazzi di 14 anni " domande di una indiscrezione totale e spinte fino a " dettagliati quesiti " sulla omosessualità.

« Gli interroganti, ricordando che questo non è il primo episodio del genere, chiedono

l'impegnativa assicurazione di immediati interventi amministrativi e penali, che stronchino sul nascere iniziative veramente incivili e vergognose.

(2614) « GREGGI, CALVETTI, SGARLATA, SORGI, TOZZI CONDIVI, DAL CANTON MARIA PIA, GASCO, FRANCESCHINI, GHIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere — in relazione alla grave vertenza in corso in seno alla azienda " Ferrovie e tranvie vicentine " — come si inquadra e si giustifica la politica portata avanti dalla direzione aziendale delle stesse " Ferrovie " che da mesi si rifiuta di riconoscere le giuste e vitali rivendicazioni dei lavoratori da esse dipendenti.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere in base a quali ragioni le autorità governative locali hanno preso posizione sulla questione, intervenendo di fatto in appoggio alla politica aziendale, quindi contro gli interessi dei lavoratori interessati.

(2615) « CERAVOLO, PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere quali sono le reali ragioni per le quali gli azionisti della fabbrica " Oerlikon aghi " con sede in Ispra (Varese) intendono chiudere l'azienda, licenziando tutto il personale occupato.

« La suddetta azienda, che attualmente occupa 200 lavoratori, è l'unica fabbrica in Italia produttrice di aghi per uso industriale, ha una capacità di produzione in grado di coprire il 70 per cento del fabbisogno nazionale ed esporta anche sul mercato estero.

« La chiusura della fabbrica non comporta solo la perdita del posto di lavoro dei 200 dipendenti, ma significherebbe subordinare il fabbisogno nazionale all'importazione dall'estero del suddetto prodotto, con gravi danni per la bilancia pagamenti internazionali dello Stato.

« L'interrogante chiede, inoltre, di sapere quali misure ed iniziative i ministeri competenti intendono prendere per evitare un ulteriore grave danno all'economia del paese.

(2616) « BATTISTELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere d'urgenza quali misure intende

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

assumere nei confronti della direzione del Luxor Hotel di Torino (corso Stati Uniti 7), che in occasione di un recente sciopero nazionale per il rinnovo del contratto dei lavoratori addetti agli alberghi, indetto dalle organizzazioni C.G.I.L. e U.I.L., per i giorni 19 e 20 giugno, ha sospeso tutti i lavoratori (che nella totalità hanno scioperato) per il giorno successivo allo sciopero, motivando tale provvedimento "per assenza ingiustificata dal lavoro".

« Gli interroganti denunciano il provvedimento come arbitrario e di rappresaglia e lesivo del diritto di sciopero e, pertanto, chiedono che la direzione del Luxor Hotel lo ritiri, perché inammissibile ed in aperta violazione dell'articolo 40 della Costituzione italiana.

(2617) « SULOTTO, SPAGNOLI, TODROS ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere, anche in relazione alle recenti polemiche esplose in Inghilterra circa la fondamentale "idiozia" di certe manifestazioni, se intenda dare assicurazione che la R.A.I.-TV non collaborerà alla propaganda e diffusione anche in Italia di certi degradanti fenomeni, evitando di dare pubblicità, nazionale, popolare e familiare, alle prossime manifestazioni dei cosiddetti « Beatles », in alcuni teatri italiani.

(2618) « GREGGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se gli sono note le gravissime rivelazioni compiute nei giorni scorsi dal sindaco di Esperia, riprese dalla stampa, sulla gestione del consorzio dell'acquedotto degli Aurunci.

« Nel corso di tale gestione, per complessivi 12 miliardi, si sarebbero verificate irregolarità amministrative, che vanno dalla distrazione di pubblico denaro all'interesse privato in atti di ufficio, dall'abuso di potere al peculato, precisati tutti in due documenti che il sindaco di Esperia, nella sua qualità di presidente del consorzio (oggi sostituito in modo inesplicabile da un commissario prefettizio), ha rimesso alla magistratura. E per sapere se il Ministro, di fronte a questo stato di cose, che ha giustamente allarmato le popolazioni delle province di Frosinone e Latina, non ritenga di promuovere un'inchiesta, severa ed oculata, per acclarare tutte le responsabilità inerenti alla gestione presieduta

dall'avvocato Silvio Chianese, con particolare riferimento alla parte riguardante i fondi erogati dalla Cassa del mezzogiorno.

(2619) « PIETROBONO, D'ALESSIO ».

« Le sottoscritte chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti intenda prendere al fine di assicurare che nel prossimo anno scolastico le borse di studio ministeriali di lire 150.000, assegnate agli studenti delle scuole medie superiori meritevoli e di condizioni disagiate, siano integralmente pagate all'inizio dell'anno scolastico, onde possano essere integralmente utilizzate dai giovani vincitori ai fini per cui le borse di studio sono state istituite, e non si continui a rinviare il pagamento della metà del già modesto ammontare alla fine del mese di giugno — come è avvenuto in molte città — quando l'anno scolastico è già terminato e gli studenti sono stati costretti a far fronte al proprio mantenimento e alle non indifferenti spese scolastiche con altri mezzi, non raramente contraendo debiti o aggiungendo allo studio un gravoso lavoro remunerativo.

(2620) « LEVI ARIAN GIORGINA, RE GIUSEPPINA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della sanità, per sapere — premesso: che contro i decreti del medico provinciale di Ferrara del 28 ottobre 1963, nn. 3432 e 3413, autorizzanti il comune di Ferrara ad istituire alcune farmacie comunali in soprannumero, venne presentato ricorso al Consiglio di Stato; che il Consiglio di Stato, dopo la presentazione del suddetto ricorso tuttora pendente, ha raccolto con ordinanze del 10 aprile 1964, nn. 78 e 79 reg. or. la domanda di sospensione dei due decreti succitati del medico provinciale di Ferrara; che tale medico provinciale ha emesso in data 28 maggio 1965 due nuovi decreti (nn. 1921 e 1922) autorizzanti il comune di Ferrara ad istituire due delle farmacie comunali la cui apertura era stata autorizzata con i due decreti del 1963, decreti che il Consiglio di Stato aveva dichiarati sospesi in attesa delle more della sua decisione sul ricorso; che il medico provinciale di Ferrara ha motivato la « legittimità » dei due nuovi decreti del 1965 sostenendo che quelli del 1963, dichiarati sospesi dal Consiglio di Stato, erano da considerarsi dei semplici "nulla osta preliminari e di massima" — a) se non intendono rendere noto, nel caso che esistano, le

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

disposizioni in base alle quali il medico provinciale di Ferrara si è sentito autorizzato a dare corso, in ogni modo, alla apertura di farmacie comunali da parte del comune di Ferrara appigliandosi al ripiego di qualificare i suoi decreti del 1963, autorizzanti il comune di Ferrara ad istituire farmacie comunali e dichiarati sospesi dal Consiglio di Stato, quali " nulla osta preliminari e di massima " e di definire i suoi decreti del 1965, che sono sostanzialmente un duplicato dei primi, " atti formali e conclusivi "; b) in caso che le disposizioni di cui sopra alla lettera a) siano inesistenti, se e quali provvedimenti intendono adottare nei confronti del medico provinciale di Ferrara e di quanti altri si dovessero comportare nello stesso modo affinché le decisioni del Consiglio di Stato non vengano aggirate e rese vane, dando ai cittadini la consapevolezza che nel nostro paese non sia realizzato lo stato di diritto e che il rispetto della legge non valga per tutti. (2621)

« BIGNARDI, FERIOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno adottare adeguate disposizioni e provvedimenti perché i coloni e mezzadri ammessi al pensionamento abbiano il diritto all'assistenza sanitaria attualmente non concessa; dato che l'eliminazione di tale inconveniente non è prevista neanche dal disegno di legge, ora in corso di esame, della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, dovrebbe trattarsi di provvedimento autonomo, in considerazione del grave disagio che subiscono i coloni e mezzadri pensionati, che prima della pensione avevano l'assistenza sanitaria completa. (2622)

« ROBERTI, CRUCIANI, SPONZIELLO, TURCHI, FRANCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali notizie possa fornire sui recenti avvenimenti di Algeria e se è in grado di riconfermare le notizie tranquillizzanti già fornite sulla sicurezza dei nostri connazionali colà residenti. (2623)

« PEDINI, CONCI ELISABETTA, MIOTTI CARLI AMALIA, BIASUTTI, FOLCHI, VEDOVATO, CAVALLARO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei trasporti e aviazione civile, dell'industria e commercio e del tesoro, per sapere

quale azione hanno svolto per superare le difficoltà dovute all'assorbimento degli stanziamenti assegnati per l'ammodernamento del materiale mobile occorrente alle accresciute necessità delle ferrovie dello Stato.

« Un sollecito provvedimento sarebbe necessario non solo nell'interesse delle Ferrovie, ma anche per risolvere la delicata situazione nella quale si trovano da tempo le maestranze di complessi industriali che lavorano in questo settore — come la Piaggio di Genova-Sestri — e minacciate di licenziamenti o sospensioni per mancanza del carico di lavoro. (2624)

« MACCHIAVELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, perché venga accertato a quali finalità sono stati destinati i contributi finora erogati dallo stesso ministero (11 milioni in undici rate) a favore del centro sociale immigrati di Pavia. La esistenza di detto centro è sconosciuta nella città di Pavia e non risulta, d'altra parte, che esso abbia mai svolto alcuna attività a favore degli immigrati, i quali hanno, fra di loro e senza alcuna assistenza, costituito una associazione immigrati, che è l'unico ente, che, finora, ha dato assistenza ai lavoratori residenti in Pavia e provenienti dall'Italia meridionale senza alcun aiuto sia dallo Stato sia da enti pubblici. (2625)

« ROMEO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza che nella filiale di Genova-Sampierdarena della Standa — per mantenere tra le dipendenti uno stato di mortificazione della loro personalità di lavoratrici, di intimidazione quotidiana, di accentuato sfruttamento, di ricatti anche morali, di arbitrio persino nei confronti di chi è colpito da malattia, che viene considerata una colpa, e nell'assegnazione delle ferie — siano state colpite da trasferimento cinque lavoratrici, che si erano riunite in sede sindacale allo scopo di costituire la commissione interna; una di esse sia stata licenziata dopo il tentativo ricattatorio di ottenere da lei i nomi dei promotori della riunione; un'altra parimenti licenziata mentre si trovava sotto mutua per malattia; e infine siano stati minacciati di licenziamento i dipendenti che partecipassero a eventuali scioperi proclamati dai sindacati di categoria.

« Gli interroganti chiedono quali interventi si intendano compiere in difesa dei di-

ritti costituzionali e sindacali e perché sia posto termine e riparo ai soprusi denunciati.

(2626) « SERBANDINI, D'ALEMA, FIBBI GIULIETTA, AMASIO, MELLONI, NAPOLITANO LUIGI, FASOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per sapere se siano a loro conoscenza gli ennesimi atti di pirateria perpetrati dalla polizia marittima jugoslava nei confronti di moto-pescherecci gradesi in attività di pesca con le lampare in acque non jugoslave;

per sapere se siano a loro conoscenza le gravi "penalità" imposte agli equipaggi e quindi le gravi perdite subite dai pescatori ed i rischi che essi quotidianamente corrono e per conoscere quali iniziative ed in quali sedi intendono assumere per assicurare ai pescatori dell'Alto Adriatico la certezza del diritto di pesca in acque non jugoslave; per evitare il ripetersi degli atti di pirateria lamentati e per indennizzare i pescatori dei danni gravissimi subiti che rappresentano la diretta conseguenza di una sempre più manifesta mancanza di tutela.

(2627) « FRANCHI, GONELLA GIUSEPPE, SANTAGATI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è informato della situazione in cui versano alcuni consorzi di bonifica della provincia di Verona che sono in condizioni assolutamente preoccupanti soprattutto per i metodi direttivi che li caratterizzano.

« Gli interroganti chiedono pertanto l'opinione del Ministro su una situazione che presenta gravi caratteri di collusione con interessi che non sono quelli della collettività interessata, ma sembrano sovrapporsi a questi per dar luogo a vere e proprie irregolarità di gestione e ad iniziative che richiamano sistemi di prevaricazione.

« Gli interroganti si riservano, dopo aver sentito l'opinione del Ministro, di fornire una ampia documentazione sulla situazione generale e su alcuni aspetti particolari che non fossero a conoscenza del Ministro.

(2628) « BERTOLDI, BALDANI GUERRA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga urgente e improrogabile provvedere alla nomina di un commissario di governo per

l'amministrazione della società S.T.E.F.E.R. del comune di Roma, considerato:

1) il deficit pauroso della società in continuo aumento e senza alcuna giustificazione mentre mancano al comune di Roma e ai minori comuni della provincia i mezzi necessari per far fronte ad opere e servizi essenziali per le popolazioni (vedi a Roma il caso limite dell'insufficienza dei servizi cimiteriali);

2) il parere espresso dal Consiglio di Stato e ribadito dallo stesso assessore al comune di Roma Santini nella relazione al bilancio sulla illegittimità da parte dei comuni a gestire servizi organizzati nella forma di società per azioni del cui pacchetto azionario i comuni stessi siano gli unici possessori;

3) il parere espresso dallo stesso ministero dell'interno due anni or sono che consigliava lo scioglimento della società S.T.E.F.E.R.;

4) la natura ormai essenzialmente politica assunta dalla S.T.E.F.E.R. come strumento di pressione agitazione e propaganda comuniteggiante per giungere attraverso il caos dei pubblici trasporti della provincia e con demagogico sperpero del pubblico denaro a forme di generale collettivizzazione di tali servizi in assoluto contrasto con gli interessi reali delle popolazioni interessate e con le stesse misure anticongiunturali del Governo.

(2629)

« CARADONNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio, per sapere se condividono gli orientamenti espressi dal presidente dell'I.R.I. nel corso di una recente conferenza stampa, secondo i quali la *holding* statale, oltre al completamento del centro siderurgico di Taranto "non ha in programma altri impianti similari nel Mezzogiorno e nelle Isole. né ci sono in vista piani speciali di investimenti per la Sicilia"; e, in caso negativo, quali direttive intendano impartire all'I.R.I., specie in ordine ad un piano di investimenti da concordare con la regione siciliana e con i suoi istituti ed enti economici.

(2630) « SPECIALE, FAILLA, DE PASQUALE, DI BENEDETTO, PELLEGRINO, GRIMALDI, CORRAO, PEZZINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere il numero dei partigiani e degli appartenenti alla R.S.I., distinti come tali, detenuti nelle

carceri per i fatti commessi dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945.

(2631) « GONELLA GIUSEPPE, ROMEO, GALDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della difesa e della sanità, per conoscere i risultati delle inchieste disposte al fine di accertare le cause e le eventuali responsabilità della grave situazione verificatasi presso il reparto reclute di Pisa e culminata con la morte di tre paracadutisti, due dei quali provenienti dalla provincia di Pavia.

(2632)

« SERVELLO ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non intenda informare il Parlamento:

1) dei provvedimenti che intende adottare per ristabilire la normalità nella gestione dell'assistenza dei bambini tubercolotici;

2) delle misure che intende disporre nei confronti dei responsabili diretti ed indiretti del grave scandalo, verificatosi all'I.N.P.S., che ha turbato l'opinione pubblica nazionale;

3) delle indagini che intende ordinare a proposito:

a) di acquisto e vendite di aree fabbricabili;

b) della gestione di aziende agricole da parte dell'I.N.P.S.

« Gli interpellanti chiedono, inoltre, di sapere se non si ritenga urgente — indipendentemente dagli interventi della Magistratura —:

a) disporre una severa inchiesta;

b) proporre provvedimenti che possano evitare il ripetersi di fatti tanto gravi e sconcertanti;

c) consentire ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali l'esercizio di un effettivo controllo su un organismo che gestisce un ingente patrimonio dei lavoratori, troppo spesso finalizzato ad iniziative diverse da quelle istituzionali,

d) rinnovare il consiglio di amministrazione che ha palesemente dimostrato di non essere all'altezza che la situazione richiede.

(491) « CRUCIANI, ROBERTI, TRIPODI, NICOSIA, FRANCHI, ABELLI, SERVELLO, GRILLI, DELFINO, GALDO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del bilancio, sulle disposizioni emanate

per regolare (a titolo ovviamente provvisorio, in attesa della legge sulle competenze degli organi della programmazione) la nomina e il funzionamento dei comitati regionali.

« Gli interpellanti intendono, altresì, conoscere i motivi che hanno indotto il Governo a preferire il sistema della nomina del presidente del comitato regionale dall'alto, su scelta del Ministro, a quello della elezione da parte di ciascun comitato, il quale nella pianificazione democratica, non può essere considerato organismo gerarchicamente subordinato all'autorità ministeriale, ma deve costituire elemento dialettico che consenta alle forze locali di partecipare alla elaborazione e alla attuazione del piano.

« Gli interpellanti chiedono, infine, esaurienti informazioni sull'attività finora svolta dai comitati regionali e sugli indirizzi e sulle direttive impartite per l'attività futura, con riferimento particolare al periodo precedente l'entrata in vigore della emananda legge sul programma economico.

(492) « SULLO, FABBRI FRANCESCO, LUCIFREDI, RUSSO SPENA, SARTI, RIPAMONTI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze, per conoscere l'opinione del Governo in merito al documento conclusivo approvato all'unanimità nel 1° Convegno regionale delle cantine sociali piemontesi svoltosi a Canelli (Asti) il 30 maggio 1965 nel quale, dopo aver rilevato gravi inadempienze, insufficienze e ritardi nella politica di intervento pubblico nel settore della cooperazione agricola, si è chiesto al Governo « una più incisiva azione stimolante ed incentivante nella cooperazione » da attuarsi, nel quadro della programmazione, mediante:

1) la sollecita promulgazione di un aggiornato « Testo unico » aderente alla nuova realtà entro la quale deve muoversi e svilupparsi la cooperazione;

2) la costituzione di un apposito « fondo di finanziamento » delle cooperative e delle cantine sociali in particolare, con la concessione di contributi in conto capitale, mutui all'interesse dell'1 per cento per la costruzione degli immobili e prestiti al 2 per cento per acquisto impianti, attrezzature varie e prestiti di esercizio in genere;

3) l'applicazione del tasso agevolato sui prestiti per anticipo su pegno del vino — che

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

dovrà essere non superiore al 2 per cento — all'atto della concessione, per permettere alle cantine sociali di non dover ricorrere ai prefinanziamenti a tasso ordinario per poi attendere per anni il beneficio del concorso statale (com'era previsto nel 1° comma dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, solo parzialmente applicato);

4) il concorso dello Stato nel pagamento delle spese di gestione (in coerenza col 2° comma dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, mai applicato);

5) la sanatoria delle controversie insorte con il fisco nell'applicazione dell'imposta di registro per l'acquisto delle aree sulle quali sono state erette le cantine sociali, nonché la sanatoria totale per i mutui concessi dallo Stato per la costruzione o l'ampliamento degli impianti.

« Gli interpellanti — considerando che le 95 cantine sociali piemontesi sono portatrici di istanze valide per le cantine sociali di tutta l'Italia — sollecitano dal Governo provvedimenti urgenti per la pronta attuazione delle suddette rivendicazioni e per garantire il consolidamento e l'ulteriore sviluppo della cooperazione nel settore vinicolo onde fare di essa la reale alternativa di sviluppo democratico dell'agricoltura basata sull'azienda contadina volontariamente associata ed assistita dallo Stato.

(493) « BO, MICELI, BIANCANI, LENTI, LAJOLO, SPAGNOLI, SULOTTO, SCARPA, BALDINI, BALCONI MARCELLA, MAULINI, TEMPIA VALENTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere quali direttive siano state impartite alle autorità della provincia di Caltanissetta in ordine alla lotta contro la mafia.

« In tale provincia: la lotta contro la mafia è stata, dopo un promettente inizio, praticamente sospesa; mentre i mafiosi sono lasciati indisturbati si diffidano i lavoratori, si organizzano "battute" di polizia spettacolari, si circondano, con ingenti forze di polizia e l'utilizzo, addirittura di elicotteri, interi paesi, ove si compiono arbitrarie perquisizioni e ci si accanisce nel prendere contravvenzioni ai cittadini spesso per futili motivi; l'atteggiamento delle autorità ha determinato nelle popolazioni severi commenti e sfiducia nella validità ed efficacia dell'azione contro la mafia.

« Per sapere se il Ministro intenda adottare adeguati e urgenti provvedimenti al fine

di ridare fiducia alle popolazioni che la lotta contro la mafia sarà portata avanti con inflessibilità ed a tutti i livelli e di porre termine alle "battute" spettacolari che hanno il solo risultato di offendere le popolazioni e dimostrare ad esse che certe autorità ricorrono ai diversivi per non colpire, come dovuto, i mafiosi; di allontanare dai loro attuali incarichi nella provincia quelle autorità e quei funzionari che hanno dimostrato chiaramente la loro incapacità o scarsa volontà di perseguire i mafiosi e le loro organizzazioni.

(494)

« DI MAURO LUIGI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle partecipazioni statali, per richiamare la sua attenzione sulla critica situazione delle Terme statali di Salsomaggiore, aggravatasi in questi ultimi giorni in seguito ad un atto considerato inopportuno ed offensivo di ogni norma democratica del nostro paese oltre che della stessa onesta e laboriosa popolazione della città termale.

« È stato infatti sciolto improvvisamente ed arbitrariamente, in spregio della stessa legge dell'E.A.G.A.T., il consiglio di amministrazione della s.p.a. terme di Salsomaggiore che reggeva questa società da poco tempo, dopo lunghi anni di gestioni amministrative fallimentari, dello stesso tipo di quella che si è voluta reinstaurare con lo scioglimento di tale consiglio.

« L'interpellante intende sapere se il Ministro:

1) non ritiene dannoso per la vita economica di Salsomaggiore, centrata sulle Terme, procrastinare sistematicamente e negare ogni aiuto concreto alla ripresa operativa e funzionale di questa azienda in ogni suo settore;

2) se non ritiene atto antidemocratico ed illegale lo scioglimento del neo-consiglio di amministrazione della società per azione terme di Salsomaggiore e la susseguente nomina di un amministratore unico;

3) se non ritiene che la E.A.G.A.T. abbia violato la legge istitutiva della società (legge 24 giugno 1950, n. 649) imponendo appunto l'amministratore unico senza giustificato motivo;

4) se non ritiene una vera e propria offesa alla dignità personale ed umana dei componenti il disciolto consiglio di amministrazione i cui membri sono stati posti, subito dopo essere nominati, in una situazione di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

disagio morale di fronte alla intera cittadinanza salsese;

5) se non ritiene che quell'atto abbia offeso altresì il consiglio comunale di Salsomaggiore che si prodiga alacramente per facilitare soluzioni democratiche per la rinascita delle terme salsesi;

6) se non ritiene opportuno intervenire per ridare alle terme ed alla città termale di Salsomaggiore serenità e fiducia, ripristinando il consiglio di amministrazione della società.
(495) « GORRERI ».

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI